

90ff



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna

La **PRIMA** Sezione Penale composta dai magistrati:

1 - Dr.	PESCATORE ORAZIO	PRESIDENTE
2 - Dr.	STIGLIANO DOMENICO	CONSIGLIERE
3 - Dr.	RAIMONDI LUISA	CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna **Dibattimentale**
dal consigliere relatore Dr. *STIGLIANO DOMENICO*

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, Dr. *RAIMONDI LUISA*
ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal: Tribunale/GIP di
RAVENNA in data 24/11/2016 n° 1935

CONTRO

N. 1937 / 20 R. Sent.
N. 2017/005985 R.G.APP.
N. R.Ric.C.
N. : 2011/001283 R.N.R

SENTEZA

in data 25/05/2020
depositata in cancelleria
il 20 AGO. 2020

*Il Funz./Il Coll. di Canc.
Pietro TONELLOTTI*

Addi.....
notif. estratto sentenza al
contumace

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario
il.....

N.Camp. Pen.

1) **TRAPASSO** Italo nato a Lanischie Jugoslavia il 31/10/1929 *AVV. DARIO BOLOGNESI DEL FORO DI FERRARA*
-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV. DARIO BOLOGNESI DEL FORO DI FERRARA**
difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

2) **PRESOTTO** Cirillo nato a San Stino Di Livenza Italia il 08/05/1930 *AVV. DARIO BOLOGNESI DEL FORO DI FERRARA*
-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV. DARIO BOLOGNESI DEL FORO DI FERRARA**
difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

3) **BURRAI** Alberto nato a Vogogna Italia il 08/12/1931 *AVV. LUIGI STELLA DEL FORO DI MILANO*
-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV. LUIGI STELLA DEL FORO DI MILANO**
difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia

4) **ALBONICO** Enrico nato a Como Italia il 15/04/1929 *AVV. FRANCESCO SIMONI DEL FORO DI MILANO*
-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV. FRANCESCO SIMONI DEL FORO DI MILANO**
difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia
difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro di Milano di fiducia

5) CATTINI Luigi nato a Lasa/Iaas il 04/05/1936 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.GIUSEPPE LUCIBELLO DI MILANO

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di Milano di fiducia

6) PASSINO Roberto nato a Sassari il 04/09/1932 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.DARIO BOLOGNESI DI FERRARA

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

7) BOCCAZZI Paolo nato a Brescello il 09/01/1942 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.MARIO MASPERO E AVV.GIUSEPPE LUCIBELLO DI MILANO


difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del foro di Milano di fiducia

8) CATANZARITI Antonio nato a Mantova il 26/01/1934 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.LUIGI STELLA DI MILANO

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia

9) D'AMELIO Camillo nato a Napoli il 04/01/1927 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.MASPERO MARIO DI MILANO

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di Milano di fiducia

10) DAVOLIO MARANI Ruggero nato a Reggio Nell'emilia il 31/12/1931 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.TI STELLA LUIGI E AVV.SIMONI FULVIO DI MILANO

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro di Milano di fiducia

11) FANTUZZI Giovanni nato a Sant'agata Bolognese il 20/01/1926 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.TI STELLA LUIGI E AVV.SIMONI FULVIO DI MILANO

difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia

12) FARRIS Luigi nato a Carloforte il 20/07/1928 

-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.FEDERICO MARIA SCAGLIA DI MILANO

difeso dall'avv. Federico Maria Scaglia del foro di Milano di fiducia

13) GOLINELLI Gino nato a Faenza il 24/05/1932 
-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.PEZZI DAVIDE E AVV.LAURETTA POLVERIGIANI DI RAVENNA

difeso dall'avv. Davide Pezzi del foro di Ravenna di fiducia

difeso dall'avv. Lauretta Polverigiani del foro di Ravenna di fiducia

14) GUERRERA Alessandro nato a Torino il 16/04/1935 
-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.DARIO BOLOGNESI DI FERRARA

difeso dall'avv. Carlo Federico Grosso del foro di Torino di fiducia

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di Milano di fiducia

15) MONTI Attila nato a Seregno il 27/11/1929 
-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.DARIO BOLOGNESI DI FERRARA

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

16) NATALI Domenico nato a Alfonsine il 03/08/1935 
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Nardi, 3 Ravenna

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di Milano di fiducia

17) VISIOLI Paolo nato a Parma il 22/03/1933 
-LIBERO elettivamente domiciliato c/o AVV.FEDERICO MARIA SCAGLIA DI MILANO

difeso dall'avv. Federico Maria Scaglia del foro di Milano di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

con la costituzione delle seguenti parti civili:

DE LUCA Guido nato a CAMUGNANO il 10/03/1934 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BOSCHI Giorgio nato a CESENA il 24/04/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

DARDANI Franco nato a SALA BAGANZA il 22/08/1931 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FANTONI Sante nato a RAVENNA il 21/09/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FALSETTI Azzolino nato a CASTIGLIONE D'ORCIA il 31/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

SANI Ferdinando nato a BRISIGHELLA il 02/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

AMANZIO Attilio nato a MONTE COLOMBO il 16/02/1933 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

ANCARANI Maria nato a LUGO il 23/04/1957 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

BARACCANI Ivo nato a FONTANELICE il 21/05/1930 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

BINI Graziella nato a COTIGNOLA il 15/09/1941 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia

DAPPORTO Giovanni nato a FAENZA il 09/03/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

DEL PRIORE Francesco nato a il 03/09/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

DEL PRIORE Daniele nato a il 28/09/1960 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

FOSCHINI Luigi Carlo nato a BAGNACAVALLO il 10/01/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

FOSCHINI Renzo nato a BAGNACAVALLO il 11/02/1940 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giuliano del foro di Ravenna di fiducia

FOSCHINI Giampiero nato a il 06/11/1969 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia

GAUDENZI Gilberto nato a FORLI' il 21/04/1950 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

GRAZIANI Rosanna nato a il 23/12/1934 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

LONGARI Marisa nato a SAN SECONDO PARMENSE il 01/11/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

ONOFRI Primo nato a CESENA il 23/08/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia

PARI Romano nato a il 15/10/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

PEZZI Valeria nato a COTIGNOLA il 04/11/1963 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

BOSCHI Giorgio nato a CESENA il 24/04/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

DARDANI Franco nato a SALA BAGANZA il 22/08/1931 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FANTONI Sante nato a RAVENNA il 21/09/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FALSETTI Azzolino nato a CASTIGLIONE D'ORCIA il 31/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

SANI Ferdinando nato a BRISIGHELLA il 02/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

CIMATTI Sara nato a il 06/12/1973 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elena Baroni del foro di Ravenna di fiducia

FORASTIERI Adriano nato a VALMOZZOLA il 03/07/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Rossella Ceccarini del foro di Rimini di fiducia

GEMINIANI Generina nato a LUGO il 18/02/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Fabio Fanelli del foro di Ravenna di fiducia

MENGOZZI Rossana nato a SANTA SOFIA il 28/04/1942 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Ravenna di fiducia

LEONI Oscar nato a SANTA SOFIA il 30/09/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Alex nato a SANTA SOFIA il 08/07/1973 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Renato nato a SANTA SOFIA il 14/04/1946 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Leonella nato a SANTA SOFIA il 24/05/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Jacopo nato a FORLIMPOPOLI il 24/07/1987 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Virginia nato a FORLÌ' il 10/09/1993 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Cecilia nato a FORLÌ' il 18/07/1995 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

BURATTI Andrea nato a CESENA il 26/05/1967 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BURATTI Christian nato a CESENA il 09/11/1969 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BIGUZZI Wilma nato a CESENA il 07/10/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

ANNIBALI Umberto nato a MONTE PORZIO il 15/09/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

MORELLI Antonio Domenico nato a BAGNACAVALLO il 04/08/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BADA Gianluca nato a RAVENNA il 18/09/1972 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

STANTE Maria Assunta nato a FOSSACESIA il 04/02/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Monica nato a RAVENNA il 06/08/1962 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FORMISANO Raffaella nato a RAVENNA il 16/04/1967 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

CALANDRINI Roberto nato a GAMBETTOLA il 18/10/1947 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FARFANETI Giancarlo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 02/09/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FORMISANO Massimo nato a RAVENNA il 12/08/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GASPERINI Gloria nato a RAVENNA il 28/01/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GASPERINI Graziella nato a RAVENNA il 27/02/1963 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

PASSALACQUA Giuseppe nato a RUSSI il 14/01/1947 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

SACCHI Maurizio nato a RAVENNA il 18/10/1957 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

STAFFA Sauro nato a BAGNACAVALLO il 27/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

TAROZZI Roberto nato a BAGNACAVALLO il 15/12/1970 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

TAROZZI Marisa nato a LUGO il 07/04/1977 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Romano nato a MERCATO SARACENO il 10/06/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

OLTRAMARI Maria nato a VILLA POMA il 27/06/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MONTI Giuliana nato a RAVENNA il 22/06/1930 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

LODOLI Antonio nato a RAVENNA il 11/02/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MALEFORA Benito nato a FABRIANO il 16/12/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MAZZARI Luciana nato a BAGNACAVALLO il 12/06/1946 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Daniele nato a RAVENNA il 14/07/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GUERRA Michelantonio nato a MANFREDONIA il 08/06/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FIAMENGHI Anna nato a RAVENNA il 20/01/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso

ALBICINI Romano nato a FORLI' il 20/04/1940 difesa ed elettivamente domiciliata presso

DIONISI Luciana nato a RAVENNA il 12/04/1968 difesa ed elettivamente domiciliata presso

BISULLI Arnaldo nato a RONCOFREDDO il 26/06/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso

ROSSOLINI Floriano nato a FABRIANO il 05/07/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso

MONGARDI Giovanni nato a BRISIGHELLA il 03/07/1933 difesa ed elettivamente domiciliata presso

TESEI Palma nato a SAN GINESIO il 06/12/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso

FARNETI Franco nato a CESENATICO il 27/08/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso

U.I.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

I.N.A.I.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianluca Mancini del foro di Ravenna di fiducia

AUSL ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

C.I.G.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

C.I.S.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

LEGAMBIENTE ONLUS difesa ed elettivamente domiciliata presso

ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

LAGHI Alessandra difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MISSIROLI Davide difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

MISSIROLI Domenico difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FREGA Natalina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

LAGHI Walter difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

LAGHI Silvia difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MISSIROLI Lalla difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

PARI Cristina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

PARI Donatella difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

LIBERATORI Carla difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

FARNETI Marina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

LOLLI Ornella difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

MONGARDI Mirco difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

MONGARDI Massimo difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

MONGARDI Marzia difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

e con i seguenti responsabili civili:

SYNDIAL S.P.A. *ENI REWIND S.p.A.*

IMPUTAT

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

TUTTI GLI ATTI CIVILI SONO ASSENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDICE UNICO DI 1^o GRADO

Il Giudice Monocratico Dott.ssa Milena Zavetti

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale

Contro

1) TRAPASSO Italo, nato a Lanischie (Jugoslavia) il 31 ottobre 1929 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino - libero assente -

- difensore di fiducia avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

2) COLITTI Marcello, (deceduto) - posizione stralciata al n.744/16 rgp. -

3) PRESOTTO Cirillo, nato a Santo Stefano di Livenza l'8 maggio 1930 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara - libero assente -

- difensore di fiducia avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara assente, sostituito con delega orale dall'avv. Giuseppina Mallamaci del Foro di Milano -

1935/2016
N. _____ REG. SENT.
956/2014
N. _____ REG. GEN.
1283/2011
N. _____ R.N. REATO
Vi è riunito il proc. pen.
n.389/14 rgp.

SENTEZIA
24/11/2016
In data _____

Depositata in cancelleria il
23/05/2017

RICEVUTA DAL P.G. IL

TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

4) SURRAI Alberto, nato a Vogogna l'8 dicembre 1931 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino -
- libero assente -
- difensori di fiducia avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino e avv. Mario Maspero del Foro di Milano, entrambi assenti e sostituiti con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

5) ALBONICO Enrico, nato a Como il 15 aprile 1929 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Stella e dell'avv. Fulvio Simoni, del Foro di Milano -
- libero assente -
- difensori di fiducia avv. Luigi Stella presente, e avv. Fulvio Simoni assente, del Foro di Milano -

6) CATTINI Luigi, nato a Lasa il 4 maggio 1936 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano -
- libero assente -
- difensori di fiducia avv. Mario Maspero del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano, ed avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Federico Scaglia del Foro di Milano -

7) PAGANO Gino, (deceduto) - pratica stralcicata al n. 1491/14 r.p. -

8) PASSIMO Roberto, nato a Sassari il 4 settembre 1932 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino -
- libero assente -
- difensore di fiducia avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

9) BOCCAZZI Paolo, nato a Brescello il 8 gennaio 1942 ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Maspero e dell'avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano -
- libero assente -
- difensori di fiducia avv. Mario Maspero assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano, e avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Federico Scaglia del Foro di Milano -

10) CATANZARITI Antonio, nato a Mantova il 26 gennaio 1934 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Maspero del Foro di Milano -
- libero assente -

- difensore di fiducia avv. Mario Maspero del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

11) D'AMELIO Carmilo, nato a Napoli il 4 gennaio 1927 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Maspero del Foro di Milano -
- libero assente -

- difensore di fiducia avv. Mario Maspero del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

12) DAVOLIO MARANI Ruggero, nato a Reggio Emilia il 31 dicembre 1931 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Stella e dell'avv. Fulvio Simoni del Foro di Milano -
- libero assente -

- difensori di fiducia avv. Luigi Stella presente, e dall'avv. Fulvio Simoni assente del Foro di Milano -

13) FANTUZZI Giovanni, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il 20 gennaio 1926 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fulvio Simoni e dell'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -
- libero assente -

- difensori di fiducia avv. Luigi Stella presente, e avv. Fulvio Simoni assente del Foro di Milano -

14) FARRIS Luigi, nato a Carloforte il 20 luglio 1926 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Maria Scaglia del Foro di Milano -
- libero assente -

- difensore di fiducia avv. Federico Maria Scaglia del Foro di Milano -

15) FRONZONI Ferruccio, (deceduto) - posizione stralciata al n.744/16
rap. -

16) GOLINELLI Gino, nato a Faenza (RA) il 24 maggio 1932 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Polverigiani e dell'avv. Davide Pezzi del Foro di Ravenna -
- libero assente -

- difensori di fiducia avv. Davide Pezzi e avv. Lauretta Polverigiani del Foro di Ravenna -

17) GUERRERA Alessandro, nato a Torino il 16 aprile 1935 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Federico Grossi del Foro di Torino -

- libero assente -

- difensori di fiducia avv. Carlo Federico Grossi del Foro di Torino e avv. Mario Maspero del Foro di Milano entrambi assenti, sostituiti con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Ravenna -

18) MCINTYRE Attilio, nato a Seregno (MI) il 27 novembre 1929 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara -

- libero assente -

- difensore di fiducia avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara assente, sostituito con delega orale dall'avv. Giuseppina Mallamaci del Foro di Milano -

19) NATALI Domenico, nato ad Alfonsine (RA) il 3 agosto 1936 ed elettivamente domiciliato in Ravenna, via G. Nardi nr. 3 -

- libero assente -

- difensori di fiducia avv. Giuseppe Lucibello assente, sostituito con delega orale dall'avv. Federico Scaglia del Foro di Milano, ed avv. Mario Maspero del Foro di Milano assente, sostituito con delega orale dall'avv. Luigi Stella del Foro di Milano -

20) PASCARIELLI Salvatore, (deceduto) - posizione stralcicata al n. 354/15 rgp. --

21) VISIOLI Paolo, nato a Parma il 22 marzo 1933 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Maria Scaglia del Foro di Milano -

- libero assente -

- difensore di fiducia avv. Federico Maria Scaglia del Foro di Milano --

IMPUTATI

1) Dei reati previsti e puniti dagli artt. 113, 689, comma 1°, 2° ed ultimo, e 590, comma 1°, 2°, 3° e 4°, in relazione all'art. 683, comma 2°, n. 1, c.p. perché, nello stabilimento industriale denominato "Petrochimico", posto sulla riva sinistra del canale Candiano di Ravenna, a circa 3 chilometri dalla Darsena di città ed a 7 chilometri da Porto Corsini, composto da circa 28 isole produttive (originariamente 20) – sedi di impianti di vario genere tra loro collegati (dalla centrale termoelettrica, destinata al fabbisogno energetico e di vapore dello stabilimento, agli impianti di cracking del metano per la produzione di acetilene ed idrogeno e di frazionamento dell'aria per produrre l'azoto, dagli impianti destinati alla lavorazione di tali ultime materie prime per la produzione di ulteriori derivati, quali gomme, ammoniaca e ad altri prodotti, a quelli ulteriormente rivolti alla lavorazione di taluni di questi nuovi prodotti per la realizzazione di ulteriori risultati finali, quali cementi e fertilizzanti) – nato come un unico insediamento in proprietà (e gestione) di ANIC S.p.A. e di SOCIETA' CHIMICA RAVENNA S.p.A., e successivamente passato, negli anni (e sino alla fine dell'anno 1985) in proprietà (e gestione) di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A., ENICHEM ANIC S.p.A., ENICHEM ELASTOMERI S.p.A., ENICHEM POLIMERI S.p.A., ENICHEM SINTESI S.p.A., ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A., ENOXY CHIMICA S.p.A.,

in cooperazione tra loro, rispettivamente nelle qualità:

1. AFFATATI Salvatore, di Vice Presidente dall'anno 1962 all'anno 1964 di SOCIETA' CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceputa);
2. ALBONICO Enrico, di Presidente dal 1 luglio 1984 al 5 dicembre 1989 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo;
3. AUTORI Liborio, di Responsabile Gestione Operazioni dal 10 maggio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 8 settembre 1983 al 11 marzo 1986 e di Presidente dal 11 marzo 1986 al 30 settembre 1986 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato e di Presidente, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceputa);
4. BOCCHIZZI Paolo, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 4 febbraio 1983 al 24 luglio 1983 di ANIC S.p.A. e di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 24 luglio 1983 al 28 febbraio 1988 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi;
5. BURGIO Francesco, di Vice Presidente dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e di Vice Presidente dal 1 aprile 1985 ad 4 gennaio 1988 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceputa);

6. BURATTI Alberto, di Direttore di Stabilimento dal 1 gennaio 1978 al 17 maggio 1982 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 29 luglio 1983 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 14 agosto 1978 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 24 luglio 1985 al 38 maggio 1986, di Presidente e di Amministratore Delegato dal 28 maggio 1986 al 28 maggio 1987 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato e di Presidente, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Amministratore Delegato dal 28 maggio 1987 al 30 ottobre 1989 e di Presidente dal 30 ottobre 1989 al 31 luglio 1990 per ENICHEM ANIC S.p.A.);
7. CAGLIARI Gabriele, di Direttore Generale dal 23 dicembre 1980 al 23 dicembre 1981 e di Amministratore Delegato dal 23 dicembre 1981 al 29 luglio 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo di assunzione della carica di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);
8. CATANZARITI Antonio, di Responsabile Direzione Produzione e Ingegneria dal 14 giugno 1982 al 9 maggio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Direttore dello petrolchimico di Gela, omologo a quello di Ravenna, per conto di ANIC S.p.A. dalla fine del 1978 e al dicembre 1980, e di Direttore Tecnico di ANIC S.p.A. dal 1 gennaio 1981 al 8 aprile 1982);
9. CATTINI Luigi, di Amministratore Delegato dal 16 novembre 1983 al 17 dicembre 1984 di EMICHEMICA SECONDARIA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 18 dicembre 1984 al 30 gennaio 1986, di Presidente e di Amministratore Delegato dal 30 gennaio 1986 al 12 marzo 1987 di ENICHEM SINTESI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi;
10. CREPIS Eugenio, di Vice Presidente dall'anno 1957 al 15 gennaio 1962, di Presidente dal 15 gennaio 1962 al 30 aprile 1966 e dal 28 aprile 1969 al 30 aprile 1971 di ANIC S.p.A., e di Presidente dall'anno 1959 all'anno 1961 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);
11. COLITTI Marcello, di Presidente dal 8 settembre 1983 al 11 marzo 1986 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo; (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);
12. CONVERSANO Giorgio, di Vice Presidente dal 9 maggio 1980 al 31 dicembre 1981 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);
13. CROSSAN Alex, di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 6 gennaio 1982 al 18 febbraio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona allo stato non meglio notata identificata);

14. D'AMELIO Capillo, di Vice Presidente dal 6 maggio 1971 al 20 aprile 1972 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 3 ottobre 1972 al 27 aprile 1973, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato dal 27 aprile 1973 al 10 maggio 1976 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione dal 28 marzo 1969 al 6 maggio 1971 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A.);

15. DAYOLIO MARANI Ruggiero, di Direttore di stabilimento dal 17 febbraio 1983 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 1 aprile 1985 al 31 maggio 1990 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Gestione Fertilizzanti dal 14 agosto 1978 al 1 gennaio 1983 e di Responsabile Produzione Sali dal 14 luglio 1980 per ANIC S.p.A., e di Vice Direttore di Stabilimento dal 15 settembre 1988 per ENICHEM ANIC S.p.A.);

16. DEL BUE Annibale, di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 25 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

17. DOMPE' Giovanni Mariano, di Responsabile Sezione Sanitaria dal 1 luglio 1958 e Responsabile Medicina ed Igiene del Lavoro dal 1 gennaio 1981 al 15 aprile 1982 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

18. FANTUZZI Giovanni, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 8 aprile 1983 al 3 febbraio 1985 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Responsabile Sezione Tecnica dal 20 luglio 1970 al 2 maggio 1974 per ANIC S.p.A.);

19. FARRIS Lutèi, di Responsabile Sicurezza Igiene del Lavoro e Protezione Ecologica dal 30 aprile 1979 al 15 aprile 1982 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Responsabile Produzione Ammoniaca dal 1 luglio 1958 al 1 settembre 1959 per ANIC S.p.A.);

20. FORNARA Angelo, di Vice Presidente dall'anno 1959 all'anno 1961 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Presidente dall'anno 1962 al 11 maggio 1970 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Direttore Generale dal 3 maggio 1961 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 14 luglio 1965 al 14 settembre 1967 di ANIC S.p.A., e di Vice Presidente dal 14 settembre 1967 al 13 settembre 1970 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle restanti citate (persone nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduti);

21. FRONZONI Ferruccio, di Direttore di Stabilimento dal 1 gennaio 1982 al 10 maggio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Impianto Acciaio di Vinile dal 1 febbraio 1964 al 29 aprile 1968 per ANIC S.p.A., di Coordinatore Tecnico di Processo Chimica Organica dal 2 maggio 1974 al 14 agosto 1978 per ANIC S.p.A., di Responsabile Gestione Materie Plastiche e Chimica Fine/Chimica Secondaria dal 14 agosto 1978 al 14 luglio 1980 per ANIC S.p.A., di Responsabile Esercizio e Processo dal 10 maggio 1983 al 31 luglio 1983 per ENOXY CHIMICA S.p.A., di Responsabile Coordinamento Servizi Tecnici e Sovrintendente alle Attività di Ecologia, Igiene Ambientale e Sicurezza dal 27 ottobre 1983 al 7 maggio 1986 per ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Amministratore Delegato dal 31 luglio 1986 al 5 dicembre 1989 per ENICHEM ELASTOMERI S.p.A., di Presidente ed Amministratore Delegato dal 5 dicembre 1989 al 31 ottobre 1990 per ENICHEM ELASTOMERI S.p.A., e di Presidente dal 1 novembre 1990 al 17 giugno 1991 per ENIMONT ELASTOMERI S.r.l., Presidente dal 18 giugno 1991 al 16 giugno 1994 per ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.); (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta):

22. GIORGI Fulvio, di Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona allo stato non meglio potuta identificare);

23. GIROTTI Raffaele, di Vice Presidente dal 15 gennaio 1962 al 30 aprile 1966 di ANIC S.p.A., e di Presidente dal 30 aprile 1966 al 28 aprile 1969 e dal 30 aprile 1971 al 3 ottobre 1972 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta):

24. GOLINELLI Giuse, di Assistente del Direttore dal 8 aprile 1983 al 8 luglio 1984 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 9 luglio 1984 al 30 settembre 1986 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Servizi Ausiliari dal 18 maggio 1982 al 7 aprile 1983 per ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 ottobre 1986 al 6 settembre 1987 per ENICHEM BASE S.p.A., e di Assistente del Direttore di Stabilimento - Responsabile di Attività Chimica Organica dal 1 ottobre 1986 al 6 settembre 1987 per ENICHEM ANIC S.p.A.);

25. GUEVARA Alessandro, di Amministratore Delegato dal 1 gennaio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Consigliere di Amministrazione dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 per ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 1 aprile 1985 al 31 maggio 1988 per ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.);

26. LANFRANCHI Mario, di Presidente dal 19 maggio 1976 al 9 maggio 1980 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente dal 26 maggio 1978 al 23 dicembre 1981 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 2 dicembre 1981 al 29 luglio 1983 di ANIC S.p.A., e di Presidente dal 29 luglio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

27. LUCHINI Lucio, di Responsabile Sicurezza dal 1 luglio 1958 al 8 dicembre 1975 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

28. MASSA Giordano, di Responsabile Ufficio Sanitario dal 29 aprile 1968 al 8 aprile 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

29. MATTEI Enrico, di Presidente dall'anno 1957 al 27 ottobre 1962 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

30. MELLA Aldo, di Amministratore Delegato dal 30 maggio 1978 al 20 settembre 1979 di ANIC S.p.A., e di Assistente Tecnico del Direttore di Stabilimento (competenze per la Sicurezza) dal 20 novembre 1961 al 24 gennaio 1963 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo di assunzione della carica di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

31. MERCANTE Ugo, di Vice Direttore Stabilimento dal 20 novembre 1961 al 1 febbraio 1964 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 10 agosto 1965 al 28 febbraio 1968 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

32. MOLARI Giovanni, di Direttore di Stabilimento dal 10 maggio 1983 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 agosto 1983 al 8 luglio 1984 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 luglio 1984 al 14 gennaio 1988 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A., di Responsabile Sicurezza e Ambiente dal 15 gennaio 1985 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

33. MONTI Arilin, di Direttore di Stabilimento dal 18 maggio 1982 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 24 luglio 1985 al 7 settembre 1987 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi;

34. MORTARA Armando¹, di Presidente dal 1 gennaio 1983 al 29 luglio 1983 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Presidente dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 31 marzo 1983 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 1 agosto 1983 al 8 settembre 1983 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Vice Presidente dal 8 settembre 1983 al 16 luglio 1984 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., e di Presidente dal 1 aprile 1985 al 25 marzo 1987 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Gestione Produzione Chimica Inorganica dal 5 giugno 1978 per ANIC S.p.A., Responsabile Divisione Agricoltura dal 28 dicembre 1978 al 15 aprile 1982 per ANIC S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 1983 al 20 giugno 1984 per ANIC AGRICOLTURA S.p.A.);

35. NATALI Dario, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 9 dicembre 1973 al 7 aprile 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

36. NATALI Domenico, di Responsabile Unità Protezione ed Igiene Ambientale dal 9 gennaio 1978 al 14 luglio 1980 di ANIC S.p.A., di Responsabile Unità Protezione ed Igiene Ambientale dal 1 gennaio 1981 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Responsabile Sicurezza e Ambiente dal 1 agosto 1983 al 30 giugno 1984 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., e di Responsabile Sicurezza e Ambiente dal 1 luglio 1984 al 15 gennaio 1985 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo;

37. NECCI Antonio Lorenzo, di Presidente dal 6 gennaio 1982 al 25 marzo 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

38. MEMBROT Aldo, di Direttore di Stabilimento dal 1 settembre 1959 al 9 agosto 1965 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 1 gennaio 1960 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

39. PAGANO Gino, di Direttore di Stabilimento dal 8 agosto 1959 al 31 agosto 1959 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 14 settembre 1967 al 18 settembre 1970 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 18 settembre 1970 al 3 ottobre 1972 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 3 ottobre 1972 al 10 maggio 1976 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 12 settembre 1980 al 14 dicembre 1981 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente dal 30 aprile 1968 al 6 maggio 1971 e di Presidente dal 6 maggio 1970 al 19 maggio 1976 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato, Vice Presidente e Presidente, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Dirigente Servizio Produzione dal 1 luglio 1958 al 15 aprile 1959 per ANIC S.p.A. e dal 15 aprile 1959 al 31 dicembre 1959 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Responsabile Divisione Chimica dal 1 settembre 1959 per ANIC S.p.A., di Vice Direttore Generale dal 8 maggio 1961 al 1 agosto 1963 per ANIC S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 20 aprile 1959 al 30 aprile 1968 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. - persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

40. PASCARELLI Salvatore, di Vice Presidente dal 16 luglio 1984 al 11 marzo 1986 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo; (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

41. PASSINO Roberto, di Presidente dal 1 giugno 1983 al 7 luglio 1983 di ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A., di Presidente e di Amministratore Delegato dal 7 luglio 1983 al 16 novembre 1983 di ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A., di Presidente dal 16 novembre 1983 al 17 dicembre 1984 di ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A., e di Presidente dal 18 dicembre 1984 al 30 gennaio 1986 di ENICHEM SINTESI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Consigliere di Amministrazione dal 5 giugno 1986 al 31 luglio 1987 per ENICHEM SINTESI S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 4 settembre 1987 al 19 febbraio 1991 per ENICHEM SYNTHESIS S.p.A.);

42. PAULETTI Piero, di Vice Direttore Stabilimento dal 10 agosto 1965 al 1 marzo 1968 di ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 marzo 1968 al 1 gennaio 1978 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento già nel 1970 fino al 13 agosto 1978 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

43. PICUTTI Ettore, di Responsabile Servizio Tecnico dal 1 febbraio 1973 al 30 settembre 1975 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

44. PIGA SERRA Giorgio, di Vice Presidente dall'anno 1972 al 9 maggio 1980 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., e di Presidente dal 9 maggio 1980 al 31 dicembre 1981 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

45. PISACANE Carlo, di Amministratore Delegato dal 1 luglio 1984 al 23 luglio 1986 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

46. PRESOTTO Cirillo, di Responsabile Servizio Tecnico Sicurezza dal 25 marzo 1971 al 31 gennaio 1973 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Impianto Acetilene dal 11 luglio 1960 al 15 febbraio 1961 per ANIC S.p.A., di Responsabile Produzione Acetilene e Derivati dal 15 febbraio 1961 al 1 febbraio 1964 per ANIC S.p.A., di Responsabile Divisione Chimica di Base dal 1 gennaio 1981 al 15 aprile 1982 per ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 1 marzo 1986 al 30 settembre 1986 per ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Amministratore Delegato dal 10 ottobre 1986 al 31 ottobre 1987 per ENICHEM BASE S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 11 febbraio 1987 al 16 maggio 1989 per ECOFUEL S.p.A.);

47. RAGNI Italo, di Presidente dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

48. RATTI Giuseppe, di Vice Presidente dall'anno 1965 all'anno 1967 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., e di Presidente dal 26 maggio 1978 al 12 settembre 1980 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

49. SEMMOLA Eugenio, di Direttore di Stabilimento dal 1 dicembre 1957 al 7 agosto 1959 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 15 aprile 1959 al 31 dicembre 1959 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

50. SERNIA Antonio, di Presidente dal 29 luglio 1983 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A., e di Presidente dal 24 luglio 1983 al 28 maggio 1986 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

51. TRAPASSO Italo, di Amministratore Delegato dal 6 gennaio 1982 al 18 febbraio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Vice Presidente e di Amministratore Delegato dal 18 febbraio 1983 al 25 marzo 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Presidente dal 25 marzo 1983 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., e di Presidente dal 1 agosto 1983 al 8 settembre 1983 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente riceperito le cariche di Consigliere di Amministrazione dal 12 settembre 1980 al 31 dicembre 1984 per ANIC S.p.A., di Consigliere di Amministrazione dal 8 settembre 1983 al 31 dicembre 1984 per ENICHEM POLIMERI S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 1 luglio 1984 al 31 dicembre 1984 per ENICHEM ELASTOMERI S.p.A.);

52. VISIOLI Paola, di Direttore Generale dal 1 gennaio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Amministratore Delegato dal 1 aprile 1985 al 18 febbraio 1991 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente riceperito la carica di Presidente dal 18 febbraio 1991 al 30 ottobre 1992 per ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.);

53. ZANMATTI Carlo, di Vice Presidente dal 30 aprile 1966 al 4 settembre 1967 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo citato (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

54. ZILETTI Raffaele, di Assistente per il Coordinamento della Sicurezza dell'Igiene e della Protezione Ambientale dal 1 ottobre 1975 al 31 marzo 1979 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel periodo citato (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta):

per colpa generica – negligenza, imprudenza ed imperizia – e per colpa specifica, consistita, per tutti, nelle seguenti violazioni:

- dell'art. 4 del d.p.r. 303/56 che impone a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di:
 - a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
 - b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
 - c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
 - d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Nella specie, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate:

1. omettevano di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di iniezione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, minerali, quest'ultimo, del quale consentivano:

- ✓ l'utilizzo diretto da parte del personale dipendente per effettuare operazioni di coibentazione e di decoibentazione (cemento amianto), nonché di manutenzione in genere su strutture, su parti di impianti e di apparecchiature e su tubazioni e relativi giunti di raccordo che percorrevano l'intero complesso aziendale in questione (coppelle, guarnizioni, baderme, filtri, pannelli, cuscini ed altri materiali composti o quanto meno contenenti fibra di amianto); utilizzo, tra l'altro, che avveniva anche alla presenza e comunque in luoghi e locali ove contestualmente stavano prestando e continuavano a prestare la propria opera (impagnati in diverse attività) altri lavoratori dello stabilimento;
- ✓ l'uso diretto da parte di lavoratori di imprese esterne per effettuare all'interno del petrolchimico le medesime operazioni indicate al punto che precede, che, anche in questo caso, avvenivano negli stessi ambienti in cui il personale dipendente stava prestando e continuava a prestare la propria -- diversa ed ulteriore -- attività lavorativa;
- ✓ l'utilizzo indiretto da parte del personale dipendente, ossia attraverso materiali contenenti detto minerale (tra i quali, teli, guanti, tute, sacchi composti o quanto meno contenenti fibra di amianto), per effettuare diverse tipologie di attività (tra cui, saldature, attività di laboratorio, accessi ad ambienti e lavorazioni a contatto con materiali portati ad elevate temperature) all'interno dello stabilimento (utilizzo, anche in questo caso, che avveniva alla presenza e comunque in luoghi e locali ove contestualmente stavano prestando e continuavano a prestare la propria opera altri lavoratori);
- ✓ la raccolta e la rimozione dei relativi residui di lavorazione da parte del personale dipendente (ed anche da lavoratori di imprese esterne ma alla contestuale presenza di personale dello stabilimento) una volta effettuate operazioni di coibentazione, decoibentazione e ricolberntazione, di rimozione, sostituzione, modifiche e manutenzione di impianti (o parti di essi), apparecchiature e tubazioni, e, comunque, operazioni implicanti il pregresso utilizzo di tale materiale (o prodotti contenenti lo stesso);
- ✓ il mantenimento in strutture e comunque in diverse parti di impianti e di apparecchiature, in tubazioni ed in giunti di raccordo tra le stesse, che occupavano, i primi, e percorrevano, le seconde, vaste aree dell'intero complesso aziendale dove il personale dipendente quotidianamente e costantemente prestava la propria opera;

2. omettevano, nonostante quanto appena esposto, di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione ad amianto;

3. omettevano, nonostante quanto esposto sub 1, di fornire costantemente al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale per la protezione dall'inalazione di polveri;
4. omettevano di impartire ai lavoratori dipendenti qualsiasi tipo di disposizione (non solo in forma scritta ma anche solo in forma orale) al fine di garantire l'esatta osservanza delle norme di igiene e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (entrambi derivanti da inosservanze primarie da parte del medesimo);

)- dell'art. 15 d.p.r. 303/56 che prescrive a carico di datori di lavoro e dirigenti di mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori. Nella specie, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo non mantenevano puliti i locali di lavoro, facendo sì che gli "sfidi" di lavorazione -- costituiti, tra l'altro, anche da amianto o da materiali e prodotti contenenti tale minerale -- restassero in tali ambienti per lungo tempo, ma neppure impartivano adeguate direttive e mettevano a disposizione idonei strumenti e mezzi a tal fine, limitandosi a fornire al personale dipendente scope e casette, e senza prestare poi alcun tipo di attenzione al successivo smaltimento dei rifiuti (ivi compresi, appunto, quelli contenenti amianto);

)- dell'art. 19 d.p.r. 303/56 che impone a datori di lavoro e dirigenti di effettuare in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza in carica, consentivano che le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale non solo venissero effettuate anche da personale dipendente del petrolchimico, ma addirittura venisseio compiute -- quand'anche materialmente eseguite da manovalanza di imprese terze -- negli stessi ambienti in cui altri lavoratori stavano contestualmente svolgendo e, oltretutto, continuavano a svolgere le proprie mansioni;

)- dell'art. 21 d.p.r. 303/56 che pone a carico di datori di lavoro e dirigenti, nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, di:

- a) adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura e della concentrazione;
- b) sostituire il materiale di lavoro polveroso ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, di adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri (immediatamente prossimi ai luoghi di produzioni delle stesse), atti ad impedirne la dispersione;

- c) provvedere all'inumidimento del materiale stesso, allorché non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate alle lettere a) e b) e la natura del materiale polveroso lo consenta;
- d) impedire che le stesse, una volta raccolte ed eliminate, possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo consentivano l'utilizzo di amianto (cancerogeno certo per l'uomo) e materiali contenenti tale minerale nei termini anzidetti all'interno dello stabilimento, omettendo di sostituirlo con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analogia pericolosità e polverosità, ma neppure adottavano alcun tipo di provvedimentoatto ad impedire o anche solo ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri, fibre di amianto, derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dotando gli ambienti aziendali in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente di sistemi e strumenti (centralizzati, localizzati e mobili) di aspirazione e di raccolta delle relative polveri, e neppure prescrivendo anche solo il preventivo inumidimento del materiale in questione;

- ✓ dell'art. 40 d.p.r. 303/86 che impone a datori di lavoro e dirigenti, tra l'altro, di assegnare al personale dipendente dedicato ad attività insudicianti, polverose o dove si usano sostanze pericolose, armadi per gli indumenti da lavoro separati da quelli per gli indumenti privati.

Nella specie i medesimi mettevano a disposizione del personale dipendente esclusivamente un armadietto a comparto singolo da utilizzare sia per gli indumenti privati sia per quelli da lavoro indossati nello stabilimento (con conseguente contaminazione dei primi con le polveri di amianto presenti sui secondi). Indumenti da lavoro in relazione ai quali, peraltro, neppure veniva previsto un sistema di pulizia e lavaggio aziendale, facendo sì che venissero portati dai lavoratori presso le loro abitazioni per il corredimento di dette attività, con conseguente esposizione alle polveri di amianto, negli stessi presenti, anche dei relativi familiari;

- ✓ dell'art. 4 d.p.r. 647/86 che impone a datori di lavoro, dirigenti e preposti di:
 - a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
 - b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
 - c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo consentivano l'utilizzo di amianto (cancerogeno certo per l'uomo) e materiali contenenti tale minerale nel

termini anzidetti all'interno del petrochimico, ma contestualmente omettevano:

1. di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto;
2. di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale tipo di minerale;
3. di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale per la protezione dall'inalazione di polveri di amianto;
4. di imparire ai lavoratori dipendenti qualsiasi tipo di disposizione (non solo in forma scritta ma anche solo in forma orale) al fine di garantire l'esatta osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (entrambi derivanti da inosservanze primarie da parte del medesimo);

> dell'art. 387 d.p.r. 547/55 che impone a datori di lavoro e dirigenti di mettere a disposizione dei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale. Nella specie, i medesimi, non mettevano a disposizione del personale dipendente maschere respiratorie o altri dispositivi idonei alla protezione dall'inalazione di fibre di amianto, materiale del quale consentivano, invece, l'utilizzo nei termini anzidetti;

> dell'art. 377 d.p.r. 547/55 che impone a datori di lavoro e dirigenti di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. In particolare, i medesimi omettevano di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che per esposizione indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni comportanti il contatto o comunque l'esposizione con tale minerale, largamente utilizzato — come sopra esposto — all'interno degli ambienti di lavoro;

> e, infine, dell'art. 2087 c.c., non avendo i medesimi, nei rispettivi periodi di permanenza nelle cariche sopra indicate, con le condotte descritte ai punti precedono, adottato nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;

e così, con le richiamate condotte e nella rispettiva qualità, causavano e comunque contribuivano a causare a:

1. *ALBICINI Romano dipendente di ANIC S.p.A. dal dicembre 1957 al dicembre 1982, ANIC AGRICOLTURA S.p.A. dal gennaio 1983 al marzo 1984, ed ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. dall'aprile 1984 al settembre 1992, con mansioni di manovale specializzato (operatore esterno), operatore di impianto e, in fine, capo turno - l'insorgenza di placche pleuriche bilaterali calcifiche e di asbestosi, con diagnosi in data 3 dicembre 2007. Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- *BURGIO Francesco;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *D'AVOLIO MARANI Ruggero;*
- *DEL RUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GUERRERA Alessandro;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMOMOLA Eugenio;*
- *PIROLI Paolo;*
- *ZANINATTI Cirillo;*
- *ZIATTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

2. *omissis*²

3. *ANCARINI Giovanni* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'anno 1957 al dicembre 1981, con mansioni di addetto ad autocarri e locomotori - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi in data 25 ottobre 2000 e successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 7 ottobre 2006. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIERI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMBELLO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gina;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

4. ANNIBALI Umberto - dipendente di ANIC S.p.A. dal luglio 1962 al dicembre 1981, ENOKY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al luglio 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dall'agosto 1983 al settembre 1986, ENICHEM TECNORESINE S.p.A. dall'ottobre 1986 al marzo 1990, ed ENICHEM S.p.A. dall'agosto 1993 al giugno 1984, con mansioni di manutenzione edile, di magazziniere, di "operatore catandru", di "quadrista addetto alla "colorazione" e, in fine, di "hamburista". L'insorgenza di asbestosi e di placche pluriche bilaterali, con diagnosi in data 19 gennaio 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- AUTUORI Liborio;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CATANZARITI Antonio;
- CEFIS Eugenio;
- CROSSAN Alex;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- FRONZONI Ferruccio;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- LANFRANCHI Mario;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MOLARI Giovanni;
- MORTARA Armando;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NECCI Antonio Lorenzo;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Crillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- TRAPASSO Italo;
- ZANNAZZI Carlo;

- *ZILETTI Raffaele;*
avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);
- 3. *BACCARANI Gabriele* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'ottobre 1957 al luglio 1985, ed *ENICHEM ANIC S.p.A.* dal luglio 1985 al maggio 1990, con mansioni di manutentore e di strumentista - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi avvenuta nell'agosto 2008 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 5 agosto 2009. Evento imputabile, rispettivamente, a:
 - *BOCCAZZI Paolo;*
 - *BURRAI Alberto;*
 - *CAGLIARI Gabriele;*
 - *CEFIS Eugenio;*
 - *D'AMELIO Camillo;*
 - *DEL BUE Annibale;*
 - *DOMPE' Mariano;*
 - *FANTUZZI Giovanni;*
 - *FARRIS Luigi;*
 - *FORNARA Angelo;*
 - *GIORGI Fulvio;*
 - *GIROTTI Raffaele;*
 - *GOLINELLI Gino;*
 - *LANFRANCHI Mario;*
 - *LUCHINI Lucio;*
 - *MASSA Giordano;*
 - *MATTEI Enrico;*
 - *MELLA Aldo;*
 - *MERCANTE Ugo;*
 - *MONTI Attila;*
 - *NATALI Dario;*
 - *NATALI Domenico;*
 - *NEMBROT' Aldo;*
 - *PAGANO Gino;*
 - *PAULETTI Pietro;*
 - *PICUTTI Ettore;*
 - *PRESOTTO Cirillo;*
 - *RAGNI Italo;*
 - *RATTI Giuseppe;*
 - *SEMMOLA Eugenio;*
 - *SERNIA Antonio;*
 - *ZANMATTI Carlo;*

- » *ZILETTI Raffaele;*
avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);
- 6. *BADA Giuseppe* – dipendente di ANIC S.p.A. dall'aprile 1961 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, SEFFARA S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1994, FRENE S.r.l. dal luglio 1994 all'ottobre 1997, ed ENICHEM S.p.A. dal novembre 1997 al marzo 1998, con mansioni di manutentore meccanico – l'insorgenza di placche pleuriche calcifiche bilaterali e di bronco pneumopatia cronica ostruttiva, con diagnosi in date 14 febbraio 2009, le prime, e 31 luglio 2008, la seconda, e la successiva morte in conseguenza di tali malattie in data 22 aprile 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:
 - » *BOCCAZZI Paolo;*
 - » *BURRAI Alberto;*
 - » *CAGLIARI Gabriele;*
 - » *CEFIS Eugenia;*
 - » *D'AMELIO Camillo;*
 - » *DEL BUE Annibale;*
 - » *DOMPE' Mariano;*
 - » *FANTUZZI Giovanni;*
 - » *FARRIS Luigi;*
 - » *FORNARA Angelo;*
 - » *GIORGI Fulvio;*
 - » *GIROTTI Raffaele;*
 - » *GOLINELLI Gino;*
 - » *LANFRANCHI Mario;*
 - » *LUCHINI Lucio;*
 - » *MASSA Giordano;*
 - » *MATTEI Enrico;*
 - » *MELLA Aldo;*
 - » *MERCANTE Ugo;*
 - » *MONTI Attila;*
 - » *NATALI Dario;*
 - » *NATALI Domenico;*
 - » *NEMBROT Aldo;*
 - » *PAGANO Gino;*
 - » *PAULETTI Pietro;*
 - » *PICUTTI Ettore;*
 - » *PRESOTTO Cirillo;*
 - » *RAGNI Italo;*
 - » *RATTI Giuseppe;*

- ✓ *SERNIA Antonio;*
- ✓ *ZANMATTI Carlo;*
- ✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

7. *omissis³*

8. *omissis⁴*;

9. *omissis⁵*

10. *SARISANI Marcello* — dipendente di ANIC S.p.A. dal settembre 1963 al luglio 1985, ed ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al dicembre 1987, con mansioni di manutentore, carpentiere, tubista e metallizzatore — l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epitelioide, con diagnosi in data 5 giugno 2012 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 9 dicembre 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BOCCAZZI Paolo;*
- ✓ *BURRAI Alberto;*
- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *CEFIS Eugenio;*
- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*
- ✓ *DOMPE' Mariano;*
- ✓ *FANTUZZI Giovanni;*
- ✓ *FARRIS Luigi;*
- ✓ *FORNARA Angelo;*
- ✓ *GIORGI Fulvio;*
- ✓ *GIROTTI Raffaele;*
- ✓ *GOLINELLI Gino;*
- ✓ *LANFRANCHI Mario;*
- ✓ *LUCHINI Lucio;*
- ✓ *MASSA Giordano;*
- ✓ *MELLA Aldo;*
- ✓ *MERCANTE Ugo;*
- ✓ *MONTI Attila;*
- ✓ *NATALI Dario;*
- ✓ *NATALI Domenico;*
- ✓ *NEMBROTT Aldo;*

v. nota sub 2)

v. nota sub 2)

- *PAGANO Giacomo;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

11. *omissis⁴*

12. *BERTI Antonio - dipendente di ANIC S.p.A. dal settembre 1957 al dicembre 1981, ed ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dal gennaio 1982 al dicembre 1983, con mansioni di manutentore e di analista - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno sarcomatoides, con diagnosi in data 5 febbraio 2007, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 23 maggio 2007. Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Alda;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MOLDARI Giovanni;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROTAldo;*

⁴ (v. nota sub 2)

- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PISACANE Carlo;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

13. *BERTI Olindo* – dipendente di ANIC S.p.A. dal novembre 1959 al febbraio 1980, con mansioni di saldatore, ENICHEM ANIC S.p.A. dal marzo 1980 al gennaio 1990, ed ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal gennaio 1990 al dicembre 1990, con mansioni di saldatore – *L'insorgenza di piacche pleuriche bilaterali e di mesotelioma pleurico maligno, con diagnosi in date prossime al 7 novembre 2012, le prime, ed al 2 febbraio 2012, il secondo, e la successiva morte in conseguenza di tale ultima malattia in data 23 marzo 2013. Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*

- » *PICUTTI Ettore;*
- » *PRESOTTO Cirillo;*
- » *RAGNI Italo;*
- » *RATTI Giuseppe;*
- » *SERNIA Antonio;*
- » *ZANMATTI Carlo;*
- » *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

14. *BASULLI Arnaldo - dipendente di ANIC S.p.A. dal settembre 1957 al dicembre 1981, ENOXY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al luglio 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dall'agosto 1983 al giugno 1984, ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dal luglio 1984 all'ottobre 1990, ed ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al marzo 1991, con mansioni di capo squadra preparazione ingredienti, reazione e finitura - l'insorgenza di placche pleuriche bilaterali calcifiche e di asbestosi, con diagnosi in data 20 aprile 2006, le prime, e nel corso dell'anno 2013, la seconda (malattie connotate da successivi e rilevanti aggravamenti, diagnosticati in data prossima al 9 maggio 2013). Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- » *AUTUORI Liborio;*
- » *BURRAI Alberto;*
- » *CAGLIARI Gabriele;*
- » *CATANZARITI Antonio;*
- » *CEFIS Eugenio;*
- » *CROSSAN Alex;*
- » *D'AMELIO Camillo;*
- » *DEL BUE Ambra;*
- » *DOMPE' Mariano;*
- » *FARRIS Luigi;*
- » *FORNARA Angelo;*
- » *FRONZONI Ferruccio;*
- » *GIORGHI Fulvio;*
- » *GIROTTI Raffaele;*
- » *LANFRANCHI Mario;*
- » *LUCHINI Lucio;*
- » *MASSA Giordano;*
- » *MATTEI Enrico;*
- » *MELLI Aldo;*
- » *MERCANTE Ugo;*

- *MOLARI Giovanni;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NECCI Antonio Lorenzo;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PISACANE Carlo;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMLA Eugenio;*
- *TRAPASSO Ualo;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona omissa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

15. *BOBBA Libero* – dipendente di ANIC S.p.A. dall'anno 1959 al dicembre 1982, con mansioni di addetto alle apparecchiature e di meccanico – l'insorgenza di pleochi pleuriche e di mesotelioma pleurico maligno epithelioid, con diagnosi in data 5 maggio 2006, e la successiva morte in conseguenza di tale ultima malattia in data 14 dicembre 2006. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Cantillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*

- » *NATALI Dario;*
- » *NATALI Domenico;*
- » *NEMBROT Aldo;*
- » *PAGANO Gino;*
- » *PAULETTI Pietro;*
- » *PICUTTI Ettore;*
- » *PRESOTTO Cirillo;*
- » *RAGNI Italo;*
- » *RATTI Giuseppe;*
- » *SEMOLA Eugenio;*
- » *ZANMATTI Carlo;*
- » *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in italiano (o più) delle società per le quali la persona inglese ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

16. *BOLOGNESI Gian Franco* - dipendente di ANIC S.p.A. dal febbraio 1958 al dicembre 1981, ENOXY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al giugno 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dal giugno 1983 al settembre 1986, ENICHEM BASE S.p.A. dall'ottobre 1986 all'ottobre 1987, ENICHEM ANIC S.p.A. dal novembre 1987 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'aprile 1991, ed ENICHEM ANIC S.r.l. dall'aprile 1991 al giugno 1992, con mansioni di elettricista a manutenzione strumentale - l'insorgenza di pleurite pleurica bilaterali, di asbestosi e di mesotelioma pleurico maligno epithelioid, con diagnosi in data 21 febbraio 2005, le prime due, e 13 aprile 2009, il terzo, e la successiva morte in conseguenza di tale ultima malattia in data 8 luglio 2013. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- » *AUTUORI Liborio;*
- » *BOCCAZZI Paolo;*
- » *BURRAI Alberto;*
- » *CAGLIARI Gabriele;*
- » *CATANZARITI Antonio;*
- » *CEFIS Eugenio;*
- » *COLUTTI Marcello;*
- » *CROSSAN Alex;*
- » *D'AMELIO Camillo;*
- » *DEL BUE Annibale;*
- » *DOMPE' Mariemo;*
- » *FARRIS Luigi;*
- » *FORNARA Angelo;*
- » *FRONZONI Ferruccio;*
- » *GIORGI Fulvio;*
- » *GIROTTI Raffaele;*

- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MOLARI Giovanni;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Daria;*
- *NATALI Domenico;*
- *NECCI Antonio Lorenzo;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PASCARELLI Salvatore;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*
- *SERNIA Antonio;*
- *TRAPASSO Italo;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

17. *BOMBARDINI Lorenza - coniuga di BARTOLINI Romano, dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1957 al luglio 1985, ed ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, con mansioni di operaio manutentore meccanico e tornitore, la quale quotidianamente svolgeva attività di casalinga, occupandosi, tra l'altro, della pulizia, del lavaggio e della stiratura di tutti i capi da lavoro utilizzati dal marito presso tali ultime società - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epithelioido, con diagnosi in data 24 novembre 2003, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 19 marzo 2004. Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*

- 5. *DEL BUE Annibale;*
- 6. *DOMPE' Mariano;*
- 7. *FANTUZZI Giovanni;*
- 8. *FARRIS Luigi;*
- 9. *FORNARA Angelo;*
- 10. *GIORGJ Fulvio;*
- 11. *GIROTTI Raffaele;*
- 12. *GOLINELLI Gino;*
- 13. *LANFRANCHI Mario;*
- 14. *LUCHINI Lucio;*
- 15. *MATTEI Enrico;*
- 16. *MELLA Aldo;*
- 17. *MERCANTE Ugo;*
- 18. *MONTI Attilio;*
- 19. *NATALI Dario;*
- 20. *NATALI Domenico;*
- 21. *NEMBROT Aldo;*
- 22. *PAULETTI Pietro;*
- 23. *PICUTTI Ettore;*
- 24. *PRESOTTO Cirillo;*
- 25. *RAGNI Italo;*
- 26. *RATTI Giuseppe;*
- 27. *SEMMOLA Eugenio;*
- 28. *SERNIA Antonio;*
- 29. *ZANMATTI Carlo;*
- 30. *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali il coniuge della persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

18. *amissis⁷*

19. *CALANDRINI Roberto* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dal gennaio 1974 al luglio 1985, *ENICHEM ANIC S.p.A.* dal luglio 1985 al luglio 1990, *ENIMONT ANIC S.r.l.* dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, *ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.* dal novembre 1990 al giugno 1991, ed *ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.* dal giugno 1991 all'agosto 1993, con mansioni di operaio locomotorista e imbragatore - l'insorgenza di placche pleuriche calcifiche, con diagnosi avvenuta nei primi mesi dell'anno 2010, divento imputabile, rispettivamente, a:

- *BOCCHETTI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*

- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*
- ✓ *DOMPE' Mariano;*
- ✓ *FANTUZZI Giovanni;*
- ✓ *FARRIS Luigi;*
- ✓ *GIORGI Fulvio;*
- ✓ *GOLINELLI Gino;*
- ✓ *LANFRANCHI Mario;*
- ✓ *LUCHINI Lucio;*
- ✓ *MASSA Giordano;*
- ✓ *MELLA Aldo;*
- ✓ *MONTI Attilio;*
- ✓ *NATALI Dario;*
- ✓ *NATALI Domenico;*
- ✓ *PAGANO Gino;*
- ✓ *PAULETTI Pietro;*
- ✓ *PICUTTI Ettore;*
- ✓ *RAGNI Italo;*
- ✓ *RATTI Giuseppe;*
- ✓ *SERNIA Antonio;*
- ✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

20. *omissis⁸*

21. *omissis⁹*

22. *CAVASSI Riccardo* – dipendente di ANIC S.p.A. dall'anno 1962 al dicembre 1984, con mansioni di manutentore meccanico e saldatore – l'insorgenza di piacche pleuriche bilaterali e di asbestosi, con diagnosi iniziale in data prossima al 8 luglio 2006 (malattie connotate da successivi e rilevanti aggravamenti, diagnosticate in date 9 maggio 2006, 12 novembre 2008 e, da ultimo, in data prossima al 5 settembre 2013), e la successiva morte in conseguenza di tali malattie in data 30 settembre 2013. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BURRAL Alberto;*
- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *CEFIS Eugenio;*
- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*

⁸ nota sub 2)

⁹ nota sub 1)

¹⁰ nota sub 2)

✓ *COMPÈ Mariano;*
✓ *FANTUZZI Giovanni;*
✓ *FARRIS Luigi;*
✓ *FORNARA Angelo;*
✓ *GIORGI Fulvio;*
✓ *GIROTTI Raffaele;*
✓ *GOLINELLI Gino;*
✓ *LANFRANCHI Mario;*
✓ *LUCHINI Lucio;*
✓ *MASSA Giordano;*
✓ *MATTEI Enrico;*
✓ *MELLA Aldo;*
✓ *MERCANTE Ugo;*
✓ *MONTI Attila;*
✓ *NATALI Dario;*
✓ *NATALI Domenico;*
✓ *NEMBROT Aldo;*
✓ *PAGANO Gino;*
✓ *PAULETTI Pietro;*
✓ *PICUTTI Ettore;*
✓ *PRESOTTO Cirillo;*
✓ *RAGNI Italo;*
✓ *RATTI Giuseppe;*
✓ *SERNIA Antonia;*
✓ *ZANMATTI Carlo;*
✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

13. *CICOGNANI Luciano* - dipendente di ANIC S.p.A. dal settembre 1961 al dicembre 1981, ENOXY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al luglio 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dall'agosto 1983 al giugno 1984, ed ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dal luglio 1984 all'ottobre 1990, ed ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al dicembre 1990, con mansioni di operario addetto alle apparecchiature e di operatore di impianto a finitura - l'insorgenza di piacche pleuriche bilaterali calcifiche e di nuzi molteplici pleurico-maligno bifasico (epitelioide e sarcomatoide), con diagnosi in data 3 luglio 2006, e la successiva morte in conseguenza di tale ultima malattia in data 14 luglio 2007. Evento imputabile, rispettivamente, a:

✓ *ALBONICO Enrico;*
✓ *ALTIORI Liborio;*

- o *BURRAI Alberto;*
- o *CAGLIARI Gabriele;*
- o *CATANZARITI Antonio;*
- o *CEFIS Eugenio;*
- o *COLITTI Marcello;*
- o *CROSSAN Alex;*
- o *D'AMELIO Camillo;*
- o *DEL BUE Annibale;*
- o *DOMPE' Mariano;*
- o *FARRIS Luigi;*
- o *FORNARA Angelo;*
- o *FRONZONI Ferruccio;*
- o *GIORGI Fulvio;*
- o *GIROTTI Raffaele;*
- o *LANFRANCHI Mario;*
- o *LUCHINI Lucio;*
- o *MASSA Giordano;*
- o *MATTEI Enrico;*
- o *MELLA Aldo;*
- o *MERCANTE Ugo;*
- o *MOLARI Giovanni;*
- o *MORTARA Armando;*
- o *NATALI Dario;*
- o *NATALI Domenico;*
- o *NECCI Antonio Lorenzo;*
- o *NEMBROT Aldo;*
- o *PAGANO Gino;*
- o *PAULETTI Pietro;*
- o *PICUTTI Ettore;*
- o *PRESOTTO Cirillo;*
- o *RAGNI Italo;*
- o *RATTI Giuseppe;*
- o *TRAPASSO Italo;*
- o *ZANMATTI Carlo;*
- o *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona oveva ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e o in epoca precedente);

24. *CIMATTI Loris - dipendente di ANIC S.p.A. dal giugno 1973 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al dicembre 1996, ENICHEM S.p.A. dal gennaio 1997 al dicembre 2000, con mansioni di operario manutentore meccanico - L'insorgenza di neoplasia pleurica maligna, con diagnosi in data prossima al 22 febbraio 2011, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 22 dicembre 2011. Evento imputabile, rispettivamente, a:*

- ✓ BOCCAZZI Paolo;
- ✓ BURRAI Alberto;
- ✓ CAGLIARI Gabriele;
- ✓ D'AMELIO Camillo;
- ✓ DEL BUE Annibale;
- ✓ DOMPE' Mariano;
- ✓ FANTUZZI Giovanni;
- ✓ FARRIS Luigi;
- ✓ GIORGI Fulvio;
- ✓ GOLINELLI Gino;
- ✓ LANFRANCHI Mario;
- ✓ LUCHINI Lucio;
- ✓ MASSA Giordano;
- ✓ MELLA Aldo;
- ✓ MONTI Attilio;
- ✓ NATALI Dario;
- ✓ NATALI Domenico;
- ✓ PAGANO Gino;
- ✓ PAULETTI Pietro;
- ✓ PICUTTI Ettore;
- ✓ RAGNI Italo;
- ✓ RATTI Giuseppe;
- ✓ SERNIA Antonio;
- ✓ ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in tuttora (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso il svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

25. CORELLI Silvia - dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1957 al dicembre 1981, ENOXY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al luglio 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dall'agosto 1983 al giugno 1984, ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dal luglio 1984 all'ottobre 1989, ENICHEM ANIC S.p.A. dal novembre 1989 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 all'aprile 1993, con mansioni di operaio manutentore elettrico - l'insorgenza di placche pleuriche calcifiche bilaterali e di carcinoma neuroendocrino del polmone destro, * e successiva morte in data 10/9/2014 con diagnosi in data prossima al 5 novembre 2008.

* Capo d'imputazione così integrato dal P.M. all'udienza del 16.1.2015

Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ALBONICO Enrico;
- AUTUORI Liborio;
- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CATANZARITI Antonio;
- CEFIS Eugenio;
- COLITTI Marcello;
- CROSSAN Alex;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- FRONZONI Ferruccio;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- LANFRANCHI Maria;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MOLARI Giovanni;
- MORTARA Armando;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NECCI Antonio Lorenzo;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;

- ✓ *PAULETTI* Pietro;
- ✓ *PICUTTI* Ettore;
- ✓ *PRESOTTO* Cirillo;
- ✓ *RAGNI* Italo;
- ✓ *RATTI* Giuseppa;
- ✓ *SEMMOGLIA* Eugenio;
- ✓ *TRAPASSO* Italo;
- ✓ *ZANMATTI* Carlo;
- ✓ *ZILETTI* Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente):

26. *omissis*¹⁰

27. *omissis*¹¹

28. *omissis*¹²

29. *omissis*¹³

30. *omissis*¹⁴

31. *DIONISI* Augusto - dipendente di *ANIC S.p.A.* dal novembre 1961 al dicembre 1982, *ANIC AGRICOLTURA S.p.A.* dal gennaio 1983 al marzo 1985, ed *ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.* dall'aprile 1985 al gennaio 1993, con mansioni di meccanico di area - l'insorgenza di bronco *panumopada* cronica ostruttiva e di *adenocarcinoma* primitivamente polmonare, bilaterale, con diagnosi nell'anno 2006, per la prima, ed in data prossima al 3 giugno 2010, il secondo, e la successiva morte in conseguenza di tali malattie in data 18 novembre 2011. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BOCCAZZI* Paolo;
- ✓ *BURGIO* Francesco;
- ✓ *BURRAI* Alberto;
- ✓ *CAGLIARI* Gabriele;
- ✓ *CEFIS* Eugenio;
- ✓ *D'AMELIO* Camillo;
- ✓ *DAYOLIO MARANI* Ruggero;
- ✓ *DEL BUE* Annibale;
- ✓ *DOMPE'* Mariano;

¹⁰ nota sub 1)

¹¹ nota sub 2)

¹² nota sub ..)

¹³ nota sub 3)

¹⁴ nota sub 7)

- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GUERRERA Alessandro;*
- *LANFRANCHI Maria;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *VISIOLI Paola;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

*avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);*

32. *FABBRI TROVANELLI Virgilio* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'anno 1957
all'anno 1983, con mansioni di operaio addetto alla manutenzione di macchinari ed
impianti, e di fuochista - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epitheliodo,
con diagnosi in data prossima al 9 gennaio 1998, e la successiva morte in
conseguenza di tale malattia in data 28 agosto 2005. Evento imputabile,
rispettivamente, a:

- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Marzio;*
- *FANTIZZI Giovanni;*
- *FARRIS Luigi;*

- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Maria;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Anna;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricovero le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in tutta (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

33. *omissis¹⁵*

34. *omissis¹⁶*

35. FARFANETI Giancarlo - dipendente di ANIC S.p.A. dal febbraio 1958 al luglio 1983, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ed ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al febbraio 1992, con mansioni di operatore e quadrista separazione, distillazione, reazione e purificazione. L'insorgenza di asbestosi e di piacche pleuriche bilaterali calcifiche, con diagnosi in data 5 giugno 2011. Evento imputabile, rispettivamente,

a)

- BOCCHIZZI Paolo;
- BURRI Alberto;

1. 1996 (and 2)
2. 1996 (and 2)

- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *CEFIS Eugenio;*
- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*
- ✓ *DOMPE' Mariano;*
- ✓ *FANTUZZI Giovanni;*
- ✓ *FARRIS Luigi;*
- ✓ *FORNARA Angelo;*
- ✓ *GIORGI Fulvio;*
- ✓ *GIROTTI Raffaele;*
- ✓ *GOLINELLI Gino;*
- ✓ *LANFRANCHI Mario;*
- ✓ *LUCHINI Lucio;*
- ✓ *MASSA Giordano;*
- ✓ *MATTEI Enrico;*
- ✓ *MELLA Aldo;*
- ✓ *MERCANTE Ugo;*
- ✓ *MONTI Attilio;*
- ✓ *NATALI Dario;*
- ✓ *NATALI Domenico;*
- ✓ *NEMBROT Aldo;*
- ✓ *PAGANO Gino;*
- ✓ *PAULETTI Pietro;*
- ✓ *PICUTTI Ettore;*
- ✓ *PRESOTTO Ciro;*
- ✓ *RAGNI Italo;*
- ✓ *RATTI Giuseppe;*
- ✓ *SEMMOLA Eugenio;*
- ✓ *SERNIA Antonio;*
- ✓ *ZANMATTI Carlo;*
- ✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

36. *FILIPPONE Mario Franco* - dipendente di ANIC S.p.A. dal dicembre 1958 al novembre 1983, con mansioni di quadrista caldata e turbine - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi in data 7 febbraio 2009 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 29 agosto 2010. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BURRAL Alberto;*
- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *CEFIS Eugenio;*

- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Murkano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GOLINELLI Gino;
- LANFRANCHI Maria;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MONTI Attila;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Piero;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Cirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SEMMOLA Eugenio;
- SERNIA Antonio;
- ZANMATTI Carlo;
- ZILETTI Raffaele;

*avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
qualuna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima o in epoca precedente):*

38. FORMISANO Enrico - dipendente di ANIC S.p.A. dal gennaio 1959 al dicembre 1982, ANIC AGRICOLTURA S.p.A. dal gennaio 1983 al marzo 1985, ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. dal marzo 1985 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ed ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al dicembre 1990, con mansioni di operaio, quadrista e capo turno caldaie, turbine e forni - l'insorgenza di placche pleuriche calcifiche bilaterali, di asbestosi e di adenocarcinoma polmonare, con diagnosi in data 30 ottobre 2001, le prime, 26 maggio 2007, la seconda, 23 maggio 2012, la terza, e la successiva morte in conseguenza di tali malattie in data 3 giugno 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paolo;
- BURGIO Francesco;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DAVOLIO MARANI Ruggero;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GUERRERA Alessandro;
- LANFRANCHI Mario;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MONTI Attilio;
- MORTARA Armando;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Chirillo;
- RAGNI Ralo;
- RAITI Giuseppe;

- » SEMMOLI Eugenio;
- » SERNIA Antonio;
- » VISIONI Paolo;
- » ZANMATTI Carlo;
- » ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona omissa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente):

39. *omissis*¹⁸

40. *omissis*¹⁹

41. *GASPERINI Benito* - dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1957 al luglio 1985, e di ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al giugno 1988, con mansioni di addetto alla ricezione, spedizione e movimentazione di materiali e prodotti - l'insorgenza di mesotelioma maligno sarcomatoide, con diagnosi in data 12 ottobre 2012 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 12 maggio 2013.

Evento imputabile, rispettivamente, a:

- » BOCCAZZI Paolo;
- » BURRAI Alberto;
- » CAGLIARI Gabriele;
- » CEFIS Eugenio;
- » D'AMELIO Camillo;
- » DEL BUE Annibale;
- » DOMPE' Mariano;
- » FANTUZZI Giovanni;
- » FARRIS Luigi;
- » FORNARA Angelo;
- » GIORGI Fulvio;
- » GIROTTI Raffaele;
- » GOLINELLI Gino;
- » LANFRANCHI Mario;
- » LUCHINI Lucio;
- » MASSA Giordano;
- » MATTEI Enrico;
- » MELLA Aldo;
- » MERCANTE Ugo;
- » MONTI Anila;
- » NATALI Dario;
- » NATALI Domenico;
- » NEMBROT Aldo;
- » PAGNO Chio;

¹⁸ c. 1000 sub 2)

¹⁹ c. 1000 sub 1)

- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Cirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SEMMOLA Eugenio;
- SERNIA Antonio;
- ZANMATTI Carlo;
- ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

42. *omissis²⁰*

43. *omissis²¹*

44. *omissis²²*

45. GUARDIGLI Verardo - dipendente di ANIC S.p.A. dal febbraio 1958 al luglio 1985, ed ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio al dicembre 1988, con mansioni di strumentista, tecnico manutenzione e tecnico coordinatore - l'insorgenza di mesotelioma pleurico-maligno epiteliale, con diagnosi in data 23 settembre 2010 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 25 luglio 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paola;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GOLINELLI Gino;
- LANFRANCHI Maria;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;

²⁰ v. nota sub 2)

²¹

²² v. nota sub 2)

- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MONTI Anila;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenica;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Cirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SEMMOLA Eugenio;
- SERNIA Amonto;
- ZANMATTI Carlo;
- ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in calma (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

46. *entitasis*²³

47. LEONI Carlo – dipendente di ANIC S.p.A. dal marzo 1982 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.r.l. dal luglio 1985 al luglio 1990, di ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto all'ottobre 1990, di ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, e di ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al dicembre 1994, con mansioni di manutentore meccanico – l'insorgenza di mesotelioma pleurico epiteliale, con diagnosi nel novembre 2009 e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 16 gennaio 2011. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARO Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;

v. nota sub 2)

- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

48. *LODOLI Antonio* -- dipendente di *ANIC S.p.A.* dal febbraio 1958 al luglio 1985, *ENICHEM ANIC S.p.A.* dal luglio 1985 al luglio 1990, *ENIMONT ANIC S.r.l.* dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, *ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.* dal novembre 1990 al giugno 1991, ed *ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.* dal giugno 1991 all'aprile 1993, con mansioni di imbragatore e gruista -- l'insorgenza di placche pleuriche bilaterale calcifiche, con diagnosi in data 17 ottobre 2009. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FANTUZZI Giovanni;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARÀ Angelo;*

- » *GIORGI Fulvio;*
- » *GIROTTI Raffaele;*
- » *GIOLINELLI Giac.*
- » *LANFRANCHI Mario;*
- » *LUCHINI Lucio;*
- » *MASSA Giordano;*
- » *MATTEI Enrico;*
- » *MELLA Aldo;*
- » *MERCANTE Ugo;*
- » *MONTI Attila;*
- » *NATALI Dario;*
- » *NATALI Domenico;*
- » *NEMBROT Aldo;*
- » *PAGANO Gino;*
- » *PAULETTI Piero;*
- » *PICUTTI Ennio;*
- » *PRESOTTO Cirillo;*
- » *RAGNI Italo;*
- » *RATTI Giuseppe;*
- » *SEMMOLA Eugenio;*
- » *SERNIA Antonio;*
- » *ZANMATTI Carlo;*
- » *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
salvo (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

49. *MALFORA Benito* - dipendente di ANIC S.p.A. dall'aprile 1962 al luglio
1985, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l.
dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre
1990 al giugno 1991, ed ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al
dicembre 1991, con mansioni di manutenitore meccanico, addetto alle
apparecchiature, compressorista e meccanico macchine - l'insorgenza di asbestosi
e di piacche pleuriche, con diagnosi in data prossima al 4 luglio 2003. Evento
imputabile, rispettivamente, a:

- » *BOCCAZZI Paolo;*
- » *BURRAI Alberto;*
- » *CAGLIERI Gabriele;*
- » *CEFIS Eugenio;*
- » *D'AMELIO Camillo;*
- » *DEL DUE Ambiale;*
- » *DOMPE' Mariano;*
- » *FANTUZZI Giovanni;*

- *PARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attila;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medestimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

50. *MALTONI Alfredo* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dal maggio 1959 al marzo 1985, con mansioni di manutentore meccanico, carpentiere, saldatore, tubista - l'insorgenza di mesotilloma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi in data 22 maggio 2009, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 24 dicembre 2009. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Martano;*
- *FANTUZZI Giovanni;*
- *PARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*

- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attilio;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

51. *omissis³⁴*

52. *MEZZOGORI Giuseppe* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'anno 1969 al luglio 1983, ed *ENICHEM ANIC S.p.A.* dal luglio 1983 all'anno 1991, con mansioni di manutenitore - l'insorgenza di bronco pururopatia cronica ostruttiva e di asbestosi, con diagnosi avvenuta nella seconda metà dell'anno 1988, e la successiva morte in conseguenza di tali malattie in data 15 settembre 2003. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BL E Annibale;*
- *COMPETI Mariano;*

• *FANTUZZI Giovanni;*
• *FARRIS Luigi;*
• *FORNARA Angelo;*
• *GIORGI Fulvio;*
• *GIROTTI Raffaele;*
• *GOLINELLI Gino;*
• *LANFRANCHI Mario;*
• *LUCHINI Lucio;*
• *MASSA Giordano;*
• *MELLA Aldo;*
• *MONTI Anna;*
• *NATALI Dario;*
• *NATALI Domenico;*
• *NEMBROT Aldo;*
• *PAGANO Gino;*
• *PAULETTI Pietro;*
• *PICUTTI Ettore;*
• *PRESOTTO Cirillo;*
• *RAGNI Italo;*
• *RATTI Giuseppe;*
• *SERNIA Antonio;*
• *ZILETTI Raffaele;*

*avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
tutta (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tali ultime e/o in epoca precedente);*

53. *omissis²⁵*

54. *MONGARDI Giovanni* - dipendente di *ANC S.p.A.* dall'anno 1957 all'anno
1983, *ENICHEM SINTESI S.p.A.* dall'anno 1983 all'anno 1984, ed *ENICHEM
SYNTHESIS S.p.A.* dall'anno 1984 all'anno 1988, con mansioni di operatore
evaporazione, addetto alle elettropompe, alla distillazione ed alla preparazione
ingredienti, operatore idrogenazione e disidratazione-lavaggi - l'insorgenza di
piacche pleuriche, di bronco pneumopatia cronica ostruttiva e di fibrosi
polmonare interstiziale, con diagnosi in data prossima al 17 marzo 2003, la prima,
al 10 marzo 2005, la seconda, ed al primo semestre dell'anno 2013, la terza
(malattie conosciute da successivi e rilevanti aggravamenti, diagnosticati in date
prossime al 4 aprile 2007, 8 maggio 2008, 16 settembre 2009, 9 agosto 2012 e nel
corso del primo semestre dell'anno 2013). Evento imputabile, rispettivamente, a:
• *BURRAI Alberto;*
• *CAGLIARI Gabriele;*
• *CITTINI Luigi;*

CEFIS Eugenio;
D'AMELIO Camillo;
DEL BUE Annibale;
DOMPE' Marianno;
FANTUZZI Giovanni;
FARRIS Luigi;
FORNARA Angelo;
GIORGI Fulvio;
GIROTTI Raffaele;
GOLINELLI Gino;
LANFRANCHI Mario;
LUCHINI Lucio;
MASSA Giordano;
MATTEI Enrico;
MELLA Aldo;
MERCANTE Ugo;
MONTI Attila;
NATAU Dario;
NATALI Domenico;
NEMBROT Aldo;
PAGANO Gino;
PASSINO Roberto;
PAULETTI Pietro;
PICUTTI Ettore;
PRESOTTO Cirillo;
RAGNI Italo;
RATTI Giuseppe;
SEMOLA Eugenio;
SERNIA Antonio;
ZANMATTI Carlo;
ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
tutuna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

35. *omissis*¹⁶

36. *omissis*¹⁷

57. *PARI Romano* - dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1957 al luglio 1985, di ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, di ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, di ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, e di ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 all'aprile 1993, con mansioni di addetto e di quadrista al trattamento acque industriali - l'insorgenza di mesotelioma maligno epitelioide, con diagnosi in data 8 maggio 2013 - "cagionevolone altresì il decesso in data 14.11.2013" Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GOLINELLI Gino;
- LANFRANCHI Mario;
- LUCHINI Lucio;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MONTI Attila;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NEMBROT Aldo;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Cirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SEMMOLA Eugenio;
- SERNIA Antonio;
- ZANMATI Carlo;
- ZILETTI Raffaele;

** capo d'imputazione così integrato dal P.M. all'udienza del 10.12.2015

58. *PASSALACQUA Giuseppe* – dipendente di ANIC S.p.A. dall'aprile 1970 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.p.A. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al dicembre 1996, ENICHEM S.p.A. dal gennaio 1997 al dicembre 2001, e POLIMERI EUROPA S.p.A. dal gennaio 2002 al dicembre 2002, con mansioni di manutenzione edile e di addetto ai servizi – l'insorgenza di asbestosi e di piacche pleuriche, con diagnosi in data 21 luglio 2008. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ BOCCAZZI Paolo;
- ✓ SURREI Alberto;
- ✓ CAGLIARI Gabriele;
- ✓ CEFIS Eugenio;
- ✓ D'AMELIO Camillo;
- ✓ DEL BUE Annibale;
- ✓ DOMPE' Mariano;
- ✓ FANTUZZI Giovanni;
- ✓ FARRIS Luigi;
- ✓ FORNARA Angelo;
- ✓ GIORGI Fulvio;
- ✓ GIROTTI Raffaele;
- ✓ GOLINELLI Gino;
- ✓ LANFRANCHI Mario;
- ✓ LUCHINI Lucio;
- ✓ MASSA Giordano;
- ✓ MELLA Aldo;
- ✓ MONTI Anita;
- ✓ NATALI Dario;
- ✓ NATALI Domenico;
- ✓ PAGANO Gino;
- ✓ PAULETTI Pietro;
- ✓ PICUTTI Ezio;
- ✓ PREZOTTO Cirillo;
- ✓ RAGNI Italo;
- ✓ RATTI Giuseppe;
- ✓ SERNIA Antonia;
- ✓ ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in ultima (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e o in epoca precedente):

59. *PATUELLI Augusto* dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'ottobre 1971 al dicembre 1982, *ANIC AGRICOLTURA S.p.A.* dal gennaio 1983 al marzo 1985, ed *ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.* dal marzo 1985 al gennaio 1993, con la mansioni di addetto ai vagli, manutentore, carpentiere, saldatore, tubista - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epitelioide, con diagnosi in data 13 febbraio 2003, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 24 giugno 2004. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BURGIO Francesco;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DAVOLIO MARANI Ruggero;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GUERRERA Alessandro;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MELLA Aldo;*
- *MONTI Attilio;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Ralo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *VISIOLI Paolo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e o in epoca precedente);

60. PREZZI Alceo - dipendente di ANIC S.p.A. dal settembre 1957 al luglio 1985, ed ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al dicembre 1988, con mansioni di operatore gas e di strumentista - l'insorgenza di bronco pneumosospira cronica ostruttiva, di placche pleuriche calcifiche, di carcinoma epiteliale laringeo e di carcinoma polmonare con diagnosi, rispettivamente, in data 30 gennaio 2009, la prima, 20 gennaio 2009 le seconde, 5 marzo 2009, la terza, e 28 aprile 2010, l'ultima, e la successiva morte in conseguenza del carcinoma polmonare in data 18 febbraio 2013. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAS Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenia;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUS Annibale;
- DOMPE' Martano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GOLINELLI Gino;
- LANFRANCHI Mario;
- LUCHINI Lucio;
- MASSA Giordano;
- MATTEI Enrico;
- MELLA Aldo;
- MERCANTE Ugo;
- MONTI Attila;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- NEMBROT Aldo;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Cirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SEMMOLA Eugenio;
- SERRA Antonio;
- ZANNAZZI Carlo;
- ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona afferata ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima o in epoca precedente):

51. *omissis*²³

62. *PIRANI Tersilio* – dipendente di *ANIC S.p.A.* dal novembre 1958 al luglio 1985, *ENIMONT ANIC S.r.l.* dal luglio 1985 al dicembre 1986, ed *ECOFUEL S.p.A.* dal gennaio 1987 al dicembre 1987, con mansioni di quadrista e di operatore di impianto – l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epitelioido, con diagnosi in data 6 novembre 2002, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 4 gennaio 2006. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BOCCAZZI Paolo;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FANTUZZI Giovanni;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GOLINELLI Gino;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucia;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attila;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMMOLA Eugenio;*

²³ a testa sub 2)

- ✓ *SERNIA Antonio;*
- ✓ *ZANIMATTI Carlo;*
- ✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in
tutma (o più) delle società per le quali la persona interessata ha prestato la propria
attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente):

- 63. *omissis²⁹;*
- 64. *omissis³⁰;*
- 65. *REDA Benito* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dall'agosto 1960 al febbraio 1988,
ENICHEM ANIC S.p.A. dal marzo 1988 al luglio 1990, *ENIMONT ANIC S.r.l.*
dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ed *ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.* dal novembre
1990 all'aprile 1991, con mansioni di juochista, addetto e quadrista alle caldaie ed
alle turbine - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con
diagnosi in data 22 marzo 1999, e la successiva morte in conseguenza di tale
malattia in data 1 dicembre 2011. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BOCCAZZI Paolo;*
- ✓ *BURRALI Alberto;*
- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *CEFIS Eugenia;*
- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*
- ✓ *DOMPE' Mariano;*
- ✓ *FANTUZZI Giovanni;*
- ✓ *FARRIS Ludgi;*
- ✓ *FORNARA Angela;*
- ✓ *GIORGI Fulvio;*
- ✓ *GIROTTI Raffaele;*
- ✓ *GOLINELLI Gino;*
- ✓ *LANFRANCHI Mario;*
- ✓ *LUCHINI Lucio;*
- ✓ *MASSA Giordano;*
- ✓ *MATTEI Enrico;*
- ✓ *MELLA Aldo;*
- ✓ *MERCANTE Ugo;*
- ✓ *MONTI Attila;*
- ✓ *NATALI Dario;*
- ✓ *NATALI Domenico;*
- ✓ *NEMBROT Aldo;*
- ✓ *PAGANO Gino;*

²⁹ (voto solo 1)

³⁰ (voto solo 1)

- » PAULETTI Pietro;
- » PICUTTI Ettore;
- » PRESOTTO Cirillo;
- » RAGNI Italo;
- » RATTI Giuseppe;
- » SERNIA Antonio;
- » ZANMATTI Carlo;
- » ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

66. ROSSOLINI Enzo — dipendente di ANIC S.p.A. dal novembre 1959 all'aprile 1968, con mansioni di addetto sala pompe e operatore compressori — l'insorgenza di mesotelioma plurico maligno spirelliforme, con diagnosi in data 17 gennaio 2006. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- » CEFIS Eugenio;
- » DOMPE' Mariano;
- » FORNARA Angelo;
- » GIROTTI Raffaele;
- » LUCHINI Lucio;
- » MATTEI Enrico;
- » MERCANTE Ugo;
- » NEMBROT Aldo;
- » PAGANO Gino;
- » PAULETTI Pietro;
- » SEMMOLA Eugenio;
- » ZANMATTI Carlo;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

67. SACCHI Maurizio — dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1979 al dicembre 1979, SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. dal gennaio 1980 al dicembre 1981, ANIC S.p.A. dal mese di gennaio 1982 al mese di dicembre 1982, ANIC AGRICOLTURA S.p.A. dal gennaio 1983 al marzo 1985, ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. dall'aprile 1985 all'ottobre 1989, ENICHEM ANIC S.r.l. dal novembre 1989 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, SEFFARA S.r.l. dal novembre 1990 al settembre 1992, ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dall'ottobre 1992 al giugno 1994, FRENE S.r.l. dal luglio 1994 all'ottobre 1997, ENICHEM S.p.A. dal novembre 1997 al gennaio 2000, ed ENIPOWER S.p.A. dal febbraio 2000 al dicembre 2010, con mansioni di manutentore e di elettricista — l'insorgenza di placche pluripla bilaterali calcifiche, con diagnosi in data 18 novembre 2010. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- » BURGIO Francesco;
- » BURRAI Alberto;
- » CAGLIARI Gabriele;
- » CONVERSANO Giorgio;
- » D'AMELIO Camillo;
- » DAVOLIO MARANI Ruggero;
- » DOMPE' Mariano;
- » FARRIS Luigi;
- » GUERRERA Alessandro;
- » LANFRANCHI Maria;
- » MASSA Giordano;
- » MONTI Attila;
- » MORTARA Armando;
- » NATALI Dario;
- » NATALI Domenico;
- » NEMBROT Aida;
- » PIGA SERRA Giorgio;
- » RATTI Giuseppe;
- » VISIONI Paolo;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in tuttuna (o più) delle società per le quali la persona effusa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

- 68. omissis³¹;
- 69. omissis

- 70. SILVESTRI Quinto - dipendente di ANIC S.p.A. dall'anno 1964 all'anno 1985, ed ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 all'anno 1988, con mansioni di manutenitore meccanico - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi in data 23 agosto 2011, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 10 novembre 2012. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- » BOCCAZZI Paolo;
- » BURRAI Alberto;
- » CAGLIARI Gabriele;
- » CEPIS Eugenia;
- » D'AMELIO Camillo;
- » DEL BUE Annibale;
- » DOMPE' Mariano;
- » FANTUZZI Giovanni;
- » FARRIS Luigi;
- » FORNAROLA Angelina;

• GIORGI Fulvio;
• GIROTTI Raffaele;
• GOLINELLI Gino;
• LANFRANCHI Mario;
• LUCHINI Lucio;
• MASSA Giordano;
• MELLA Aldo;
• MERCANTE Ugo;
• MONTI Attila;
• NATALI Dario;
• NATALI Domenico;
• NEMBROT Aldo;
• PAGANO Gino;
• PAULETTI Piero;
• PICUTTI Ettore;
• PRESOTTO Cirillo;
• RAGNI Italo;
• RATTI Giuseppe;
• SERNIA Antonio;
• ZANMATTI Carlo;
• ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

71. STAFFA Sante è dipendente di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. dall'aprile 1959 al dicembre 1981, ENONY CHIMICA S.p.A. dal gennaio 1982 al luglio 1983, ENICHEM POLIMERI S.p.A. dall'agosto 1983 al settembre 1986, ENICHEM BASE S.p.A. dall'ottobre 1986 al novembre 1987, ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. dal novembre 1987 al novembre 1990, ed ENIMONT' ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al dicembre 1990, con mansioni di addetto a verifiche e collaudi - l'insorgenza di placche plenarie bivalvate calcifiche, con diagnosi in data 11 aprile 2008. Evento imputabile, rispettivamente, a:

• APPATATI Salvatore;
• AUTUORI Liborio;
• BURRAI Alberto;
• CATANZARITI Antonio;
• CEFIS Eugenio;
• COLITTI Marcello;
• CONVERSANO Giorgio;
• CROSSAN Alex;

- ✓ D'AMELIO Camilla;
- ✓ FORNARA Angelo;
- ✓ FRONZONI Ferruccio;
- ✓ GOLINELLI Gino;
- ✓ LANFRANCHI Mario;
- ✓ MOLARI Giovanni;
- ✓ MORTARA Armando;
- ✓ NATALI Domenico;
- ✓ NECCI Antonio Lorenzo;
- ✓ NEMBROT Aldo;
- ✓ PAGANO Gino;
- ✓ PASCARELLI Salvatore;
- ✓ PAULETTI Piero;
- ✓ PICA SERRA Giorgio;
- ✓ RATTI Giuseppe;
- ✓ SEMMOLA Eugenio;
- ✓ TRAPASSO halo;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in carica (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

72. TAROZZI Raffaele - dipendente di ANIC S.p.A. dal maggio 1971 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.r.l. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al dicembre 1996, ed ENICHEM S.p.A. dal gennaio 1997 al giugno 1999, con mansioni di strumentista - l'insorgenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliale, con diagnosi in data prossima al giugno 2010, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 23 gennaio 2011. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ BOCCAZZI Paolo;
- ✓ BURREI Alberto;
- ✓ CAGLIARI Gabriele;
- ✓ D'AMELIO Camillo;
- ✓ DEL BUK Annibale;
- ✓ DOMBÈ Mariano;
- ✓ FANTUZZI Giovanni;
- ✓ FARRIS Luigi;
- ✓ GIORGI Fulvio;
- ✓ GIROTTI Piaffale;
- ✓ GOLINELLI Gino;
- ✓ LANFRANCHI Mario;
- ✓ LUCHINI Lucio;

- MASSA Giordano;
- MELLA Aldo;
- MONTI Atila;
- NATALI Dario;
- NATALI Domenico;
- PAGANO Gino;
- PAULETTI Pietro;
- PICUTTI Ettore;
- PRESOTTO Chirillo;
- RAGNI Italo;
- RATTI Giuseppe;
- SERNIA Antonio;
- ZILETTI Raffaele;

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

73. VISANI Ivo - dipendente di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. dal settembre 1963 all'aprile 1965, ANIC S.p.A. dal maggio 1965 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.r.l. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al giugno 1991, ed ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. dal giugno 1991 al dicembre 1996, con mansioni di operatore e capo squadra, insacco, pipe rack e banchina - l'insorgenza di bronco pneumopatia cronica ostruttiva e di placche pleuriche bilaterali calcifiche, con diagnosi in date 6 giugno 2007, la prima, e 14 marzo 2007, la seconda (malattie connotate da successivi e rilevanti aggravamenti, diagnosticati in date al 24 giugno 2008, 9 luglio 2008, 22 agosto 2009 e 9 settembre 2009). Evento imputabile, rispettivamente, a:

- AFFATATI Salvatore;
- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Mariano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvio;
- GIROTTI Raffaele;
- GOLINELLI Gino;

- ✓ *LANFRANCHI Mario;*
- ✓ *LUCHINI Lucio;*
- ✓ *MASSA Giordano;*
- ✓ *MELLA Aldo;*
- ✓ *MERCANTE Ugo;*
- ✓ *MONTI Attila;*
- ✓ *NATALI Dario;*
- ✓ *NATALI Domenico;*
- ✓ *NEMBROT Aldo;*
- ✓ *PAGANO Gino;*
- ✓ *PAULETTI Pietro;*
- ✓ *PICUTTI Ettore;*
- ✓ *PRESOTTO Cirillo;*
- ✓ *RAGNI Italo;*
- ✓ *RATTI Giuseppe;*
- ✓ *SERNIA Antonio;*
- ✓ *ZANMATTI Carlo;*
- ✓ *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona ojessa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

74. *omissis⁴⁴;*

75. *ZAMBANCHI Remo* — dipendente di *ANIC S.p.A.* dal maggio 1971 al luglio 1985, *ENICHEM ANIC S.p.A.* dal luglio 1985 al luglio 1990, *ENIMONT ANIC S.r.l.* dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, *ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.* dal novembre 1990 al giugno 1991, *ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.* dal giugno 1991 al dicembre 1996, ed *ENICHEM S.p.A.* dal gennaio 1997 al giugno 1999, con mansioni di strumentista — l'insorgenza di meningioma pieurico maligno sarennatoide, con diagnosi in data 10 novembre 2004, e la successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 16 maggio 2005. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- ✓ *BOCCAZZI Paolo;*
- ✓ *BURRAI Alberto;*
- ✓ *CAGLIARI Gabriele;*
- ✓ *D'AMELIO Camillo;*
- ✓ *DEL BUE Annibale;*
- ✓ *DOMPE' Mariano;*
- ✓ *FANTUZZI Giovanni;*
- ✓ *FARRAS Luigi;*
- ✓ *GIORGI Fulvio;*
- ✓ *GIROTTI Raffaele;*

- 2 *GOLINELLI Gino;*
- 2 *LANFRANCHI Mario;*
- 2 *LUCHINI Lucio;*
- 2 *MASSA Giordano;*
- 2 *MELLA Aldo;*
- 2 *MONTI Attila;*
- 2 *NATALI Dario;*
- 2 *NATALI Domenico;*
- 2 *PAGANO Gino;*
- 2 *PAULETTI Pietro;*
- 2 *PICUTTI Ettore;*
- 2 *PRESOTTO Cirillo;*
- 2 *RAGNI Italo;*
- 2 *RATTI Giuseppe;*
- 2 *SERNIA Antonio;*
- 2 *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente).

Nella specie, i medesimi, ponendo in essere le condotte colpose sopra descritte ovvero, in estrema sintesi, omettendo

- 2 di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, del quale ultimo consentivano l'utilizzo nel petrochimico ravennate nei termini dianzi descritti nonostante l'estrema pericolosità dello stesso (cancerogeno certo per l'uomo),
- 2 di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale minerale,
- 2 di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale dell'inalazione di fibre di amianto,
- 2 di sostituire il citato minerale ed i relativi derivati con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analoga pericolosità e polverosità,
- 2 di adottare provvedimenti atti ad impedire o anche solo ridurre lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dotando neppure gli ambienti aziendali del petrochimico in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente, di sistemi e strumenti di aspirazione e di raccolta delle relative polveri,

- › di mantenere puliti i locali di lavoro (consentendo che gli "sfridi" di lavorazione restassero sui luoghi di lavoro per lungo tempo e non fornendo al personale che scope e palette per le operazioni di pulizia);
- › di effettuare in luoghi separati le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale (anziché negli stessi ambienti ed alla costante presenza di altri lavoratori);
- › di assegnare al personale armadi separati per indumenti privati ed indumenti da lavoro;
- › di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto anche dei conviventi dei lavoratori e delle persone addette alla pulizia;

facevano sì che tutte le citate persone offese venissero esposte quotidianamente e per anni a fibre di amianto e, conseguentemente, contraessero le insanabili malattie sopra specificate che, per numerose di loro, procuravano altresì la morte.

Con l'aggravante di cui all'art. 590, comma 3°, in relazione all'art. 583, comma 2°, n. 1, c.p. per aver procurato alle citate persone offese non decadute in conseguenza della/e patologia/e contratta/e, non soltanto l'indebolimento permanente dell'apparato respiratorio, ma anche una malattia certamente insanabile.

In Ravenna rispettivamente nelle date indicate in relazione a ciascuna delle persone offese.

...

2) Del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 449, in relazione all'art. 434, comma 1° e 2°, c.p. perché, in cooperazione tra loro, rispettivamente nelle qualità e con le condotte meglio descritte al capo che precede, cagionavano per colpa un disastro e comunque un grave danno alla pubblica incolumità.

In particolare per avere, nello stabilimento industriale denominato "Petrochimico" di Ravenna (insediamento composto da alcune decine di isole produttive, esteso su un'area di diversi chilometri quadrati ed in cui prestavano quotidianamente la loro attività lavorativa alcune migliaia di lavoratori, dipendenti sia della predetta azienda sia di ditte esterne), omesso:

- › di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, del quale ultimo consentivano l'utilizzo nel petrochimico ravennate nei termini descritti al superiore capo di imputazione, nonostante l'estrema pericolosità dello stesso (cancerogeno certo per l'uomo);
- › di fornire al personale dipendente e comunque operante presso lo stabilimento qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale minerale;

- di fornire al personale dipendente e comunque operante presso lo stabilimento qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale dall'inalazione di fibre di amianto;
- di sostituire il citato minerale ed i relativi derivati con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analoga pericolosità e polverosità;
- di adottare provvedimenti atti ad impedire o anche solo ridurre lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dotando neppure gli ambienti aziendali del petrochimico in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente, di sistemi e strumenti di aspirazione e di raccolta delle relative polveri;
- di mantenere puliti i locali di lavoro (consentendo che gli "sfridi" di lavorazione restassero sui luoghi di lavoro per lungo tempo e non fornendo al personale che scope e palette per le operazioni di pulizia);
- di effettuare in luoghi separati le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale (anziché negli stessi ambienti ed alla costante presenza di altri lavoratori);
- di assegnare al personale armadi separati per indumenti privati ed indumenti da lavoro;
- di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto anche dei conviventi dei lavoratori e delle persone addette alla pulizia;

e per aver così cagionato un disastro in quanto l'amianto veniva immesso in ambienti di lavoro ed in ambienti di vita privata su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo di vita e danneggiando la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (lavoratori e relativi familiari) e causando il decesso e la contrazione di gravi malattie nei confronti di un elevato numero di queste, fra cui, in particolare, quelle indicate al capo che precede (cui si rinvia per i dettagli).

Fatti commessi a Ravenna a partire dai primi anni '60.

- Capo d'imputazione riunito rep. n. 339/14:

1) Dei reati previsti e punibili dagli artt. 113, 589, comma 1°, 2° ed ultimo, e 590, comma 1°, 2°, 3° e 4°, in relazione all'art. 583, comma 2°, n. 1, c.p. perché, nello stabilimento industriale denominato "Petrochimico", posto sulla riva sinistra del canale Candiano di Ravenna, a circa 3 chilometri dalla Darsena di città ed a 7 chilometri da Porto Corsini, composto da circa 28 isole produttive (originariamente 20) – sedi di impianti di vario genere tra loro collegati (dalla centrale termoelettrica, destinata al fabbisogno energetico e di vapore dello stabilimento, agli impianti di cracking del metano per la produzione di acetilene ed idrogeno e di frazionamento dell'aria per produrre l'azoto, dagli impianti destinati alla lavorazione di tali ultime materie prime per la produzione di ulteriori derivati, quali gomme, ammoniaca e ad altri prodotti, a quelli ulteriormente rivolti alla lavorazione di taluni di questi nuovi prodotti per la realizzazione di ulteriori risultati finali, quali cementi e fertilizzanti) – nato come un unico insediamento in proprietà (e gestione) di ANIC S.p.A. e di SOCIETA' CHIMICA RAVENNA S.p.A., e successivamente passato, negli anni (e sino alla fine dell'anno 1985) in proprietà (e gestione) di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A., ENICHEM ANIC S.p.A., ENICHEM ELASTOMERI S.p.A., ENICHEM POLIMERI S.p.A., ENICHEM SINTESI S.p.A., ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A., ENOXY CHIMICA S.p.A.,

in cooperazione tra loro, rispettivamente nelle qualità:

BOCCAZZI Paolo, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 4 febbraio 1985 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A. e di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 24 luglio 1985 al 28 febbraio 1988 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi;

BURGIO Francesco, di Vice Presidente dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e di Vice Presidente dal 1 aprile 1985 al 4 gennaio 1988 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

BURRI Alberto, di Direttore di Stabilimento dal 1 gennaio 1978 al 17 maggio 1982 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 29 luglio 1983 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 14 agosto 1978 di SOCIETA' CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 24 luglio 1985 al 28 maggio 1986, di Presidente e di Amministratore Delegato dal 28 maggio 1986 al 28 maggio 1987 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato e di Presidente, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Amministratore Delegato dal 28 maggio 1987 al 30 ottobre 1989 e di Presidente dal 30 ottobre 1989 al 31 luglio 1990 per ENICHEM ANIC S.p.A.);

CAGLIARI Gabriele, di Direttore Generale dal 23 dicembre 1980 al 23 dicembre 1981 e di Amministratore Delegato dal 23 dicembre 1981 al 29 luglio 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo di assunzione della carica di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

CEFIS Eugenio, di Vice Presidente dall'anno 1957 al 15 gennaio 1962, di Presidente dal 15 gennaio 1962 al 30 aprile 1966 e dal 28 aprile 1969 al 30 aprile 1971 di ANIC S.p.A. e di Presidente dall'anno 1959 all'anno 1961 di SOCIETA' CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

D'AMELIO Camillo, di Vice Presidente dal 6 maggio 1971 al 20 aprile 1972 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 3 ottobre 1972 al 27 aprile 1973, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato dal 27 aprile 1973 al 10 maggio 1976 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione dal 28 marzo 1969 al 6 maggio 1971 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A.);

DAVOLIO MARANI Ruggero, di Direttore di stabilimento dal 17 febbraio 1983 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 1 aprile 1985 al 31 maggio 1990 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Gestione Fertilizzanti dal 14 agosto 1978 al 1 gennaio 1983 e di Responsabile Produzione Sali dal 14 luglio 1980 per ANIC S.p.A., e di Vice Direttore di Stabilimento dal 15 settembre 1988 per ENICHEM ANIC S.p.A.);

DEL BUE Annibale, di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

DOMPE' Giovanoni Mariano, di Responsabile Sezione Sanitaria dal 1 luglio 1958 e Responsabile Medicina ed Igiene del Lavoro dal 1 gennaio 1981 al 15 aprile 1982 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

FANTUZZI Giovanni, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 3 aprile 1983 al 3 febbraio 1985 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Responsabile Sezione Tecnica dal 20 luglio 1970 al 2 maggio 1974 per ANIC S.p.A.);

FARRIS Laizzi, di Responsabile Sicurezza Igiene del Lavoro e Protezione Ecologica dal 30 aprile 1979 al 15 aprile 1982 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Responsabile Produzione Ammoniaca dal 1 luglio 1958 al 1 settembre 1959 per ANIC S.p.A.);

FORNARA Angelo, di Vice Presidente dall'anno 1959 all'anno 1961 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Presidente dall'anno 1962 al 11 maggio 1970 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Direttore Generale dal 3 maggio 1961 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 14 luglio 1965 al 14 settembre 1967 di ANIC S.p.A., e di Vice Presidente dal 14 settembre 1967 al 18 settembre 1970 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato, Presidente e Vice Presidente, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

GIORGI Fulvio, di Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona allo stato non meglio potuta identificare);

GIROTTI Raffaele, di Vice Presidente dal 15 gennaio 1962 al 30 aprile 1966 di ANIC S.p.A., e di Presidente dal 30 aprile 1966 al 28 aprile 1969 e dal 30 aprile 1971 al 3 ottobre 1972 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

COLINELLI Giorgio, di Assistente del Direttore dal 8 aprile 1983 al 8 luglio 1984 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 9 luglio 1984 al 30 settembre 1986 di ENICHEM POLIMERI S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Servizi Ausiliari dal 18 maggio 1982 al 7 aprile 1983 per ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 ottobre 1986 al 6 settembre 1987 per ENICHEM BASE S.p.A., e di Assistente del Direttore di Stabilimento - Responsabile di Attività Chimica Organica dal 1 ottobre 1986 al 6 settembre 1987 per ENICHEM ANIC S.p.A.);

CUEKREERA Alessandro, di Amministratore Delegato dal 1 gennaio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Consigliere di Amministrazione dal 30 giugno 1984 al 31 marzo 1985 per ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 1 aprile 1985 al 25 maggio 1988 per ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.);

LANFRANCHI Mario, di Presidente dal 19 maggio 1976 al 9 maggio 1980 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente dal 26 maggio 1978 al 23 dicembre 1981 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 2 dicembre 1981 al 29 luglio 1983 di ANIC S.p.A., e di Presidente dal 29 luglio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

LUCHINI Lucio, di Responsabile Sicurezza dal 1 luglio 1958 al 8 dicembre 1975 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

MASSA Giordano, di Responsabile Ufficio Sanitario dal 29 aprile 1968 al 8 aprile 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

MATTEI Enrico, di Presidente dall'anno 1957 al 27 ottobre 1962 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

MELLA Aldo, di Amministratore Delegato dal 30 maggio 1978 al 20 settembre 1979 di ANIC S.p.A., e di Assistente Tecnico del Direttore di Stabilimento (competente per la Sicurezza) dal 20 novembre 1961 al 24 gennaio 1963 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo di assunzione della carica di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

MERCANTE Ugo, di Vice Direttore Stabilimento dal 20 novembre 1961 al 1 febbraio 1964 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 16 agosto 1965 al 28 febbraio 1968 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando decaduta);

MONTI Arturo, di Direttore di Stabilimento dal 18 maggio 1982 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A. e di Direttore di Stabilimento dal 24 luglio 1985 al 7 settembre 1987 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi;

MORTARA Armando, di Presidente dal 1 gennaio 1983 al 29 luglio 1983 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Presidente dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 25 marzo 1983 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 1 agosto 1983 al 8 settembre 1983 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Vice Presidente dal 8 settembre 1983 al 16 luglio 1984 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., e di Presidente dal 1 aprile 1985 al 25 marzo 1987 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Gestione Produzione Chimica Inorganica dal 5 giugno 1978 per ANIC S.p.A., Responsabile Divisione Agricoltura dal 28 dicembre 1978 al 15 aprile 1982 per ANIC S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 1983 al 20 giugno 1984 per ANIC AGRICOLTURA S.p.A.);

NATALI Dario, di Responsabile Sicurezza, Protezione ed Igiene Ambientale dal 9 dicembre 1975 al 7 aprile 1983 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

NATALI Domenico, di Responsabile Unità Protezione ed Igiene Ambientale dal 9 gennaio 1978 al 14 luglio 1980 di ANIC S.p.A., di Responsabile Unità Protezione ed Igiene Ambientale dal 1 gennaio 1982 al 31 luglio 1983 di ENOXY CHIMICA S.p.A., di Responsabile Sicurezza e Ambiente dal 1 agosto 1983 al 30 giugno 1984 di ENICHEM POLIMERI S.p.A., e di Responsabile Sicurezza e Ambiente dal 1 luglio 1984 al 15 gennaio 1985 di ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo;

NEMBROT Aldo, di Direttore di Stabilimento dal 1 settembre 1959 al 9 agosto 1965 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento dal 1 gennaio 1966 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

PAGANO Gino, di Direttore di Stabilimento dal 8 agosto 1959 al 31 agosto 1959 di ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 14 settembre 1967 al 18 settembre 1970 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente ed Amministratore Delegato dal 18 settembre 1970 al 3 ottobre 1972 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 3 ottobre 1972 al 10 maggio 1976 di ANIC S.p.A., di Presidente dal 12 settembre 1980 al 10 dicembre 1981 di ANIC S.p.A., di Vice Presidente dal 30 aprile 1968 al 6 maggio 1971 e di Presidente dal 6 maggio 1970 al 19 maggio 1976 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato, Vice Presidente e Presidente, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Dirigente Servizio Produzione dal 1 luglio 1958 al 15 aprile 1959 per ANIC S.p.A. e dal 15 aprile 1959 al 31 dicembre 1959 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A., di Responsabile Divisione Chimica dal 1 settembre 1959 per ANIC S.p.A., di Vice Direttore Generale dal 8 maggio 1961 al 1 agosto 1963 per ANIC S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 20 aprile 1959 al 30 aprile 1968 per SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A.); (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

PAULETTI Piero, di Vice Direttore Stabilimento dal 10 agosto 1965 al 1 marzo 1968 di ANIC S.p.A., di Direttore di Stabilimento dal 1 marzo 1968 al 1 gennaio 1978 di ANIC S.p.A., e di Direttore di Stabilimento già nel 1970 fino al 13 agosto 1978 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduto);

PICUTTI Ettore, di Responsabile Servizio Tecnico dal 1 febbraio 1973 al 30 settembre 1975 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduto);

PRESOTTO Giacomo, di Responsabile Servizio Tecnico Sicurezza dal 23 marzo 1971 al 31 gennaio 1973 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel citato periodo (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto le cariche di Responsabile Impianto Acetilene dal 11 luglio 1960 al 15 febbraio 1961 per ANIC S.p.A., di Responsabile Produzione Acetilene e Derivati dal 15 febbraio 1961 al 1 febbraio 1964 per ANIC S.p.A., di Responsabile Divisione Chimica di Base dal 1 gennaio 1981 al 15 aprile 1982 per ANIC S.p.A., di Amministratore Delegato dal 1 marzo 1986 al 30 settembre 1986 per ENICHEM POLIMERI S.p.A., di Amministratore Delegato dal 10 ottobre 1986 al 31 ottobre 1987 per ENICHEM BASE S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione dal 11 febbraio 1987 al 16 maggio 1989 per ECOFUEL S.p.A.);

RAONI Italo, di Presidente dal 10 maggio 1976 al 26 maggio 1978 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel citato periodo (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

RATTI Giuseppe, di Vice Presidente dall'anno 1965 all'anno 1967 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e di Presidente dal 26 maggio 1978 al 12 settembre 1980 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

SEMMOLA Eugenio, di Direttore di Stabilimento dal 1 dicembre 1957 al 7 agosto 1959 di ANIC S.p.A. e di Direttore di Stabilimento dal 15 aprile 1959 al 31 dicembre 1959 di SOCIETÀ CHIMICA RAVENNA S.p.A. e, dunque, di dirigente nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

SERNIA Antonio, di Presidente dal 29 luglio 1983 al 24 luglio 1985 di ANIC S.p.A. e di Presidente dal 24 luglio 1985 al 28 maggio 1986 di ENICHEM ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei citati periodi (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

VISIONI Paolo, di Direttore Generale dal 1 gennaio 1983 al 20 giugno 1984 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., di Amministratore Delegato dal 20 giugno 1984 al 31 marzo 1985 di ANIC AGRICOLTURA S.p.A., e di Amministratore Delegato dal 1 aprile 1985 al 18 febbraio 1991 di ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nei periodi di assunzione delle cariche di Amministratore Delegato, e di dirigente nei restanti citati (il quale, peraltro, ha ulteriormente ricoperto la carica di Presidente dal 18 febbraio 1991 al 30 ottobre 1992 per ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.);

ZANMATTI Carlo, di Vice Presidente dal 30 aprile 1966 al 4 settembre 1967 di ANIC S.p.A. e, dunque, di datore di lavoro nel periodo citato (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

ZILETTI Raffaele, di Assistente per il Coordinamento della Sicurezza dell'Igiene e della Protezione Ambientale dal 1 ottobre 1975 al 31 marzo 1979 di ANIC S.p.A. e, dunque, di dirigente nel periodo citato (persona nei confronti della quale si procede separatamente risultando deceduta);

per colpa generica – negligenza, imprudenza ed imprudenza – o per colpa specifica, consistita, per tutti, nelle seguenti violazioni:

- ▷ dell'art. 4 del d.p.r. 303/56 che impone a datari di lavoro, dirigenti e propositi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di:
 - a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
 - b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni deriventi dai rischi predetti;
 - c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
 - d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Nella specie, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate:

1. omettevano di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, minerale, quest'ultimo, del quale consenivano:

- l'utilizzo diretto da parte del personale dipendente per effettuare operazioni di coibentazione e di decobibentazione (cemento amianto), nonché di manutenzione in genere su strutture, su parti di impianti e di apparecchiature e su tubazioni e relativi giunti di raccordo che percorrevano l'intero complesso aziendale in questione (coppelle, guarnizioni, baderne, filtri, pannelli), cuscini ed altri materiali composti o quanto meno contenenti fibra di amianto); utilizzo, tra l'altro, che avveniva anche alla presenza e comunque in luoghi e locali ove contestualmente stavano prestando e continuavano a prestare la propria opera (impegnati in diverse attività) altri lavoratori dello stabilimento;
- l'uso diretto da parte di lavoratori di imprese esterne per effettuare all'interno del petrolchimico le medesime operazioni indicate al punto che precede, che, anche in questo caso, avvenivano negli stessi ambienti in cui il personale dipendente stava prestando e continuava a prestare la propria – diversa ed ulteriore – attività lavorativa;
- l'utilizzo indiretto da parte del personale dipendente, ossia attraverso materiali contenenti detto minerale (tra i quali, teli, guanti, tute, sacchi composti o quanto meno contenenti fibra di amianto), per effettuare diverse tipologie di attività (tra cui, saldature, attività di laboratorio, accessi ad ambienti e lavorazioni a contatto con materiali portati ad elevate temperature) all'interno dello stabilimento (utilizzo, anche in questo caso, che avveniva alla presenza e comunque in luoghi e locali ove contestualmente stavano prestando e continuavano a prestare la propria opera altri lavoratori);
- la raccolta e la rimozione dei relativi residui di lavorazione da parte del personale dipendente (ed anche da lavoratori di imprese esterne ma alla contestuale presenza di personale dello stabilimento) una volta effettuate operazioni di coibentazione, decobibentazione e ricoibentazione, di rimozione, sostituzione, modifiche e manutenzione di impianti (o parti di essi), apparecchiature e tubazioni, e, comunque, operazioni implicanti il pregresso utilizzo di tale materiale (o prodotti contenenti lo stesso);
- il mantenimento in strutture e comunque in diverse parti di impianti e di apparecchiature, in tubazioni ed in giunti di raccordo tra le stesse, che occupavano, i primi, e percorrevano, le seconde, vaste aree dell'intero complesso aziendale dove il personale dipendente quotidianamente e costantemente prestava la propria opera;

2. omettevano, nonostante quanto appena esposto, di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione ad amianto;
3. omettevano, nonostante quanto esposto sub 1, di fornire costantemente al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale per la protezione dall'inalazione di polveri;
4. omettevano di impartire ai lavoratori dipendenti qualsiasi tipo di disposizione (non solo in forma scritta ma anche solo in forma orale) al fine di garantire l'esatta osservanza delle norme di igiene e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (entrambe derivanti da inosservanze primarie da parte del medesimo);
- > dell'art. 15 d.p.r. 303/56 che prescrive a carico di datori di lavoro e dirigenti di mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori. Nella specie, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo non mantenevano puliti i locali di lavoro, facendo sì che gli "sfridi" di lavorazione — costituiti, tra l'altro, anche da amianto o da materiali e prodotti contenenti tale minerale — restassero in tali ambienti per lungo tempo, ma neppure impartivano adeguate direttive e mettevano a disposizione idonei strumenti e mezzi a tal fine, limitandosi a fornire al personale dipendente scope e cassette, e senza prestare poi alcun tipo di attenzione al successivo smaltimento dei rifiuti (ivi compresi, appunto, quelli contenenti amianto);
- > dell'art. 19 d.p.r. 303/56 che impone a datori di lavoro e dirigenti di effettuare in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza in carica, consentivano che le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale non solo venissero effettuate anche da personale dipendente del petrolchimico, ma addirittura venissero compiute — quand'anche materialmente eseguite da menovalanza di imprese terze — negli stessi ambienti in cui altri lavoratori stavano contestualmente svolgendo e, oltretutto, continuavano a svolgere le proprie mansioni;
- > dell'art. 21 d.p.r. 303/56 che pone a carico di datori di lavoro e dirigenti, nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, di:
 - a. adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura e della concentrazione;
 - b. sostituire il materiale di lavoro polveroso ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, di adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri (immediatamente prossimi ai luoghi di produzione delle stesse), atti ad impedirne la dispersione;
 - c. provvedere all'inumidimento del materiale stesso, allorquando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate alle lettere a) e b) e la natura del materiale polveroso lo consenta;
 - d. impedire che le stesse, una volta raccolte ed eliminate, possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo consentivano l'utilizzo di amianto (carcinogeno certo per l'uomo) e materiali contenenti tale minerale nei termini anzidetti all'interno dello stabilimento, omettendo di sostituirlo con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analogia pericolosità e polverosità, ma neppure adottavano alcun tipo di

provvedimento atto ad impadre o anche solo *rittare* lo sviluppo e la diffusione delle polveri, fibre di amianto, derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dotando gli ambienti aziendali in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente di sistemi e strumenti (centralizzati, localizzati e mobili) di aspirazione e di raccolte delle relative polveri, e neppure prescrivendo anche solo il preventivo inumidimento del materiale in questione;

> dell'art. 40 d.p.r. 303/56 che impone a datori di lavoro e dirigenti, tra l'altro, di assegnare al personale dipendente dedicato ad attività insidiosanti, polverose o dove si usano sostanze pericolose, armadi per gli indumenti da lavoro separati da quelli per gli indumenti privati.
Nella specie i medesimi mettevano a disposizione del personale dipendente esclusivamente un armadietto a comparto singolo da utilizzare sia per gli indumenti privati sia per quelli da lavoro indossati nello stabilimento (con conseguente contaminazione dei primi con le polveri di amianto presenti sui secondi). Indumenti da lavoro in relazione ai quali, peraltro, neppure veniva previsto un sistema di pulizia e lavaggio aziendale, facendo sì che venissero portati dai lavoratori presso le loro abitazioni per il complimento di dette attività, con conseguente esposizione alle polveri di amianto, negli stessi presenti, anche dei relativi familiari;

> dell'art. 4 d.p.r. 647/55 che impone a datori di lavoro, dirigenti e preposti di:

- attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

In particolare, i medesimi, durante l'intero periodo di permanenza nelle cariche sopra indicate, non solo consentivano l'utilizzo di amianto (cancerogeno certo per l'uomo) e materiali contenenti tale minerale nei termini anzidetti all'interno del petrolchimico, ma contestualmente omettevano:

1. di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto;
2. di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale tipo di minerale;
3. di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale per la protezione dall'inalazione di polveri di amianto;
4. di impartire ai lavoratori dipendenti qualsiasi tipo di disposizione (non solo in forma scritta ma anche solo in forma orale) ai fine di garantire l'esatta osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (entrambi derivanti da inosservanze primarie da parte del medesimo);

-)- dell'art. 387 d.p.c. 547/55 che impone a datori di lavoro e dirigenti di mettere a disposizione dei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale. Nella specie, i medesimi, non mettevano a disposizione del personale dipendente maschere respiratorie e altri dispositivi idonei alla protezione dall'inalazione di fibre di amianto, materiale del quale consentivano, invece, l'utilizzo nei termini anzidetti;
-)- dell'art. 377 d.p.c. 547/55 che impone a datori di lavoro e dirigenti di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. In particolare, i medesimi omettevano di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che per esposizione indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni comportanti il contatto o comunque l'esposizione con tale minerale, largamente utilizzato -- come sopra esposto -- all'interno degli ambienti di lavoro;
-)- e, infine, dell'art. 2087 c.c. non avendo i medesimi, nei rispettivi periodi di permanenza nelle cariche sopra indicate, con le condotte descritte ai punti precedono, adottato nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecniche erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;

e così, con le richiamate condotte e nella rispettiva qualità, causeavano e comunque contribuivano a causare a:

1. *PARNETI Franco* – dipendente di ANIC S.p.A. dall'ottobre 1960 al luglio 1985, ENICHEM ANIC S.p.A. dal luglio 1985 al luglio 1990, ENIMONT ANIC S.r.l. dall'agosto 1990 all'ottobre 1990, ed ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. dal novembre 1990 al dicembre 1990, con mansioni di quadrisia turbine, macchinista e servizi generali -- l'insorgenza di mesotelioma pleurico, con diagnosi in data 13 gennaio 2014, * e successiva morte avvenuta in data 20.4.2015.

*Capo d'imputazione così integrato dal P.M. all'udienza del 3.6.2015

Evento imputabile, rispettivamente, a:

- BOCCAZZI Paolo;
- BURRAI Alberto;
- CAGLIARI Gabriele;
- CEFIS Eugenio;
- D'AMELIO Camillo;
- DEL BUE Annibale;
- DOMPE' Martano;
- FANTUZZI Giovanni;
- FARRIS Luigi;
- FORNARA Angelo;
- GIORGI Fulvia;
- GIROTTI Raffaele;
- COLINELLI Gino;
- LANFRANCHI Mario;
- LUCCINI Lucio;
- MASEA Giordano;
- MATTEI Enrico;

- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attila;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAONI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SERNIA Antonio;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente):

2. *LAGHI Piero* - dipendente di *ANIC S.p.A.* dal marzo 1958 al dicembre 1982, *ANIC AGRICOLTURA S.p.A.* dal gennaio 1983 al marzo 1985, ed *ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.* dall'aprile 1985 al maggio 1990, con mansioni di *quadriripa e capoturno* - l'insorgenza di mesoteloma pleurico, con diagnosi in data 22 febbraio *2013 e successiva morte in data 12.7.2014

Capo d'imputazione così integrato dal P.M. all'udienza del 15.1.2015

Eventuale imputabile, rispettivamente, a:

- *BURGIO Francesco;*
- *BURRAI Alberto;*
- *CAGLIARI Gabriele;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DAVOLIO MARANI Ruggero;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *GUERRERA Alessandro;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *MONTI Attila;*
- *MORTARA Armando;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*

- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *SEMOLA Eugenio;*
- *VISIOLI Paolo;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente);

3. **MISSIROLI Vincenzo** - dipendente di ANIC S.p.A. dall'aprile 1961 all'agosto 1979, con mansioni di manutenitore meccanico - l'insorgenza di mesotelioma pleurico, con diagnosi in data prossima al 24 ottobre 2013 e successiva morte in conseguenza di tale malattia in data 22 novembre 2013. Evento imputabile, rispettivamente, a:

- *BURRAI Alberto;*
- *CEFIS Eugenio;*
- *D'AMELIO Camillo;*
- *DEL BUE Annibale;*
- *DOMPE' Mariano;*
- *FARRIS Luigi;*
- *FORNARA Angelo;*
- *GIORGI Fulvio;*
- *GIROTTI Raffaele;*
- *LANFRANCHI Mario;*
- *LUCHINI Lucio;*
- *MASSA Giordano;*
- *MATTEI Enrico;*
- *MELLA Aldo;*
- *MERCANTE Ugo;*
- *NATALI Dario;*
- *NATALI Domenico;*
- *NEMBROT Aldo;*
- *PAGANO Gino;*
- *PAULETTI Pietro;*
- *PICUTTI Ettore;*
- *PRESOTTO Cirillo;*
- *RAGNI Italo;*
- *RATTI Giuseppe;*
- *ZANMATTI Carlo;*
- *ZILETTI Raffaele;*

avendo i medesimi ricoperto le cariche sopra indicate (o anche solo una di esse) in taluna (o più) delle società per le quali la persona offesa ha prestato la propria attività lavorativa (in corso di svolgimento di tale ultima e/o in epoca precedente).

Nella specie, i medesimi, ponendo in essere le condotte colpose sopra descritte ovvero, in estrema sintesi, omettendo

- di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, del quale ultimo consentivano l'utilizzo nel petrolchimico ravennate nei termini dianzi descritti nonostante l'estrema pericolosità dello stesso (cancerogeno certo per l'uomo),
- di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale minerale,
- di fornire al personale dipendente qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale dell'inalazione di fibre di amianto,
- di sostituire il citato minerale ed i relativi derivati con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analoga pericolosità e polverosità,
- di adottare provvedimenti atti ad impedire o anche solo ridurre lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dotando neppure gli ambienti aziendali del petrolchimico in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente, di sistemi e strumenti di aspirazione e di raccolta delle relative polveri,
- di mantenere puliti i locali di lavoro (consentendo che gli "sfridi" di lavorazione restassero sui luoghi di lavoro per lungo tempo e non fornendo al personale che scope e palette per le operazioni di pulizia),
- di effettuare in luoghi separati le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale (anziché negli stessi ambienti ed alla costante presenza di altri lavoratori),
- di assegnare ai personale armadi separati per indumenti privati ed indumenti da lavoro;
- di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto anche dei conviventi dei lavoratori e delle persone addette alla pulizia;

facevano sì che tutte le citate persone offese venissero esposte quotidianamente e per anni a fibre di amianto e, conseguentemente, contraessero le insanabili malattie sopra specificate che, per numerose di loro, procuravano altresì la morte.

Con l'aggravante di cui all'art. 590, comma 3°, in relazione all'art. 583, comma 2°, n. 1, c.p. per aver procurato alle citate persone offese non decedute in conseguenza della/e patologia/e contratta/e, non soltanto l'indebolimento permanente dell'apparato respiratorio, ma anche una malattia certamente insanabile.

In Ravenna rispettivamente nelle date indicate in relazione a ciascuna delle persone offese.

2) Del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 449, in relazione all'art. 434, comma 1° e 2°, c.p. perché, in cooperazione fra loro, rispettivamente nelle qualità e con le condotte meglio descritte al capo che precede, cagionavano per colpa un disastro e comunque un grave danno alla pubblica incolumità.

In particolare per avere, nello stabilimento industriale denominato "Petrochimico" di Ravenna (insediamento composto da alcune decine di isole produttive, esteso su un'area di diversi chilometri quadrati ed in cui prestavano quotidianamente la loro attività lavorativa alcune migliaia di lavoratori, dipendenti sia della predetta azienda sia di ditte esterne), omesso:

- di adottare qualsiasi tipo di misura tecnica, organizzativa e procedurale per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose, quali, appunto, le fibre di amianto, del quale ultimo consentivano l'utilizzo nel petrochimico ravennate nei termini descritti al superiore capo di imputazione, nonostante l'estrema pericolosità dello stesso (cancerogeno certo per l'uomo);
- di fornire al personale dipendente e comunque operante presso lo stabilimento qualsiasi tipo di informazione sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale minerale;
- di fornire al personale dipendente e comunque operante presso lo stabilimento qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale dall'inalazione di fibre di amianto;
- di sostituire il citato minerale ed i relativi derivati con prodotti e manufatti alternativi già presenti in commercio e non connotati da analoghe pericolosità e polverosità;
- di adottare provvedimenti atti ad impedire o anche solo ridurre lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto derivanti dalle relative lavorazioni (implicanti il ricorso o anche solo il coinvolgimento di tale materiale), non dovrando neppure gli ambienti aziendali del petrochimico in cui si effettuavano tali ultime, i relativi banchi di lavoro ed il personale dipendente, di sistemi e strumenti di aspirazione e di raccolta delle relative polveri;
- di mantenere puliti i locali di lavoro (consentendo che gli "sfridi" di lavorazione restassero sui luoghi di lavoro per lungo tempo e non fornendo al personale che scope e palette per le operazioni di pulizia);
- di effettuare in luoghi separati le lavorazioni comunque implicanti l'utilizzo di amianto o materiali contenenti tale tipo di minerale (anziché negli stessi ambienti ed alla costante presenza di altri lavoratori);
- di assegnare al personale armadi separati per indumenti privati ed indumenti da lavoro;
- di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto anche dei conviventi dei lavoratori e delle persone addette alla pulizia;

è per aver così cagionato un disastro in quanto l'amianto veniva immesso in ambienti di lavoro ed in ambienti di vita privata su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo di vita e danneggiando la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (lavoratori e relativi familiari) e causando il decesso e la contrazione di gravi malattie nei confronti di un elevato numero di queste, tra cui, in particolare, quelle indicate al capo che precede (cui si rinvia per i dettagli).

Fatti commessi a Ravenna a partire dai primi anni '60.

cagionare danni nei confronti degli altri enti esponenziali di interessi legittimi che si sono costituiti parte civile: per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro svolta per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali; in relazione alla finalità statutaria di tutela dell'ambiente, non solo in quanto tale ma anche per le ricadute che ha sulla salute e sulla qualità della vita delle persone, per quanto riguarda Legambiente Onlus; nell'offesa all'interesse perseguito statutariamente di sostenere lavoratori e cittadini che sono colpiti da esposizione ad amianto e hanno subito danni alla salute e promuovere la realizzazione di ambienti lavorativi privi di amianto, per quanto riguarda l'Associazione Esposti Amianto.

La liquidazione dei danni, di cui sono chiamati a rispondere in solido gli imputati e il responsabile civile, viene rimessa alla competente sede civile.

Non si ravvisano i presupposti per provvedere alla liquidazione di una provvisionale. Le spese per la costituzione e la difesa delle parti civili nel presente giudizio sono liquidate negli importi indicati nel dispositivo, che sono commisurati alla elevata complessità del processo, alla sua lunghezza, in termini di numero e durata delle udienze, al grado di partecipazione e di impegno professionale concretamente profuso dai legali delle singole parti civili.

P.Q.M.

Visti gli art. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

BURRAI Alberto, D'AMELIO Camillo, FARRIS Luigi, NATALI Domenico, PRESOTTO Cirillo, TRAPASSO Italo responsabili del reato di cui al capo 1) del proc. 1283/2011 rg.nr. limitatamente al delitto di lesioni colpose (asbestosi) in danno di Annibaldi Umberto e, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Penale sospesa e non menzione per tutti.

Visti gli art. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati in solido con il responsabile civile Syndial Attività Diversificate s.p.a., al risarcimento dei danni cagionati col reato alle parti civili CGIL, CISL, UIL, Associazione Esposti Amianto, Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) Romagna, Legambiente Onlus e INAIL, da liquidare in separato giudizio civile.

Condanna altresì gli imputati, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle seddute parti civili che liquida in:
euro 6300 per onorari, euro 200 per spese non imponibili, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile CGIL;
euro 3420 per onorari, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile CISL;
euro 6300 per onorario, euro 671,15 per spese non imponibili, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile UIL;
euro 6300 per onorari, euro 500 per spese non imponibili, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile Associazione Esposti Amianto;
euro 3420 per onorari, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile Legambiente Onlus;
euro 6300 per onorari, euro 1000 per spese non imponibili, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile AUSL Romagna;
euro 6300 per onorari, oltre a rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA per la parte civile INAIL.

Visti gli art. 157 c.p. e 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di lesioni colpose di cui al capo 1) del proc. 1283/2011 rg.nr. ai danni di:


Bada Giuseppe quanto alle placche pleuriche;
Bisulli Arnaldo quanto alle placche pleuriche;
Bobba Libero quanto alle placche pleuriche;
Bolognesi Gianfranco quanto alle placche pleuriche;
Cavassi Riccardo quanto a placche pleuriche e asbestosi;
Cicognani Luciano quanto alle placche pleuriche;
Formisano Enrico quanto alle placche pleuriche;
Maielora Benito quanto a placche pleuriche e asbestosi;
Passalacqua Giuseppe quanto alle placche pleuriche;
Pozzi Alceo quanto alle placche pleuriche;
Staffa Sauro quanto alle placche pleuriche.

Visto l'art. 530 commi 1 e 2 c.p.p. assolto gli imputati da tutti gli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1) e 2) del proc. 1283/2011 rg.nr. e 1055/2014 rg.nr. perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
Ravenna, 24 novembre 2016

Il Giudice
Ditta 

PROVINCIA DI RAVENNA - SEZIONE PUBBLICA
DEPOSUARO IN CASSAZIONE IL 23 NOV 2016

PROT. 1001/PS
R.D. 1001/PS


MINUTA DEL 20.05.2016

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI PART CIVILI:

DE LUCA Guido nato a CAMUGNANO il 10/03/1934 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BOSCHI Giorgio nato a CESENA il 24/04/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

DARDANI Franco nato a SALA BAGANZA il 22/08/1931 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FANTONI Sante nato a RAVENNA il 21/09/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

FALSETTI Azzolino nato a CASTIGLIONE D'ORCIA il 31/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

SANI Ferdinando nato a BRISIGHELLA il 02/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

AMANZIO Attilio nato a MONTE COLOMBO il 16/02/1933 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

ANCARANI Maria nata a LUGO il 23/04/1957 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

BARACCANI Ivo nato a FONTANELICE il 21/05/1930 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

BINI Graziella nata a COTIGNOLA il 15/09/1941 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia

DAPPORTO Giovanni nato a FAENZA il 09/03/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

DEL PRIORE Francesco nato a il 03/09/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

DEL PRIORE Daniele nato a il 28/09/1960 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv.

Il Pg così conclude: NDP per morte degli imputati DI AMELIO CAMILLO, NATALI DOMENICO, ALPONIUS ENRICO. Repunge le difese degli imputati. Si riporta alle conclusioni sui iustificare sia di merito dell'ulteriore del 28/05/2018.
I difensori delle parti civili, gli Avv. F. Hugo, Zavalloni, Giuliano e quest'ultimo anche in sostituzione degli Avv. T. Scudellari, Primiani, Cesadico, Mandolini si riportano alle conclusioni scritte.
Il Avv. Camporini si riporta alle conclusioni scritte e alle memorie difensive, estese anche al responsabile civile.

Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
FOSCHINI Luigi Carlo nato a BAGNACAVALLO il 10/01/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
FOSCHINI Renzo nato a BAGNACAVALLO il 11/02/1940 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giuliano del foro di Ravenna di fiducia
FOSCHINI Giampiero nato a il 06/11/1969 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia
GAUDENZI Gilberto nato a FORLI' il 21/04/1950 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
GRAZIANI Rosanna nato a il 23/12/1934 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
LONGARI Marisa nato a SAN SECONDO PARMENSE il 01/11/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
ONOFRI Primo nato a CESENA il 23/08/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Ravenna di fiducia
PARI Romano nato a il 15/10/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
PEZZI Valeria nato a COTIGNOLA il 04/11/1963 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
BOSCHI Giorgio nato a CESENA il 24/04/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
DARDANI Franco nato a SALA BAGANZA il 22/08/1931 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
FANTONI Sante nato a RAVENNA il 21/09/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
FALSETTI Azzolino nato a CASTIGLIONE D'ORCIA il 31/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
SANI Ferdinando nato a BRISIGHELLA il 02/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
CIMATTI Sara nato a il 06/12/1973 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elena Baroni del foro di Ravenna di fiducia
FORASTIERI Adriano nato a VALMOZZOLA il 03/07/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Rossella Ceccarini del foro di Rimini

di fiducia

GEMINIANI Generina nato a LUGO il 18/02/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Fabio Fanelli del foro di Ravenna di fiducia

MENGOZZI Rossana nato a SANTA SOFIA il 28/04/1942 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Ravenna di fiducia

LEONI Oscar nato a SANTA SOFIA il 30/09/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Alex nato a SANTA SOFIA il 08/07/1973 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Renato nato a SANTA SOFIA il 14/04/1946 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Leonella nato a SANTA SOFIA il 24/05/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Jacopo nato a FORLIMPOPOLI il 24/07/1987 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Virginia nato a FORLÌ' il 10/09/1993 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

LEONI Cecilia nato a FORLÌ' il 18/07/1995 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forlì' di fiducia

BURATTI Andrea nato a CESENA il 26/05/1967 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BURATTI Christian nato a CESENA il 09/11/1969 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BIGUZZI Wilma nato a CESENA il 07/10/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

ANNIBALI Umberto nato a MONTE PORZIO il 15/09/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

MORELLI Antonio Domenico nato a BAGNACAVALLO il 04/08/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianni Casadio del foro di Ravenna di fiducia

BADA Gianluca nato a RAVENNA il 18/09/1972 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

STANTE Maria Assunta nato a FOSSACESIA il

04/02/1948 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Monica nato a RAVENNA il 06/08/1962 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FORMISANO Raffaella nato a RAVENNA il 16/04/1967 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

CALANDRINI Roberto nato a GAMBETTOLA il 18/10/1947 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

Farfaneti Giancarlo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 02/09/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FORMISANO Massimo nato a RAVENNA il 12/08/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GASPERINI Gloria nato a RAVENNA il 28/01/1965 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GASPERINI Graziella nato a RAVENNA il 27/02/1963 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

PASSALACQUA Giuseppe nato a RUSSI il 14/01/1947 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

SACCHI Maurizio nato a RAVENNA il 18/10/1957 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

STAFFA Sauro nato a BAGNACAVALLO il 27/07/1935 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

TAROZZI Roberto nato a BAGNACAVALLO il 15/12/1970 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

TAROZZI Marisa nato a LUGO il 07/04/1977 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Romano nato a MERCATO SARACENO il 10/06/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

OLTRAMARI Maria nato a VILLA POMA il

27/06/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MONTI Giuliana nato a RAVENNA il 22/06/1930 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

LODOLI Antonio nato a RAVENNA il 11/02/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MALEFORA Benito nato a FABRIANO il 16/12/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

MAZZARI Luciana nato a BAGNACAVALLO il 12/06/1946 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia

BARTOLINI Daniele nato a RAVENNA il 14/07/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

GUERRA Michelantonio nato a MANFREDONIA il 08/06/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

FIAMENGBI Anna nato a RAVENNA il 20/01/1939 difesa ed elettivamente domiciliata presso

ALBICINI Romano nato a FORLI' il 20/04/1940 difesa ed elettivamente domiciliata presso

DIONISI Luciana nato a RAVENNA il 12/04/1968 difesa ed elettivamente domiciliata presso

BISULLI Arnaldo nato a RONCOFREDDO il 26/06/1936 difesa ed elettivamente domiciliata presso

ROSSOLINI Floriano nato a FABRIANO il 05/07/1964 difesa ed elettivamente domiciliata presso

MONGARDI Giovanni nato a BRISIGHELLA il 03/07/1933 difesa ed elettivamente domiciliata presso

TESEI Palma nato a SAN GINESIO il 06/12/1937 difesa ed elettivamente domiciliata presso

FARNETI Franco nato a CESENATICO il 27/08/1938 difesa ed elettivamente domiciliata presso

U.I.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

I.N.A.I.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gianluca Mancini del foro di Ravenna di fiducia ~~AVV. GIANLUCA MANCINI (PROMOVA)~~

AUSL ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia

C.I.G.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

C.I.S.L. difesa ed elettivamente domiciliata presso

LEGAMBIENTE ONLUS difesa ed elettivamente domiciliata presso
ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
LAGHI Alessandra difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
MISSIROLI Davide difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
MISSIROLI Domenico difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
FREGA Natalina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
LAGHI Walter difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giovanni Scudellari del foro di Ravenna di fiducia
LAGHI Silvia difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
MISSIROLI Lalla difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonio Primiani del foro di Ravenna di fiducia
PARI Cristina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
PARI Donatella difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
LIBERATORI Carla difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
FARNETI Marina difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
LOLLI Ornella difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
MONGARDI Mirco difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
MONGARDI Massimo difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia
MONGARDI Marzia difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Guglielmo Giuliano del foro di Bologna di fiducia

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:

TRAPASSO Italo

INTERVISTA DEL 25.05.2011
DEBIMENTO DI ME (AVV. TRAPASSO)
PRESENTE.
INTERVISTA DI ME PER UNA
ROMANZETTA.

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

PRESOTTO Cirillo 

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

BURRI Alberto

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di Milano di fiducia

ALBONICO Enrico

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di
Milano di fiducia 
difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro
di Milano di fiducia 

CATTINI Luigi *Almane*

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del
foro di Milano di fiducia 
difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di
Milano di fiducia 

PASSINO Roberto ANIME

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di Ferrara di fiducia

BOCCAZZI Paolo 

**difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di
Milano di fiducia**

SI KAPURSA MUL MEMURSA
PERIL SANJ DEUT CUPA
WASIKING ANA SANGGANA CHI EK
WAWEN = DEKATE IL FATO
WAWENE.

IL RISULTATO DEL
MANIFESTO PER IL
SISTEMA PER IL
SISTEMA.

MI MUNDO Y MI MEMORIA

SI HA IL DIRITTO DELL'APPALTO
DEL PG E' DIRETTO DAI PORTI CIVILI.
SI HA IL DIRITTO DELL'APPALTO
DEI PORTI CIVILI.

SI RAPPRESENTA AL MUSEO IN
APPENDICE = DNA MEMORIA

CON UNO CONCERNIENTE AL
CIRCUITO DE LAS HABANAS PRESENTE
ESTE DIA CONOCIMOS PERO AL
DIA SIGUIENTE NO HABEMOS
CONOCIDO NADA DE LA MEMORIA PERIODICA
QUE SE DEDICA A LOS PAISES

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del
foro di Milano di fiducia *PREMESSA*

SI RIPORTA AI MOTIVI IN
APPENDICE A UNA MEMORIA.

CATANZARITI Antonio *PREMESSA*

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di
Milano di fiducia *PREMESSA*

SI RIPORTA UNA MEMORIA.
CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.

D'AMELIO Camillo *DECENDO*

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di
Milano di fiducia *PREMESSA*

SI RIPORTA UNA MEMORIA
CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.

DAVOLIO MARANI Ruggero *PREMESSA*

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di
Milano di fiducia *PREMESSA*

difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro
di Milano di fiducia *PREMESSA*

CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.
CHIENE MANOMOZIONE.

FANTUZZI Giovanni *PREMESSA*

difeso dall'avv. Fulvio Francesco Simoni del foro
di Milano di fiducia *PREMESSA*

difeso dall'avv. Luigi Alberto Stella del foro di
Milano di fiducia *PREMESSA*

CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.
CHIENE MANOMOZIONE.

SI RIPORTA UNA MEMORIA
CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.

FARRIS Luigi *PREMESSA*

difeso dall'avv. Federico Maria Scaglia del foro di
Milano di fiducia *PREMESSA*

SI RIPORTA UNA MEMORIA
CHIENE IL 11.05.2010,
CHIEDE IL RICORSO DELL'APPENDICE
DEL PG E DELLE P.C.

GOLINELLI Gino *PREMESSA*

difeso dall'avv. Davide Pezzi del foro di Ravenna
di fiducia *PREMESSA*

difeso dall'avv. Lauretta Polverigiani del foro di

SI RIPORTA UNA MEMORIA
DEGLI ATTI INTEGRAI

Ravenna di fiducia

GUERRERA Alessandro

difeso dall'avv. Carlo Federico Grossi del foro di
Torino di fiducia

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di
Milano di fiducia

MONTI Attila

difeso dall'avv. Dario Bolognesi del foro di
Ferrara di fiducia

NATALI Domenico

difeso dall'avv. Giuseppe Rosario Lucibello del
foro di Milano di fiducia

difeso dall'avv. Mario Maspero del foro di
Milano di fiducia

VISIOLI Paolo

difeso dall'avv. Federico Maria Scaglia del foro di
Milano di fiducia

SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA IL 21.05.2010
CHIESE IL RICORSO DELL'IMPELLO
DEL PG E PENE P.C.
SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA AL MOTIVI IN
APPENDICE.

SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA AL MOTIVI IN
APPENDICE.
SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA AL MOTIVI IN
APPENDICE.
SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA AL MOTIVI IN
APPENDICE.

SI RIPORTA QUA MEMORIA
DEBIMATA IL 22.05.2010.
CHIESE IL RICORSO DELL'IMPELLO
DEL PG E PENE P.C.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 novembre 2016 il Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio dibattimentale, dichiarava BURRAI ALBERTO, D'AMELIO CAMILLO, FARRIS LUIGI, NATALI DOMENICO, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO responsabili del reato di lesioni colpose aggravate, limitatamente all'asbestosi, in danno di Anniballi Umberto e, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, li condannava, con i doppi benefici, ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; condannava, inoltre, gli imputati, in solido con il responsabile civile Syndial Attività Diversificate s.p.a., al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili CGIL, CISL, UIL, Associazione Esposti Amianto, Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) Romagna, Legambiente Onlus e I.N.A.I.L., da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle suddette parti civili;

dichiarava, altresì, non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati ITALO TRAPASSO, CIRILLO PRESOTTO, ALBERTO BURRAI, ENRICO ALBONICO, LUIGI CATTINI, ROBERTO PASSINO, PAOLO BOCCAZZI, ANTONIO CATANZARITI, CAMILLO D'AMELIO, RUGGERO DAVOLIO MARANI, GIOVANNI FANTUZZI, LUIGI FARRIS, GINO GOLINELLI, ALESSANDRO GUERRERA, ATTILA MONTI, DOMENICO NATALI e PAOLO VISIOLI per estinzione del reato per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di lesioni colpose aggravate ai danni di:

Bada Giuseppe quanto alle placche pleuriche;

Bisulli Arnaldo quanto alle placche pleuriche;

Bobba Libero quanto alle placche pleuriche;

Bolognesi Gianfranco quanto alle placche pleuriche;

Cavassi Riccardo quanto a placche pleuriche e asbestosi;

Cicognani Luciano quanto alle placche pleuriche;

Formisano Enrico quanto alle placche pleuriche;

Malefora Benito quanto a placche pleuriche e asbestosi;

Passalacqua Giuseppe quanto alle placche pleuriche;

Pezzi Alceo quanto alle placche pleuriche;

Staffa Sauro quanto alle placche pleuriche;

infine, assolveva tutti gli imputati da tutti gli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti di omicidio colposo aggravato e lesioni colpose in epigrafe indicati perché il fatto non sussiste.

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti di lesioni personali colpose, omicidio colposo e disastro innominato colposo in relazione a decine di malattie professionali e decessi avvenuti fra lavoratori e familiari del cosiddetto Petrolchimico di Ravenna in conseguenza dell'esposizione a polveri di amianto;

nel capo 1) dell'imputazione gli imputati - nelle rispettive qualità- sono accusati di aver cagionato, con una condotta di tipo omissivo, plurime malattie professionali e/o il decesso di decine di lavoratori già dipendenti del Petrolchimico (oltre che della moglie di uno di essi, Bombardini Lorenza, moglie di Bartolini Romano) in conseguenza dell'esposizione alle polveri di amianto ed in particolare, gli si contesta di non aver osservato le disposizioni dei DPR 303/1956 e 547/1955 che impongono a datori di lavoro, dirigenti e preposti di adottare tutte le misure e gli strumenti necessari ad evitare il rischio di produzione e dispersione di polveri e la conseguente esposizione dei lavoratori al rischio di inalazione di polveri e fibre di amianto, nonché la violazione dell'art. 2087 c.c., per aver omesso di adottare tutte le misure che, secondo la migliore esperienza e tecnica e la particolarità del lavoro, erano necessarie a garantire l'integrità fisica dei lavoratori.

Gli eventi che da tale condotta sarebbero derivati sono sia lesioni - per la gran parte individuate nelle tre categorie di asbestosi, placche pleuriche, broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO), in un caso è contestata una "fibrosi polmonare interstiziale" (persona offesa Mongardi) ed in un altro un carcinoma laringeo (persona offesa Pezzi) - sia decessi, indicati come dovuti a mesotelioma pleurico e carcinomi polmonari vari.

Nel capo 2) dell'imputazione è altresì contestato agli imputati il delitto di disastro innominato colposo per avere, con le condotte omissive indicate al capo 1), immesso l'amianto su vasta scala in ambienti di lavoro e di vita privata, ponendo in pericolo la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone e causando il decesso e la contrazione di varie malattie per numerose persone, fra cui quelle indicate al capo 1).

L' individuazione dei soggetti responsabili si fonda sui ricoperti ruoli apicali di garanzia e precisamente quello di datore di lavoro (nelle diverse declinazioni di presidente del consiglio di amministrazione e/o amministratore delegato) e dirigente (sotto la qualifica di direttore generale e/o direttore di stabilimento e nelle figure di responsabile del servizio tecnico sicurezza o responsabile della specifica unità di protezione e igiene ambientale) assunti a partire dal 1971 e sino al 1992.

All'esito dell'articolatissima istruttoria, il primo giudice evidenzia come le produzioni e la struttura del Petrolchimico erano tali per cui l'intera vastissima area era coperta da tubazioni e raccordi, al cui interno scorrevano vari tipi di fluidi a temperature elevate, il che rendeva necessari isolamenti e coibentazioni che riparassero dal calore e ne evitassero la dispersione: pertanto, sia sugli impianti, che negli strumenti e sui mezzi di protezione individuale e collettiva, vennero ampiamente utilizzati materiali contenenti amianto (MCA).

Dalle testimonianze di decine di lavoratori, dai documenti acquisiti (anche di provenienza aziendale) comprensivi dei piani di bonifica, da numerose consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso delle cause civili di lavoro, è emerso pacificamente che l'amianto era presente nelle coibentazioni delle tubazioni e delle apparecchiature, nelle guarnizioni, nelle baderne (un cordone, a sezione quadrata, fatta con amianto), come materiale isolante per il rivestimento e la copertura di impianti o manufatti particolarmente esposti alle alte temperature, nei teli, nei guanti e nelle tute utilizzati come dispositivi di protezione individuale nello svolgimento di lavori o nella manipolazione di materiali che sviluppano calore.

I testimoni hanno raccontato anche sia della diffusa consuetudine di ripulire le tute da lavoro imbrattate di polvere e gli ambienti polverosi utilizzando l'aria compressa, sia della circostanza che era usuale per gli operai andare a mangiare in mensa indossando la tuta da lavoro, nonché dell'assenza, negli spogliatoi, ad eccezione di alcuni reparti, di armadietti con spazi distinti per riporre gli abiti civili e quelli da lavoro, ed infine, dell'abitudine, perlomeno nei primi decenni di attività del Petrolchimico, di portare le tute da lavoro a lavare a casa.

A causa del naturale deterioramento dei materiali, era necessario provvedere a operazioni di manutenzione con MCA, molti dei quali avevano matrici friabili, caratterizzate da grande facilità di liberazione delle fibre.

Dalle testimonianze è emerso altresì che nel corso di questi lavori gli addetti di quel reparto potevano anche rimanere a lavorare nei pressi del punto in cui era svolta l'operazione; inoltre, le aree interessate dai lavori non sempre venivano adeguatamente interdette e protette; spesso le operazioni di preparazione dei materiali coibenti avvenivano direttamente sul posto della coibentazione; ancora, mentre le operazioni di piccola manutenzione erano svolte dagli stessi dipendenti del Petrolchimico, per quelle più estese e impegnative i lavori venivano appaltati a ditte esterne, ma anche in tali circostanze, non sempre erano interdette le aree coinvolte nei lavori delle ditte appaltatrici.

I testi hanno anche raccontato che le maschere antigas, dispositivi di protezione individuale che avrebbero protetto dal rischio di inalare le fini fibre di amianto, erano utilizzate o in condizioni di emergenza o per alcuni tipi di lavorazioni a diretto contatto con sostanze chimiche immediatamente nocive, mentre per la protezione generica contro "le polveri" erano a disposizione dei lavoratori (che tuttavia non sempre le utilizzavano in quanto scomode) normali mascherine di carta monouso.

Quanto ai mezzi di protezione collettiva (sistemi di aspirazione), alcuni testimoni hanno ricordato la presenza di aspiratori solo su alcuni banchi di lavorazione dove si sprigionavano fumi di saldatura, mentre altri hanno ricordato la presenza di aeratori o ventilatori a parete o a soffitto per il ricambio generale dell'aria nell'ambiente di lavoro (quando non venivano utilizzate semplicemente le aperture di porte e finestre).

Infine le testimonianze hanno escluso che, quanto meno fino alla seconda metà degli anni '80, vi fosse stata da parte aziendale e anche da parte delle rappresentanze sindacali una qualsiasi informazione sui rischi derivanti dalla esposizione a materiali contenenti amianto e anche che vi fossero stati controlli per la valutazione del rischio specifico.

Dunque la valutazione complessiva di testimonianze, documenti, perizie svolte nel corso di processi civili consente, secondo la sentenza, di ritenere accertato che all'interno del Petrolchimico di Ravenna i lavoratori furono

sottoposti ad una esposizione a fibre di amianto aerodisperse sia attiva (le fibre che si sprigionavano dal materiale che essi stessi stavano lavorando), sia passiva (le fibre sprigionate da lavorazioni che essi non stavano eseguendo), sia ambientale (per essersi trovati in ambienti nei quali erano presenti coibentazioni in amianto delle strutture e dei macchinari), circostanza questa non contestata dalla difesa, la quale invece ha contestato che i livelli di esposizione fossero tali da creare pericoli per la salute dei lavoratori sostenendo che la valutazione quantitativa delle esposizioni professionali delle persone offese effettuata dai propri consulenti tecnici ha fornito stime dei livelli di esposizione tutte inferiori alla soglia di 25 ff/cc, indicato dalla letteratura scientifica come valore cui è associato un raddoppio del rischio di contrarre tumore polmonare e soglia di incidenza certa per l'asbestosi: sulla base di tale assunto, quindi, si è contestato dalle difese che le patologie asbesto correlate di cui all'imputazione possano essere causalmente connesse all'esposizione professionale presso il Petrochimico di Ravenna.

In merito la sentenza rileva come evidentemente l'essere esposto ad una sorgente di rischio non implichia automaticamente che il soggetto abbia subito un contatto tossico o nocivo: in particolare, per quanto l'amianto sia generalmente considerato nocivo per inalazione e quindi praticamente per chiunque in qualunque situazione, non significa che l'esposizione delle persone raggiunga livelli tali da essere effettivamente nocivo, giacché le patologie asbesto correlate sono direttamente influenzate dalla dose di esposizione, intesa quale prodotto di intensità e durata delle singole fasi temporali di essa.

Sul punto la sentenza osserva come i consulenti tecnici dell'accusa dott. Silvestri e Fornaciai abbiano formulato una valutazione di tipo qualitativo delle esposizioni relative alle diverse mansioni professionali svolte dai lavoratori del Petrochimico, senza fornire stime sulla quantità delle esposizioni cui sono state sottoposte le persone offese, evidenziando che i criteri indicati dal registro nazionale mesoteliomi (RE.NA.M.), tradotti nelle linee guida ISPSEL 2003, classificano l'esposizione professionale in tre livelli (livello 1, certa; livello 2, probabile; livello 3, possibile), che si raggiungono in presenza di determinate condizioni, specificamente indicate, fra le quali non

vengono ritenute indispensabili le indagini ambientali sulla quantità di fibre aerodisperse.

Secondo tali criteri, i C.T. dell'accusa hanno classificato tutte le persone offese (ad eccezione della signora Bombardini, moglie di un lavoratore del Petrolchimico, per la quale si deve parlare di "esposizione familiare", di livello 4) come soggetti con esposizione qualitativa certa ad amianto.

A sua volta la difesa, oltre ad aver sottolineato alcuni dati di fatto emersi nel corso del giudizio che confermerebbero se non l'inesistenza del rischio di esposizioni pericolose, comunque la sua estrema limitatezza, ha proposto, tramite i propri consulenti tecnici (in particolare i prof. Cavallo e Cherrie), una ipotesi di valutazione quantitativa retrospettiva dell'esposizione all'amianto, giungendo alla conclusione che per nessuna persona offesa era stato superato il limite di 25 ff/cc anno.

Riguardo a tale valutazione, osserva la sentenza da un lato che i dati oggettivi di misurazione ambientale da cui i consulenti sono partiti per i loro calcoli fotografavano una realtà produttiva completamente diversa da quella del periodo in oggetto, dall'altro, che la classificazione dei lavoratori in gruppi omogenei di esposizione ha comunque il limite di rappresentare la singola figura professionale in una dimensione statica, impermeabile sia a fattori di interferenza esterna (come le altre lavorazioni svolte nei pressi), sia alla naturale mobilità e diversificazione delle mansioni concretamente svolte ogni giorno da ciascun lavoratore.

In ogni caso, si sottolinea come, anche condividendo le conclusioni dei consulenti tecnici della difesa sui livelli quantitativi di esposizione, se ne potrebbe trarre unicamente la conclusione che all'interno del Petrolchimico di Ravenna i livelli di esposizione a fibre di amianto non erano con certezza idonei a raddoppiare il rischio di tumore polmonare o a provocare l'asbestosi, non anche la dimostrazione che non potessero essersi verificate situazioni di esposizioni comunque idonee a provocare tali malattie e altre patologie, come i mesoteliomi pleurici e le placche pleuriche, che sono malattie considerate correlate più al tempo di esposizione che alla dose.

Valutando in maniera complessiva le fonti di prova acquisite la sentenza afferma, poi, che dopo la messa al bando dell'amianto l'azienda iniziò una generale opera di bonifica la quale -congiuntamente alla progressiva

sostituzione, già intrapresa in anni precedenti, dei materiali contenenti amianto - consentì sostanzialmente di mantenere i valori di esposizione ambientale a livelli inferiori alle soglie di 100 ff/l (o 01, ff/cc), ma non si può, però, esprimere alcun giudizio di ragionevole certezza su quali fossero i livelli quantitativi di esposizione ambientale nelle epoche precedenti e tantomeno è possibile sostenere che le esposizioni professionali delle singole persone offese non potevano raggiungere livelli di pericolosità per la salute.

Pertanto, secondo il primo Giudice è certo che:

- nel Petrolchimico di Ravenna nel corso dei decenni venne fatto largo uso di MCA, utilizzati come ausilio, non secondario, al processo produttivo;
- che diverse figure professionali furono sicuramente lungamente esposte alle fibre di amianto aero-disperse;
- l'azienda per anni omise di adottare tutte le misure (informative, organizzative, procedurali, tecniche) necessarie per ridurre al minimo il rischio derivante dalle polveri di amianto, iniziando a prendere in considerazione il rischio specifico di tale esposizione sulla salute dei lavoratori solo fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, nonostante le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto per la salute fossero risalenti nel tempo (quanto all'asbestosi almeno dall'inizio degli anni '40, quanto al rischio di tumore polmonare dagli anni '50, quanto al mesotelioma dalla metà degli anni '60), adeguandosi poi alla normativa sul divieto dell'utilizzo dell'amianto e sulla bonifica dei siti negli anni immediatamente successivi al 1992.

Ciò chiarito, la sentenza descrive le diverse patologie contestate, tutte addebitate nell'imputazione all'esposizione all'amianto, premettendo che il termine amianto indica un gruppo di minerali di natura fibrosa ed i rischi per la salute dovuti al suo uso derivano dal possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali che lo contengono all'ambiente: tali fibre disperse nell'aria possono essere inalate dall'uomo e le malattie che ne derivano sono prevalentemente associate agli organi dell'apparato respiratorio (laringe, tessuto polmonare, pleura).

Le principali malattie derivanti dall'esposizione all'amianto sono, quindi, suddivisibili in due gruppi:

- malattie flogistico degenerative (principalmente asbestosi polmonare e placche pleuriche);

-malattie neoplastiche (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici, cancro della laringe e cancro dell'ovaio), sottolineandosi come l'amianto sia stato riconosciuto fin dal 1973 dalla agenzia internazionale della ricerca sul cancro della Organizzazione Mondiale della Sanità (la IARC) come cancerogeno certo per l'uomo: l'ultima valutazione in ordine di tempo della IARC (pubblicazione del 2012) conferma l'amianto quale unico fattore di rischio certo per il mesotelioma in una serie di organi (pleura, peritoneo, pericardio, tunica vaginale del testicolo); conferma l'amianto anche quale agente cancerogeno certo per il cancro al polmone; per la prima volta definisce l'amianto agente cancerogeno certo per il cancro della laringe.

Per quanto concerne le malattie contestate nel presente giudizio, si osserva che l'**asbestosi** è una fibrosi interstiziale diffusa, progressiva, irreversibile che determina un'insufficienza ventilatoria, la quale in situazioni estreme può condurre al decesso.

Essa è correlata alla durata dell'esposizione e a livelli medio alti di esposizione, compromette la funzionalità dell'organo e ha la tendenza - in particolare per elevati livelli - a manifestarsi e ad evolvere anche dopo la cessazione dell'esposizione.

È considerata una malattia dose-risposta (all'aumentare della dose aumentano i soggetti che all'interno di una determinata popolazione manifestano la malattia) e dose-effetto (aumentando la dose aumenta la gravità della malattia nel singolo soggetto).

Le **placche pleuriche** sono ispessimenti circoscritti della pleura parietale e l'80-90% delle placche radiologicamente ben definite è attribuibile ad esposizione professionale ad amianto.

La loro comparsa dipende dal tempo intercorso piuttosto che dall'intensità dell'esposizione, nel senso che la loro diffusione è correlata al protrarsi dell'esposizione e del tempo trascorso dall'inizio della esposizione, per cui tendono a incrementare con il passare degli anni; la loro comparsa è rara entro i primi 20-30 anni dall'inizio dell'esposizione e conseguono anche a basse dosi di esposizione.

Generalmente si ritiene che non abbiano alcuna ricaduta sulla funzionalità respiratoria e sono del tutto asintomatiche, a meno che non siano molto

estese o incarceranti e solo in anni recenti sono state rivalutate quali fattori di possibile ostacolo alla dinamica ventilatoria.

L'I.N.A.I.L. comunque riconosce le placche pleuriche come malattia professionale determinata da esposizione professionale all'azione delle fibre di asbesto.

La **bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO)** è una malattia infiammatoria cronica del polmone caratterizzata da una bronco ostruzione poco reversibile o irreversibile.

All'origine della malattia ci possono essere fattori individuali e l'esposizione ad agenti esogeni, il più importante dei quali è il fumo di tabacco e, per quanto riguarda le esposizioni professionali, i fumi di saldatura.

Secondo il consulente tecnico del pubblico ministero, dr. Calisti, nel caso in cui le operazioni di saldatura avvengano su materiali contenenti amianto è possibile che la bronco-pneumopatia cronico ostruttiva sia cagionata anche dall'esposizione all'amianto; il consulente ha comunque precisato che non è l'asbesto con le sue proprietà chimiche specifiche a creare un rischio di BPCO, ma l'asbesto in quanto componente dei fumi di saldatura.

Il Ministero della Salute, in relazione alla possibile associazione tra BPCO ed esposizione all'asbesto osserva che *"la deposizione delle fibre di asbesto sulle pareti dei bronchioli potrebbe indurre flogosi, iperplasia dei muscoli lisci e successiva fibrosi, in grado di estendersi ai dotti alveolari. Che queste alterazioni siano da considerare parte del più ampio processo dell'asbestosi o siano invece una patologia delle piccole vie aeree indotta dall'asbesto è tuttora indefinito."*

Il **carcinoma polmonare** è il tumore maligno più frequentemente letale nella popolazione in generale; fra gli agenti che sono certamente in grado di generare un carcinoma polmonare è da tempo riconosciuto anche l'amianto. Un criterio che dovrebbe orientare per la diagnosi di tumore polmonare da asbesto, è la presenza di un carico polmonare di amianto assai elevato.

Secondo un altro criterio diagnostico, particolarmente seguito in passato e da diversi studiosi ritenuto tuttora l'unico certo (è il criterio seguito dai C.T. della difesa prof. M. Grandi e dott. T. Dragani), il tumore polmonare sarebbe attribuibile all'asbesto solo in presenza di asbestosi.

I Quaderni del Ministero della Salute osservano, invece, che la comparsa di tumore polmonare avviene anche in assenza di segni radiologici di asbestosi, pertanto la presenza di asbestosi non è un requisito indispensabile per l'insorgenza di un tumore polmonare asbesto correlato.

Sicuramente, invece, la presenza di sole placche pleuriche, che pure sono ritenute – laddove non endemiche- un indicatore specifico di esposizione ad amianto, non è sufficiente per l'attribuzione di un cancro polmonare all'asbesto in quanto esse possono essere associate a livelli bassi di esposizione.

La maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che il tumore polmonare è dose dipendente, nel senso che esiste una relazione lineare tra durata ed intensità di fibre respirate e rischio di tumore del polmone.

Secondo alcuni studi (“i criteri di Helsinki”), inoltre, per attribuire un tumore del polmone all'amianto è necessario che sia trascorso un tempo minimo di 10 anni dalla prima esposizione.

È noto poi che, per quanto riguarda le cause del tumore polmonare, il fumo di sigaretta ne costituisce di gran lunga il principale fattore causale (oltre il 90% dei tumori al polmone è attribuito al fumo).

Secondo la sentenza, l'approdo a cui gli studi epidemiologici internazionali sono giunti sembra essere quello dell'esistenza di una sinergia di tipo moltiplicativo, vale a dire che l'effetto della doppia esposizione (fumo\amianto) è maggiore della somma degli effetti delle singole esposizioni, sicché si ritiene che l'azione cancerogena dell'amianto venga esaltata dall'esposizione combinata ai due agenti.

Peraltro, sempre secondo tali studi, in relazione ai lavoratori esposti a livelli bassi di amianto la probabilità che il fumo di sigaretta abbia rappresentato la causa unica e sufficiente per l'insorgenza del cancro diventa quasi certezza (95%).

Il tumore della laringe è un tipo di tumore abbastanza comune fra i cui i fattori di rischio non occupazionali unanimemente riconosciuti vi sono il fumo di sigaretta e l'abitudine all'alcol.

Per quanto riguarda l'amianto, alcuni studi riportano eccessi di rischio di cancro della laringe in attività lavorative che comportavano esposizioni ad

elevati livelli di amianto, quali quelle delle miniere e dell'industria tessile dell'amianto.

Il **mesotelioma pleurico** è un tumore altamente maligno delle membrane che rivestono la pleura.

Il mesotelioma pleurico è un tumore raro, in genere associato all'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro; comunque, benché le esposizioni negli ambienti di vita siano di molto inferiori a quelle professionali, sono stati accertati casi di mesotelioma pleurico anche in ambienti di vita, ad esempio per persone che vivevano vicino ad insediamenti produttivi nei quali venivano utilizzati e lavorati materiali contenenti amianto oppure per conviventi o soggetti frequentatori di esposti professionali.

Il mesotelioma rappresenta il tumore più specifico conseguente all'esposizione all'amianto ed è quindi un segnalatore tipico della presenza di amianto.

Secondo la sentenza è opinione ormai condivisa nel dibattito scientifico internazionale (e sostanzialmente anche fra i consulenti del processo) che il mesotelioma possa verificarsi in casi di bassa esposizione all'amianto e, quindi, che non esista una soglia di esposizione al di sotto della quale non c'è un rischio di ammalarsi, ma tale affermazione non deve tuttavia condurre alla conclusione che non esista un incremento di rischio e di incidenza di mesoteliomi collegati alla dose cumulativa.

Su questo aspetto, i consulenti delle parti sono tutti sostanzialmente d'accordo e, anche se con accentuazioni diverse, può quindi dirsi che tutti i consulenti tecnici concordino con la tesi di un aumento di rischio correlato alla dose cumulativa.

Le loro comuni considerazioni riguardano, tuttavia, solo il rischio di insorgenza della malattia (l'aumento della dose aumenta il rischio di contrarre la malattia), mentre non sono stati forniti elementi di valutazione chiari circa il rischio di accelerazione di una malattia già insorta e quindi sul ruolo delle esposizioni successive al momento in cui la malattia è già in essere.

Sul punto si osserva come il **mesotelioma maligno** si manifesta dopo molti decenni dall'inizio dell'esposizione, cioè il tempo intercorrente fra l'inizio dell'esposizione e la manifestazione clinica del tumore (si tratta del tempo comunemente e genericamente detto "di latenza").

Secondo la letteratura scientifica internazionale il periodo medio "di latenza convenzionale", cioè quello che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e la diagnosi di mesotelioma pleurico, è intorno ai 40 anni.

Quanto allo sviluppo delle malattie neoplastiche, anche quelle cagionate dall'esposizione all'amianto, il primo giudice afferma che l'unica teoria accreditata a livello di consenso internazionale è quella cosiddetta "multistadio", secondo la quale il processo di cancerogenesi avviene in base ad un modello di sviluppo multistadio:

la prima fase è rappresentata dalla iniziazione, che non è un singolo evento ma è essa stessa un processo che richiede un certo lasso di tempo nel corso del quale si realizzano varie sotto fasi; l'iniziazione è l'alterazione genetica trasmissibile a cellule figlie determinata dall'azione dell'agente cancerogeno (nel nostro caso, le fibre di amianto) sulle cellule bersaglio; tale alterazione è un passaggio necessario alla trasformazione maligna ma non è sufficiente a causare il tumore se non interviene la successiva fase della promozione; -il secondo stadio è, quindi, la promozione, vale a dire la stimolazione delle cellule bersaglio "iniziate", il periodo nel quale la cellula, già iniziata ma quiescente, acquisisce la capacità di proliferare e dare vita a un clone neoplastico; è una fase che richiede tempi lunghi, si svolge progressivamente nel tempo e non è irreversibile; ad essa segue la terza fase della progressione (o proliferazione cellulare) quando la cellula neoplastica comincia a replicarsi rapidamente.

La somma di tali fasi, che è il tempo durante il quale la malattia sta maturando e che intercorre fra l'inizio dell'esposizione all'agente cancerogeno e l'epoca in cui il tumore inizia ad esistere come tale con completamento del processo di cancerogenesi, viene detta tempo di induzione.

Alla fine del periodo di induzione il tumore è autosufficiente e irreversibile e procede con processi biologici che - per il mesotelioma- sono ancora largamente ignoti.

Il periodo di latenza in senso proprio è quello successivo, durante il quale l'individuo è già ammalato ma in uno stadio ancora sub-clinico, in quanto il tumore, già esistente e irreversibile, è clinicamente invisibile.

Poiché nessun accertamento diagnostico può fissare il momento del passaggio dallo stadio di induzione a quello di latenza in senso proprio, ciò che viene

studiato è sempre il complesso dell'intervallo di induzione-latenza, la cosiddetta "latenza convenzionale".

Secondo la sentenza, la latenza vera e propria per il mesotelioma rimane un'entità teorica, in quanto le conoscenze scientifiche attuali, per quanto emerso nel giudizio, non consentono di accertare né la durata del periodo di induzione né la durata della fase preclinica della malattia.

La questione ha evidenti ricadute processuali in relazione all'accertamento del nesso di causalità, in quanto se durante il periodo di latenza in senso proprio la malattia è già formata, le esposizioni all'agente cancerogeno successive alla conclusione della fase di induzione sarebbero biologicamente prive di efficacia, a meno che non sia dimostrato che le esposizioni successive hanno avuto un effetto di accelerazione, riducendo la durata della latenza in senso proprio e anticipando la manifestazione clinica della malattia e il decesso.

Ciò chiarito, secondo la sentenza la problematica della cancerogenesi da amianto non ha trovato una risposta chiara e sufficientemente univoca da parte dei consulenti tecnici dell'accusa.

Il primo giudice afferma che gli esperti sostanzialmente concordano nel ritenere irrilevanti le esposizioni che intervengono in epoche successive alla fine del periodo di induzione, quando cioè il tumore ha raggiunto un livello di evoluzione irreversibile, ma nessuno di loro fornisce riferimenti scientifici certi e sufficientemente condivisi sul momento in cui il periodo di induzione si conclude: quindi, nonostante l'abbondanza degli studi epidemiologici sulla distribuzione della malattia, le conoscenze sul meccanismo carcinogenetico del mesotelioma maligno sono ancora limitate e non ci sono conoscenze certe sulla cinetica della traslocazione delle fibre e sulla loro ritenzione nella pleura e gli esperti dell'accusa pubblica e privata non hanno fatto luce su tali meccanismi.

Il dr. Calisti riconosce che il mesotelioma è un tumore *molto particolare*, se non altro in ragione dell'elevata bio-persistenza dell'agente causale nei tessuti ai quali giunge e afferma che dal suo studio è *arduo trarre indicazioni di carattere generale* e aggiunge che *manca una comprensione esaustiva del meccanismo d'azione dell'amianto*.

Per quanto riguarda il mesotelioma pleurico, il consulente, citando alcuni studi (Marinaccio ed altri del 2007), osserva genericamente che le fibre di amianto giunte nei tessuti dell'apparato respiratorio vi permangono per tempi molto lunghi, e dunque possono continuare ad esercitare in maniera ripetitiva i loro effetti lesivi anche dopo il momento della loro deposizione: per tale motivo non vi sarebbe alcuna ragione biologica per escludere che solo la prima, la seconda, la terza ecc. delle fibre giunte alla pleura abbiano effetto cancerogeno, mentre non ne avrebbero alcuno la millesima, la milionesima e così via sostenendo, quindi, la tesi dell'effetto acceleratore.

Il C.T. della difesa dott. Dragani rileva, invece, che gli studi citati riguardano casi comprendenti non solo i mesoteliomi con diagnosi certa ma anche quelli con diagnosi probabile e anche solo possibile e che la categoria delle esposizioni ambientale e/o domestica riguardava oltre il 33% dei mesoteliomi delle donne e solo il 3,4% dei mesoteliomi degli uomini, con un forte sbilanciamento fra i due sessi, elemento questo che rende difficile distinguere gli effetti attribuibili al sesso da quelli attribuibili alle esposizioni ambientali o domestiche.

Il consulente tecnico delle parti civili dott. Totire, dopo aver condiviso le conclusioni del dott. Calisti e affermato che l'amianto si comporta come cancerogeno completo ed è capace di determinare sia il processo di induzione che quello di progressione, si limita ad affermare che è *"del tutto acquisito dalla comunità scientifica che ad un aumento del livello e della durata dell'esposizione nonché ad un aumento della dose cumulativa corrisponda un aumento del rischio e un aumento del danno"*, ma non argomenta ulteriormente tale affermazione né richiama studi, se non quelli generici che confermano la relazione dose risposta del rischio di mesotelioma.

Il c.t. delle difese dott. Dragani, invece, afferma che non vi è alcuna dimostrazione scientifica che eventuali esposizioni successive accorcino il periodo di latenza, riportando i dati di uno studio successivo a quello di Marinaccio, che ha preso in esame la latenza del mesotelioma in funzione dell'intensità dell'esposizione ad amianto; tale studio non ha osservato alcuna associazione significativa tra periodo di latenza e tipo di occupazione, vale a dire che il periodo di latenza è risultato indistinguibile tra gli operai esposti presumibilmente ad elevati livelli di amianto e gli altri esposti

presumibilmente a livelli inferiori e, pertanto, conclude che non sono emerse evidenze sufficienti a sostegno della tesi che le esposizioni di intensità maggiore all'amianto porterebbero a latenze più brevi del mesotelioma.

Il C.T. della difesa richiama anche i risultati di diversi studi comparati secondo i quali i periodi di latenza dei mesoteliomi contratti erano risultati pressoché uguali fra chi era rimasto a vivere laddove era sottoposto all'amianto e chi era emigrato.

Il dott. Dragani, pertanto, oltre a ribadire che a suo parere le esposizioni iniziali sono molto più rilevanti per innescare il processo neoplastico, afferma che, una volta che tale processo ha avuto inizio, le esposizioni successive non sembrano avere un ruolo importante né per la causazione né per la latenza della neoplasia e comunque che non vi è alcuna dimostrazione scientifica che eventuali esposizioni successive accorcino il periodo di latenza.

Dunque, la sentenza ritiene che nel processo siano rimasti irrisolti gli interrogativi sulla carcinogenesi del mesotelioma e in particolare sulla durata del periodo di induzione e sull'eventuale effetto acceleratore delle esposizioni successive alla fine dell'induzione e la questione, si ribadisce, assume rilievo essenziale nel processo perché il Petrolchimico di Ravenna, nell'arco temporale in cui si sono sviluppate le malattie, ha visto alternarsi nelle posizioni di garanzia una pluralità di soggetti diversi: infatti, per attribuire causalmente la malattia alla condotta di uno specifico imputato, nell'impossibilità di stabilire il momento in cui il tumore è divenuto autosufficiente e irreversibile, così da poterlo eventualmente ricondurre alle esposizioni ad esso precedenti, bisognerebbe poter affermare che le esposizioni successive al momento in cui il tumore è venuto in essere hanno avuto comunque un effetto acceleratore, nel senso di ridurre la latenza in senso proprio e quindi di anticipare la morte.

Secondo la sentenza, non solo tale ipotesi non è stata suffragata da elementi di conoscenza derivanti del sapere scientifico che siano risultati sufficientemente generali e condivisi, ma sulla questione dell'effetto acceleratore delle esposizioni successive al momento in cui il tumore è venuto in essere (vale a dire al momento del completamento della fase di induzione) e della riduzione del periodo di latenza la giurisprudenza di legittimità ha

assunto decisioni che ritenute contraddittorie ed inidonee ad attestare un orientamento.

Si conclude, quindi, affermando che nel presente giudizio (e, considerate le indicazioni fornite dai diversi C.T., in via più generale nel mondo scientifico, italiano e internazionale) non sia stata dimostrata l'esistenza di una legge scientifica universale sull'effetto acceleratore delle esposizioni successive, non essendo stati forniti autorevoli e sufficientemente condivisi dati sperimentali o biologici al riguardo ma solo i risultati, contraddittori, di studi epidemiologici (quindi statistici), oggetto di contrastanti interpretazioni e che non raggiungono quel livello di consenso necessario per poterli assumere a modello di elaborazione teorica: quindi, del mesotelioma non è possibile affermare né quando giunge a compimento la fase dell'induzione né se le esposizioni successive sono in grado di accelerare l'evidenza clinica della malattia riducendo la latenza propriamente detta.

Le patologie delle persone offese.

Sulla base di tali presupposti, la sentenza esamina, quindi, le varie patologie contestate agli imputati in relazione alle persone offese di cui al capo 1) delle imputazioni ribadendo che:

con riferimento alle **placche pleuriche**, in sede penale, in base alla nozione di malattia si può riconoscere la sussistenza del delitto di lesioni personali solo se le placche hanno comportato un deficit della funzionalità respiratoria;

l'asbestosi è malattia progressiva, la cui frequenza e gravità sono legate alla durata e all'intensità dell'esposizione all'amianto: più aumenta l'esposizione, più aumenta il rischio di ammalarsi e di aggravare la malattia;

con riferimento al **carcinoma polmonare** e alla **BPCO** fra le sue cause il fumo di tabacco costituisce di gran lunga il fattore principale.

con riferimento al mesotelioma pleurico il periodo di latenza cosiddetta convenzionale è noto (perché va dall'inizio della presumibile esposizione alla manifestazione clinica della malattia) e si aggira sui 40-45 anni, mentre rimane ignoto il periodo di latenza in senso proprio, cioè quello che va dal momento del completamento della fase di induzione, quando il tumore c'è ed è divenuto irreversibile, al momento della sua manifestazione clinica e non vi sono evidenze scientifiche di un effetto acceleratore del protrarsi dell'esposizione dopo il completamento della fase di induzione;

sulla base di queste conclusioni (che non escludono l'attribuibilità del mesotelioma all'esposizione all'amianto all'interno del Petrolchimico, ma escludono qualsivoglia possibilità di attribuire la malattia ad una specifica condotta dei diversi imputati) nel valutare le singole posizioni delle persone offese colpite da mesotelioma, il Giudice, pur senza esprimere esplicitamente per ogni singola posizione, assolverà tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, anche quando la stessa difesa ammette l'esistenza del mesotelioma (dunque il fatto sussiste, ma non può essere attribuito all'imputato).

Albicini Romano: placche pleuriche e asbestosi.

La diagnosi, confermata anche dai consulenti tecnici delle difese, di placche pleuriche, è stata formulata nel dicembre 2007 e dunque il delitto sarebbe comunque estinto per prescrizione, tuttavia dalla documentazione acquisita risulta che Albicini venne sottoposto ad un esame di funzionalità respiratoria nel 2009, che non evidenziò alcuna compromissione: pertanto è stata ritenuta l'insussistenza di una malattia.

Quanto all'asbestosi, il consulente tecnico del pubblico ministero nel corso del dibattimento ha riconosciuto che tale malattia non è stata mai diagnosticata al lavoratore.

Ancarani Giovanni: Mesotelioma pleurico; morte in data 7.10.2006.

Dal 1957 al 1981 lavora al Petrolchimico, addetto agli autocarri e ai locomotori, muovendosi per tutto lo stabilimento: tali mansioni hanno certamente comportato una esposizione indiretta, derivante dalla imbracatura e movimentazione di carichi coibentati. Nel primo periodo di attività presso il Petrolchimico, fino al 1960, svolge specificamente queste mansioni, poi diventa caposquadra, mansione che comporta peraltro la presenza alle operazioni svolte dagli altri operai.

La difesa, che contesta la diagnosi e ipotizza che Ancarani avesse un melanoma in base alla consulenza tecnica del prof. Grigioni in data 25.2.2016.

Anniballi Umberto. Placche pleuriche e asbestosi.

Dal 1956 al 1957 lavora con mansioni non note in una fonderia, quindi, dopo aver svolto attività di magazziniere in un'impresa edile e aver prestato servizio militare in un magazzino viveri, nel 1962 viene assunto al Petrolchimico e vi rimane fino al 1994. Svolge mansioni di coibentatore nel reparto manutenzione edile fino al 1965, poi fa il verniciatore sempre presso la manutenzione edile e

infine, dal settembre 1969 al giugno 1994, lavora al reparto polimeri speciali, venendo addetto a rotazione a tutte le mansioni.

L'esposizione all'arriante fu certamente significativa soprattutto nei tre anni in cui egli lavorò come coibentatore nel reparto manutenzione edile.

Nel 2012, viene riscontrata una fibrosi polmonare con caratteristiche evocative dell'asbestosi, quindi vengono diagnosticate placche pleuriche. La diagnosi di placche pleuriche venne formulata nel 2012 ed è una diagnosi confermata anche dai C.T. della difesa. Non vi è tuttavia alcuna prova di compromissione della funzionalità respiratoria, anzi, una spirometria globale pletismografia DLCO del gennaio 2012, pressoché contestuale alla diagnosi, risulta nella norma.

Non sussiste, dunque, una lesione penalmente rilevante per tale alterazione anatomica.

Quanto all'asbestosi, la cui ricorrenza è invece contestata dai consulenti tecnici della difesa, gli esperti indipendenti detti "B-reader" dott. Cardona e dott.ssa Leonori (cui il pubblico ministero ha fatto visionare referti radiografici aggiornati: una RX torace del 2014 e una HRTC del 2016) concludono che gli esami depongono per un quadro di asbestosi associato a pleuropatie asbesto correlate e quindi confermano anche l'esistenza di placche pleuriche.

Per tale patologia quindi sussiste il nesso di causalità con l'esposizione presso il Petrochimico; trattandosi di malattia progressiva che aumenta con l'aumentare dell'esposizione, essa deve ritenersi causalmente connessa con tutte le esposizioni subite nel corso della sua attività lavorativa presso il Petrochimico.

Baccarani Gabriello: mesotelioma, morte in data 5.8.2009.

Inizia a lavorare nel 1957 come strumentista all'impianto fertilizzanti dove rimane fino al 1960, svolge piccoli interventi di demolizione e di ripristino coibentazioni, in particolare come addetto alla ribadernatura delle valvole. Poi passa al reparto manutenzione gomma fino al 1962, dal 1964 al 1975 è capo area manutenzione del PVC, dal 1975 al 1978 torna all'impianto fertilizzanti come responsabile della manutenzione; in seguito svolge mansioni che lo tengono più lontano dall'attività lavorativa manuale.

Nel 2008 all'ospedale di Ravenna gli viene diagnosticato un mesotelioma pleurico, su base isto-morfologica. La diagnosi alternativa formulata dalla difesa è che il Baccarani avesse un linfoma.

BADA Giuseppe: placche pleuriche e bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con successivo decesso come conseguenza di tali malattie.

Inizia a lavorare al Petrolchimico nel 1961, con mansioni di manutenzione meccanica che esercita fino al 1995; va in pensione nel marzo 1998 (negli ultimi tre anni fa l'impiegato): in tale periodo è sottoposto a esposizione diretta, dovuta fondamentalmente alla preparazione di guarnizioni, fatte col cartone di amianto che veniva tagliato e sagomato, o di baderne, in cordone di amianto.

Nel novembre 2003 gli viene rilevata una incapacità ventilatoria di grado lieve di tipo restrittivo, senza evidenza di placche pleuriche, che vengono invece rilevate nel luglio 2007; successive prove di funzionalità respiratoria del 2008 e 2009 confermano il deficit ventilatorio.

Dall'anamnesi risulta che Bada è stato un fumatore forte (circa 20 sigarette al giorno) fino a giugno 2003, per poi ridurre il vizio a circa 3 sigarette al giorno e cessare nel 2008-2009 (complessivamente ha fumato per 58 anni).

Le lesioni da placche pleuriche, che sono state confermate anche dal consulente tecnico della difesa prof. Grandi, il quale peraltro le retrodata al 2003, quando viene per la prima volta rilevata l'incapacità ventilatoria di tipo restrittivo, risultano prescritte, in quanto presenti (almeno) fin dal 2007.

La BPCO viene diagnosticata come "severa" (quarto stadio) nel maggio 2008 "su base tabagica".

Il sig. Bada muore nell'aprile 2012; nella scheda Istat la causa iniziale del decesso è identificata nella bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, quella intermedia in una involuzione cerebrale e quella terminale in arresto cardio-respiratorio.

Il pubblico ministero contesta agli imputati che il decesso è stato la conseguenza di BPCO e placche pleuriche pacificamente accertate, e la sentenza, considerato che nella stessa scheda Istat di decesso il medico individua come causa finale della morte un arresto cardio-respiratorio e come causa iniziale la BPCO, rileva che vi possa essere correlazione diretta fra il decesso e la patologia respiratoria: tuttavia poiché Bada è stato per decenni forte fumatore e lo rimase anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dall'anamnesi lavorativa non risulta che abbia svolto direttamente operazioni per le quali poteva essere esposto a fumi di saldatura, non si ravvisano elementi sufficienti per mettere in dubbio che sia stato il fumo di tabacco il fattore esclusivo di causazione della BPCO (peraltro diagnosticata nel 2008 proprio "su base tabagica") che ha portato al decesso.

Pertanto il fatto (evento morte) non sussiste per mancanza di prova del nesso causale.

BARISANI Marcello: mesotelioma diagnosticato il 5.6.2012 (caso confermato anche dai consulenti della difesa).

Dal 1954 al 1959 lavora presso uno zuccherificio (esposizione certa all'amianto e verosimilmente anche intensa, data la stagionalità delle lavorazioni). Poi lavora in edilizia, nel 1963 entra nel Petrolchimico e vi rimane fino al 1987.

Mansioni di aiuto carpenteria, poi carpentiere tubista; dal 1970 lavora in officina meccanica di carpenteria come metallizzatore .

BERTI Antonio: mesotelioma, morte 23.5.2007.

Nel 1957 entra al Petrolchimico e vi rimane sino al 1985. Inizia come manutentore edile con mansioni di verniciatore, per un breve periodo è addetto alle pulizie industriali, dal 1960 fino a 1979 fa l'analista (preleva campioni del materiale in produzione e lo sottopone ai test necessari per capire se risponda ai requisiti); dopo un breve periodo in cui sostituisce colleghi assenti, finisce la carriera come analista degli elastomeri. Verosimilmente nel corso della sua attività lavorativa subisce una esposizione solo passiva e indiretta.

A febbraio 2007, nell'ospedale di Forlì, viene diagnosticato, in seguito a toracoscopia e prelievo biotico, un mesotelioma sarcomatoide. Sul prelievo biotico viene eseguito anche esame immunoistochimico; durante la toracoscopia viene prelevato anche un pezzo di parenchima polmonare, nel quale il patologo rileva la presenza di un corpuscolo di asbesto.

La diagnosi alternativa formulata dalla difesa (C.T. prof. Grigioni) è di melanoma.

BERTI Olindo: placche pleuriche e mesotelioma (confermato dal C.T. della difesa).

Nel 1957 viene assunto dalla società Dalmine, che partecipa ai lavori di realizzazione del Petrolchimico, quindi nel 1959 viene assunto al Petrolchimico di Ravenna, dove rimane fino al 1990, con mansioni di saldatore nel reparto di carpenteria metallica. È evidente, dall'anamnesi lavorativa, che egli subisce esposizioni passive e attive indirette anche negli anni precedenti all'ingresso al Petrolchimico, quantomeno dall'epoca in cui lavorò presso lo zuccherificio (estate del 1955).

Nel febbraio 2012 in seguito a TAC è rilevata la presenza al segmento apicale del lobo inferiore di sinistra di modesto ispessimento pleurico, con alcuni noduli sub pleurici, uno calcifico; successiva toracoscopia diagnostica *"diffusa carcinosi pleuro-polmonare"*.

Il sig. Berti muore nel 2013.

Le placche pleuriche non vengono diagnosticate da nessun medico, né ne parla il consulente tecnico del pubblico ministero nelle sue relazioni. È possibile che l'indicazione di tale patologia nel capo di imputazione derivi dalla descrizione nel

referto TAC di un "modesto ispessimento pleurico con alcuni micronoduli sub-pleurici, uno calcifico, di significato TAC aspecifico". Il consulente tecnico della difesa prof. Grandi ritiene che tale reperto debba essere messo in relazione con quanto rilevato in una RX torace del 1989, che attestava la presenza di "piccola calcificazione del corno superiore dell'ilo polmonare sinistro da esiti inattivi di adenopatie", che il prof. Grandi sostiene essere gli esiti una infezione tubercolare che fu diagnosticata al signor Berti nel 1960.

A prescindere dalla fondatezza di tale spiegazione, che peraltro sembra ragionevole in considerazione del fatto che la "placca" è in realtà descritta come micro nodulo ed inoltre della circostanza che essa è unica e monolaterale, si osserva comunque che in assenza di valutazioni della capacità respiratoria del sig. Berti le eventuali placche non potrebbero essere ritenute lesioni penalmente rilevanti.

Dunque la patologia placche pleuriche non sussiste.

BISULLI Arnaldo: placche pleuriche e asbestosi.

L'esistenza di placche pleuriche bilaterali, in parte calcifiche, non è contestata dalla difesa a partire dal 2007 il delitto di lesioni per tale patologia risulta estinto per prescrizione.

Quanto all'asbestosi, anche il dr. Calisti, ha convenuto che la diagnosi di asbestosi non può essere confermata e quindi non è stata raggiunta la prova di tale patologia.

BOBBA Libero: placche pleuriche e mesotelioma (morte in data 14.12.2006).

Nel 2006 la TAC evidenzia placche e ispessimenti, sui quali sono condotti prelievi che documentano un mesotelioma. La diagnosi di placche pleuriche risulta confermata anche da uno dei consulenti della difesa (prof. Harber) e sostanzialmente ammessa da un altro (prof. Grandi), mentre con riferimento al mesotelioma, secondo il C.T. della difesa prof. Grigioni è invece probabile che il Bobba avesse proprio un tumore primitivo polmonare.

L'incertezza sulla sussistenza di alterazioni funzionali conseguenti alla presenza di placche pleuriche, tenuto conto dell'epoca in cui esse furono diagnosticate induce a ritenere questo delitto estinto per prescrizione.

BOLOGNESI Gianfranco: placche pleuriche, asbestosi e mesotelioma (morte in data 8.7.2013).

Le lesioni da placche pleuriche, diagnosticate con certezza quanto meno dal 2003, proscioglimento per prescrizione del reato.

Dubbia risulta invece la diagnosi di asbestosi che non sembra essere mai stata in realtà effettivamente formulata (nella biopsia del febbraio 2009 si parla di "*minima fibrosi interstiziale e infiltrato flogistico cronico aspecifico*"); peraltro anche il consulente tecnico del pubblico ministero dottor Calisti ha confermato di non avere rilevato sintomi di asbestosi nel Bolognesi.

Quanto al mesotelioma, la diagnosi alternativa del prof. Grigioni è di adenocarcinoma gastrointestinale.

BOMBARDINI Lorenza: mesotelioma (morte in data 19.3.2004).

Si tratta della moglie del dipendente del petrolchimico Bartolini Romano, che vi lavorò dal 1957 al 1990. La signora Bombardini nella sua vita lavorativa non svolse alcuna professione che comportasse un'esposizione diretta ad asbesto.

Nel 2003, per dolore persistente alla schiena, viene effettuato un intervento di decompressione di una vertebra e l'esame istologico immunoistochimico sul pezzo operatorio porta alla diagnosi di mesotelioma. Si tratterebbe dell'unico caso di esposizione ambientale. La diagnosi alternativa della difesa è di adenocarcinoma del polmone.

CALANDRINI Roberto: placche pleuriche.

Nel 2010 con una TAC del torace viene evidenziata una placca pleurica, su sfondo di enfisema polmonare. Due successive spirometrie, dello stesso anno e del 2011, evidenziano valori della funzionalità respiratoria nella norma.

Sia perché si rileva la presenza di una sola placca, non tipica dell'esposizione all'asbesto, sia perché comunque tale alterazione non ha prodotto alcuna conseguenza sulla funzionalità del polmone, si ritiene che non sussista la prova di alcuna lesione penalmente rilevante connessa all'esposizione.

CAVASSI Riccardo: placche pleuriche e asbestosi; morte in data (30.9.2013 come conseguenza di tali malattie.

Il Cavassi dal 1957 al 1959 fa il meccanico saldatore per la Saipem e la Delfino (che sono due delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione del Petrochimico di Ravenna); viene assunto al cementificio nel 1959, nel 1962 passa al Petrochimico, in seguito all'assorbimento dell'attività del cementificio e vi rimane sino al dicembre 1984, quando va in pensione. La sua mansione è quella di manutentore meccanico, nel corso dell'attività, da svolgersi sia in officina che direttamente sugli impianti, usa teli di amianto per interventi sui forni, esegue piccole operazioni di scoibentazione e ricoibentazione sulle tubazioni e sulle corazze dei mulini. Forte fumatore per almeno vent'anni.

Dal 1996 iniziano a manifestarsi segni di fibrosi polmonare, nel 2000 una TAC del torace documenta una *"iniziale fibrosi dell'interstizio periferico sub pleurico che potrebbe essere in relazione, anche per l'associata presenza di placche pleuriche costali bilaterali, ad inalazione di fibre di asbesto"*.

Nel 2006 un RX torace e una TAC documentano l'evoluzione della fibrosi, che ha assunto aspetto tipico di asbestosi.

I consulenti tecnici della difesa concordano con la diagnosi di placche pleuriche con deficit ventilatorio restrittivo, sebbene moderato, oltre a una netta riduzione della capacità polmonare totale.

Quanto alla asbestosi, malattia la cui sussistenza è contestata dai C.T. delle difese, la rivalutazione effettuata dai B-reader dott. Cardona e dott.ssa Leonori di tutti gli accertamenti tecnici disponibili ha confermato la diagnosi (*"quadro di fibrosi polmonare IR 7 HC 3 compatibile con asbestosi maggiormente che con fibrosi polmonare idiopatica"*).

Entrambe tali patologie, accertate e diagnosticate quanto meno dal 2006, hanno cagionato lesioni penalmente rilevanti che sono tuttavia estinte per decorso del termine di prescrizione.

Nel capo d'imputazione il pubblico ministero ha contestato anche il decesso come "conseguenza" delle placche pleuriche e dell'asbestosi.

Cavassi è deceduto il 30 settembre 2013 e la scheda Istat riporta come causa di morte, in sequenza: bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria cronica, broncopolmonite.

La sentenza rileva come non sia dubitabile che le condizioni respiratorie del Cavassi fossero molto gravi ma, in assenza di ulteriori indagini, che non furono eseguite all'epoca e non sono state fatte nemmeno durante le indagini (il C.T. del PM si è limitato a rileggere i referti e a trarne il giudizio di alta probabilità logica di correlazione fra malattie e decesso), la sola esistenza di patologie asbesto correlate in soggetto affetto da una grave forma di BPCO (diagnosticata fin dal 2000) e da polmonite interstiziale usuale (diagnosticata nel 2006) e anche da gravi patologie cardiache (cardiopatia ischemica postinfartuale in labile compenso, ipertensione arteriosa), cui sono notoriamente collegate difficoltà respiratorie, non consente di affermare che il decesso non sia stato conseguenza esclusiva della infiammazione polmonare finale.

CICOGNANI Luciano: placche pleuriche e mesotelioma (morte in data 14.7.2007).

Trattandosi di lesioni che vennero diagnosticate per la prima volta nel 2006, si è dichiarata l'estinzione del reato per decorrenza dei termini massimi di prescrizione.

Quanto al mesotelioma, secondo il consulente tecnico della difesa prof. Grigioni, più probabilmente si trattava di un carcinoma sarcomatoide o di un sarcoma.

CIMATTI Loris: mesotelioma, morte in data 22.12.2011.

Inizia a lavorare per l'ANIC al Petrolchimico nel 1973 e vi rimane fino al luglio 1990; fra il 1970 e il 1971 lavora per la Saipem, che era una delle imprese impegnate nella costruzione di parti del Petrolchimico: in questo caso l'esposizione deve ritenersi certa, stante le mansioni svolte.

Nel 2010 esami RX e TAC del torace evidenziano formazioni nodulari pleuriche, già infiltranti il parenchima epatico sottostante. Nel febbraio 2011 viene accertata la presenza di un mesotelioma maligno desmoplastico.

La difesa, che contesta la diagnosi di mesotelioma, ipotizza che il Cimatti avesse un sarcoma della parete toracica.

CORELLI Sisto: placche pleuriche e carcinoma polmonare; morte in data 10.9.2014.

Dopo aver lavorato in agricoltura, nel 1957 entra al Petrolchimico alle dipendenze ANIC, come elettricista manutentore e vi rimane fino all'aprile 1993. In tale contesto lavorativo è soggetto a esposizioni dirette e indirette. Fumatore medio (10 sigarette al giorno) per oltre vent'anni, cessa nel 1974.

Nel 2008 è certamente diagnosticata una neoplasia polmonare.

Quanto alle placche pleuriche, che sono state riconosciute come malattia professionale dall'I.N.A.I.L. nel marzo 2009, la rilettura effettuata dai B-reader di un esame TAC ad alta definizione successivo (novembre 2011) non conferma la presenza di un quadro di pleuropatia asbesto-correlata. Quindi tale patologia è stata esclusa.

Ad abundantiam, si osserva che le "placche pleuriche" descritte nella relazione medica dell'I.N.A.I.L. del marzo 2009 sono apicali, quindi non tipiche della patologia asbestosica ed inoltre non risultano rilevate compromissioni della funzionalità respiratoria.

In relazione al tumore polmonare si osserva che nel marzo 2009 l'I.N.A.I.L. non riconosce l'origine professionale della malattia. Infatti nelle proprie considerazione il medico dell'istituto osserva che *"la patologia polmonare principale (ca. neuroendocrino) benché in presenza di rischio amianto accertato ha*

caratteristiche istologiche tali da escludere il rapporto causale", conclusione che viene confermata nel 2012 anche dalla Asl.

Infatti, il carcinoma neuroendocrino del polmone diagnosticato al Corelli non è indicato fra i quattro tipi di tumore polmonare che secondo i criteri di Helsinki del 1997 sono correlati all'esposizione all'amianto e non è nemmeno uno dei due ulteriori tipi di carcinoma polmonare che la OMS più recentemente ha posto in collegamento con l'esposizione all'amianto.

Nel corso del giudizio uno dei consulenti della difesa, il prof. R. Attanoos, ha effettuato (previa autorizzazione del giudice ad effettuare il prelievo) una ricerca di fibre di amianto su un pezzo polmonare del sig. Corelli che era ancora custodito presso la struttura sanitaria dove venne effettuata la toracoscopia; la ricerca ha evidenziato un numero di fibre di amianto relativamente basso, ai limiti dell'esposizione ambientale (1,19 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco).

Secondo la sentenza, considerata l'assenza di malattie asbesto correlate, considerata la non tipicità del tipo istologico di tumore polmonare diagnosticato al Corelli rispetto all'esposizione all'asbesto, considerata la quantità non elevata di fibre di amianto rinvenute nel polmone, si ritiene che non sia possibile affermare con grado elevato di credibilità logica che il carcinoma polmonare del sig. Corelli sia causalmente connesso all'esposizione all'amianto.

DIONISI Augusto: BPCO e tumore polmonare con morte in data 18.11.2011.

Dal novembre 1961 fino al gennaio 1993 lavora presso il Petrolchimico come meccanico d'area nel reparto fertilizzanti (si occupa di manutenzione meccanica su compressori, pompe, elevatori, nastri trasportatori, sulle tubazioni). È sottoposto a esposizione ad amianto, sia attiva diretta che indiretta, quando lavorava insieme coi coibentatori delle ditte esterne; il Dionisi inoltre abitava a circa 1 km dallo stabilimento.

Nel febbraio 2006 viene posta una diagnosi di bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (il Dionisi è stato forte fumatore, 20-25 sigarette al giorno per quarant'anni, cessa l'abitudine al fumo nel 2001). Nel maggio\giugno 2010 una TAC del torace e una biopsia polmonare mostra la presenza adenocarcinoma.

Il Dionisi muore il 18 novembre 2011 e nella scheda di morte Istat viene indicata come causa iniziale l'adenocarcinoma polmonare bilaterale, come causa intermedia una sindrome mediastinica e quale causa terminale un'insufficienza respiratoria acuta (altri stati morbosì rilevanti indicati sono: scompenso cardiaco congestizio, BPCO, insufficienza renale cronica).

L'adenocarcinoma polmonare venne diagnosticato nel 2010, vale a dire 17 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa presso il Petrolchimico. Anche la bronco-pneumopatia cronico ostruttiva fu diagnosticata molto tempo dopo (13 anni) la cessazione dell'attività lavorativa.

Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel gennaio 1993, il Dionisi aveva continuato a coltivare la propria importante abitudine al fumo di tabacco per lo meno fino al 2001.

In considerazione della prolungata esposizione al fumo di tabacco, fattore di rischio ben più rilevante rispetto all'asbesto sia per il tumore polmonare che per la BPCO, tenuto conto dell'assenza di indicazioni in ordine a una compromissione della funzionalità respiratoria di tipo restrittivo o perlomeno misto, in assenza di documentati processi parenchimali o pleurici legati all'asbesto, secondo la sentenza è impossibile affermare che l'esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria all'insorgere e allo sviluppo delle patologie da cui il Dionisi era affetto.

FABBRI TROVANELLI Virgilio: mesotelioma, morte in data 28.8.2005.

Ha lavorato presso il Petrolchimico dal 1957 al 1983, con mansioni di operaio addetto alla manutenzione di macchinari ed impianti e di fuochista; da 1980 ha svolto mansioni di disegnatore, quindi cessa di essere esposto all'amianto.

Nel gennaio 1998 viene effettuato esame citologico di un versamento pleurico e viene refertato un "*quadro morfologico compatibile con mesotelioma maligno*".

Data l'evidente insufficienza di una diagnosi di mesotelioma su base solo citologica e morfologica, il caso è stato oggetto di revisione da parte del C.T. del PM dott. De Giuli, anatomicopatologo che ha collaborato col dott. Calisti, il quale ha effettuato esame immuno-istochimico confermando la diagnosi di mesotelioma maligno epitelioide. La difesa contesta tale diagnosi e ha formulato la diagnosi alternativa di adenocarcinoma del colon.

FARNETI Franco: mesotelioma, morte in data 30.4.2015:.

Svolge il servizio militare in marina dal 1954 al 1960, imbarcato su cacciatorpedinieri come meccanico di macchina e addetto alla conduzione di motori a vapore e si tratta di periodo di esposizione certa e intensa. Entra nel Petrolchimico nel 1960 e vi rimane fino al dicembre 1990. Lavora presso la centrale termica, prima con mansioni di quadrista, progredendo poi come macchinista con esposizione certa, non solo per quanto riguarda le mansioni svolte ma anche per il luogo specifico di lavoro, le cui strutture, ad esempio gli ascensori, erano coibentate con amianto spruzzato.

Viene operato nel 1991 per un carcinoma gastrico, nel settembre 2008 un esame radiografico non evidenzia nulla di particolare; nell'ottobre 2013 viene diagnosticato un mesotelioma.

Il C.T. della difesa ritiene piuttosto che si sia trattato di una recidiva del tumore gastrico per cui il Farneti era stato operato nel 1991, oppure di un carcinoma polmonare a diffusione pseudo mesoteliomatosa.

FARFANETI Giancarlo: placche pleuriche anche calcifiche e asbestosi.

Nel febbraio 1958 viene assunto come dipendente del Petrolchimico e vi rimane fino al febbraio 1993, come operaio con mansioni analoghe a quelle precedenti. Discreto fumatore.

Nel 2010 manifesta tosse persistente, un esame radiografico mostra una broncopatia non meglio specificata e un enfisema iniziale; una TAC del novembre 2010 evidenzia piccole placche pleuriche; nel giugno 2011 un'ulteriore TAC evidenzia plurime placche pleuriche calcifiche.

In relazione alle placche pleuriche diagnosticate nel 2010 non risulta in atti alcuna documentazione di una accertata riduzione della funzionalità respiratoria.

Quanto all'asbestosi, diagnosi che non è condivisa dal C.T. della difesa prof. Grandi a causa dell'assenza di una fibrosi diffusa, dell'apparente miglioramento del quadro clinico nel corso degli anni e dell'insorgenza un po' tardiva rispetto alla cessazione dell'attività lavorativa, si osserva che i B-reader incaricati dal pubblico ministero nel corso del giudizio di rileggere gli esami strumentali disponibili, hanno esaminato una TAC ad alta definizione del 2 aprile 2015; secondo il loro parere deve essere confermata solo la presenza di placche pleuriche e non anche quella di asbestosi.

Dunque, in relazione a tale patologia non può dirsi raggiunta la prova, mentre le placche pleuriche non hanno prodotto alcuna lesione penalmente rilevante in assenza di segni di compromissione della funzionalità respiratoria.

FILIPPONE Mario Franco: mesotelioma, morte in data 29.8.2010.

Entra al Petrolchimico nel 1958 e fino al 1983 lavora come addetto alle caldaie e alle turbine, sempre nell'ambito degli impianti termici.

Nel gennaio 2009 vi è una diagnosi di mesotelioma pleurico, indicato come causa primaria anche nel certificato di morte. La diagnosi è contestata dalla difesa (C.T. prof. Grigioni) che ritiene piuttosto trattarsi di adenocarcinoma a grandi cellule del polmone.

FORMISANO Enrico: placche pleuriche, asbestosi, tumore polmonare con successivo decesso in data 2 giugno 2012.

Nel 1959 entra al Petrolchimico, sempre come addetto alle caldaie e ai forni sia della C.T.E che dei reparti sintesi ammoniaca e azotati; va in pensione nel 1990. La sua esposizione ad amianto è certa fin dal 1953; dal 1983 è ridotta, in quanto il lavoratore svolge mansioni d'ufficio.

Ex modico fumatore (5-6 sigarette al giorno) per circa 25 anni, fino al 1980 circa. Nel novembre 2000 la diagnosi di dimissione dalla Clinica del Lavoro di Milano evidenzia ispessimenti pleurici bilaterali da pregressa esposizione ad amianto con compromissione funzionale; una TAC ad alta definizione dello stesso anno documenta "*minime placche calcifiche*"; Nel 2007 una TAC mostra un ispessimento dell'interstizio sub-pleurico che interessa i segmenti dorso basali di entrambi i polmoni; una successiva TAC ad alta definizione del giugno 2008 conferma i risultati di quella dell'anno precedente e segnala "*piccolo nodulo di 3 mm nel contesto del segmento apicale del lobo inferiore destro*". Nel 2012 il sig. Formisano viene ricoverato per "*neoformazione polmonare di verosimile genesi discariocinetica in corso di tipizzazione in paziente portatore di sclerosi multipla progressiva*"; la TAC del torace con mezzo di contrasto accerta la presenza di una voluminosa formazione nodulare localizzata a livello del lobo superiore destro, con multiple lesioni secondarie.

Il sig. Formisano muore il 2 giugno 2012 per carcinoma polmonare.

I B-reader del PM, esaminando una HRTC torace del 2008, confermano la presenza di placche pleuriche parietali bilaterali calcifiche; non confermano invece la presenza di asbestosi ("non alterazioni parenchimali compatibili con asbesto classificazione"), la cui diagnosi è contestata anche dai consulenti delle difese.

In questo contesto, è stata ritenuta accertata la presenza di placche pleuriche, che determinarono anche una compromissione funzionale ma il reato è dichiarato estinto per prescrizione, e del carcinoma polmonare (la cui diagnosi è in effetti confermata anche dai C.T. della difesa), mentre non è stata ritenuta provata l'asbestosi.

L'assenza di asbestosi, l'abitudine al fumo di tabacco per 25 anni e la circostanza che il Formisano abbia - ragionevolmente - cessato di essere esposto professionalmente all'amianto dal 1983, cioè circa 25 anni prima della diagnosi di tumore polmonare, rende, secondo la sentenza, incerto il nesso causale fra tale esposizione e la malattia (tumore polmonare).

GASPERINI Benito: mesotelioma, morte in data 12.5.2013.

Nel 1957 viene assunto dall'ANIC e lavora al Petrolchimico fino al giugno 1988, come addetto al movimento, ricevimento e spedizione merci nella parte dello stabilimento rivolta verso il mare: in tale contesto è possibile che sia stato sottoposto ad esposizione indiretta; finita la costruzione del sito produttivo, Gasperini svolse lavori per cui è possibile che sia stato soggetto a esposizione passiva indiretta.

Nel 2012 gli esami strumentali portano alla formulazione di diagnosi di mesotelioma pleurico maligno. Secondo il prof. Grigioni, Gasperini aveva invece un sarcoma della parete toracica.

GUARDIGLI Verardo: mesotelioma, morte in data 25.7.2012.

Nel 1958 entra al Petrolchimico con mansioni che comportano una esposizione diretta, attiva e di una certa entità. Va in pensione nel luglio 1985.

Nel 2010 viene diagnosticato un mesotelioma maligno.

Il prof. Grigioni ha ipotizzato come diagnosi più probabile una neoplasia maligna di origine epiteliale.

LAGHI Piero: mesotelioma, morte in data 12.7.2014.

Entra al Petrolchimico nel 1958 e vi rimane fino al maggio 1990, quando va in pensione. Ha un'esposizione diretta e indiretta, legata sia all'attività dei manutentori interni (uso di teli di amianto) che a quella dei coibentatori esterni. Nel gennaio 2013 viene eseguita una toracoscopia con prelievo di materiale bioptico pleurico; in base all'esame istologico e immunoistochimico viene emessa una diagnosi di mesotelioma maligno pleurico (una TAC del gennaio 2013 evidenzia anche piccole placche pleuriche calcifiche, non espressamente contestate). Muore nel luglio 2014.

La diagnosi alternativa della difesa è adenocarcinoma a grandi cellule del polmone.

LEONI Carlo: mesotelioma, morte in data 16.1.2011.

Nel marzo 1962 entra al Petrolchimico, è impiegato con mansioni di ufficio, fa anche missioni all'estero; nel novembre 2009 viene eseguita una diagnosi di mesotelioma.

Il consulente tecnico della difesa ritiene più probabile che la patologia del Leoni fosse un melanoma.

LODOLI Antonio: placche pleuriche.

Dal febbraio 1958 fino al maggio 1993 lavora al Petrolchimico.

Nell'ottobre 2009 una TAC toracica documenta "*multiple placche di ispessimento pleurico, alcune con piccole calcificazioni contestuali*", non vi sono tuttavia segnalazioni di disturbi funzionali (una spirometria del luglio 2009 indica valori di funzionalità respiratoria nella norma).

La diagnosi di placche pleuriche non è contestata dalla difesa, tuttavia, l'assenza di conseguenze di tipo funzionale sulla respirazione non consente di qualificare tali alterazioni anatomiche come malattia penalmente rilevante.

MALEFORA Benito: placche pleuriche e asbestosi dichiarate prescritte.

Dal 1962 al 1991 lavora presso il Petrolchimico, come manutentore meccanico, operando su tutti gli impianti. Dalle sue dichiarazioni emerge l'utilizzo di tute e guanti di amianto, la preparazione di guarnizioni mediante il taglio di fogli di materiale contenente amianto, l'esecuzione diretta di piccole operazioni straordinarie di scoibentazione, il cambio di guarnizioni o baderne; verosimilmente da agosto 1989, in seguito ad un cambio di mansioni (operatore distribuzione fluidi), non subisce più esposizioni.

Nel 2006 accusa disturbi respiratori, nel luglio 2007 gli viene eseguita una TAC torace con diagnosi di aree di addensamento a vetro smerigliato nelle porzioni basali di entrambi i polmoni; l'esame citologico sul liquido di lavaggio bronco-alveolare non rileva corpuscoli dell'asbesto; nel 2008 è confermata la diagnosi di fibrosi polmonare con connotazione asbestosica.

In una TAC dell'ottobre 2008 vengono evidenziati "*piccoli noduli calcistici a livello pleurico e settale soprattutto nelle docce para vertebrali*". Una spirometria dello stesso anno (agosto 2008), pur fornendo risultati nella norma, evidenzia la compromissione di grado lieve della diffusione alveolo capillare del CO.

Spirometrie successive forniscono dati simili (nel dicembre 2008, nella visita pneumologica dell'I.N.A.I.L., viene osservata lieve compromissione della diffusione del CO, nell'agosto 2009 una spirometria eseguita presso l'ospedale di Ravenna, pur nella norma, attesta una lieve deflessione della diffusione del CO). La diagnosi di asbestosi è contestata dalla difesa, ma la rilettura della documentazione medica effettuata dai B-reader conferma la presenza della malattia, nonché quella di placche pleuriche (secondo i B-reader la TAC ad alta definizione del 2011 "*ha evidenziato opacità irregolari IR6 riconducibili ad asbestosi, associata ad altra patologia, pleuropatia asbesto correlata... Placche pleuriche parietali bilaterali calcifiche*"; l'RX torace del 2015 ha evidenziato "*un'articolazione dei campi polmonari medio inferiori compatibile con asbestosi classificazione ILO s/s 1/2*").

Le patologie appaiono quindi entrambe accertate ma, dato il tempo intercorso dalle prime diagnosi, il delitto di lesioni è estinto per prescrizione.

MALTONI Alfredo: mesotelioma, morte in data 24.12.2009 (confermato anche dai C.T. della difesa).

Nel 1959 entra al Petrolchimico dove rimane a lavorare fino al 1985 e manipola materiali che sicuramente contenevano amianto.

Nel 2009 vi è una diagnosi di mesotelioma pleurico maligno epitelioide, confermata dai consulenti tecnici della difesa.

MEZZOGORI Giuseppe: bronco-pneumopatia cronico ostruttiva e asbestosi, morte come conseguenza di tali malattie.

Nel 1971 viene assunto al Petrolchimico, dove rimane fino al 1991. Per oltre 10 anni svolge mansioni di manutentore di caldaie, il che comporta la periodica asportazione delle guarnizioni in MCA dagli interstizi; dal gennaio 1989 esce dal servizio attivo ed è destinato a mansioni ausiliarie leggere.

Nel 1988 la Clinica del Lavoro di Milano, diagnostica un "bronchite cronica asmatica con causalità professionale". L'anno successivo (1989) la stessa clinica diagnostica una "asbestosi con evidente compromissione funzionale respiratoria". Una spirometria dello stesso periodo evidenzia "discreta compromissione (della capacità ventilatoria). Nello stesso 1989, da un esame dell'espertorato viene osservato un corpuscolo dell'asbesto e un corpo ferruginoso atipico.

Dopo una lunga controversia giudiziaria, l'I.N.A.I.L. riconosce al Mezzogori la malattia professionale asbestosi, costituendogli una rendita a decorrere dal 1988.

Il Mezzogori è stato medio fumatore (circa 15 sigarette al giorno) fino al 1988 (quando smette aveva 44 anni).

La diagnosi di BPCO non risulta mai espressamente formulata (nel luglio 1988 la clinica del lavoro di Milano parla di bronchite cronica asmatica e nella spirometria del 1989 viene rilevata una compromissione di tipo restrittivo).

Mezzogori muore nel settembre 2003; secondo la scheda Istat la causa di morte è: cardiomiopatia dilatativa, scompenso cardiaco, choc cardiogeno (Mezzogori soffriva di patologia cardiaca grave fin dall'età di 46 anni) altri stati morbosi rilevanti: insufficienza respiratoria e malattia interstiziale polmonare.

La diagnosi di asbestosi non è condivisa dal C.T. della difesa, sia perché il primo sospetto diagnostico si fonda su una biopsia polmonare del settembre 1988, che in realtà porta ad una diagnosi di "pneumoconiosi polmonare con circoscritti focolai di sclerosi", mentre per l'asbestosi deve essere presente una fibrosi polmonare

diffusa, sia perché il corpuscolo dell'asbesto viene rilevato nell'espessorato e non le BAL, sia perché manca la descrizione di un quadro radiografico compatibile con asbestosi, sia infine perché i tempi di latenza della malattia non sono rispettati (Mezzogori iniziò a lavorare al Petrolchimico nel 1971, la patologia si sarebbe manifestata dopo 18 anni).

Inoltre, nel certificato di morte l'asbestosi non è menzionata (si parla di malattia interstiziale polmonare) e la causa di morte è sicuramente la grave insufficienza cardiaca.

In base a tali, secondo il primo giudice scarni ed equivoci elementi, si ritiene in sentenza impossibile affermare con certezza la sussistenza delle malattie e conseguentemente che vi sia un nesso causale fra (l'eventuale) asbestosi e il decesso.

MISSIROLI Vincenzo: mesotelioma, morte in data 22.11.2013.

Fa il 1957 e il 1960 lavora presso lo stabilimento Petrolchimico come dipendente della Saipem, addetto a lavori di manutenzione meccanica degli impianti; nel 1960 viene assunto dall'ANIC, per cui lavora per 19 anni come manutentore meccanico, sia all'interno dell'officina che in altri reparti: subisce certamente un'esposizione professionale all'amianto.

Nel 2013, gli esami documentano un mesotelioma pleurico.

Data l'età avanzata (Missiroli era nato nel 1921) non vengono effettuati altri accertamenti ed il percorso diagnostico non è quindi completato.

Secondo il consulente tecnico del pubblico ministero è molto probabile si trattasse di mesotelioma pleurico, in quanto dall'esame Tac grafico non era rilevato nulla che nascesse dal polmone aggiungendo che, in ogni caso, se fosse stato un carcinoma polmonare periferico invadente la pleura, l'amianto sarebbe comunque da considerare agente causale determinante, in quanto il Missiroli non aveva mai fumato (la sentenza sottolinea, però, che malattia contestata è il mesotelioma pleurico maligno).

Secondo il consulente tecnico della difesa prof. Grigioni, che ritiene non accettabile una diagnosi di mesotelioma basata solo su un esame Tac, l'ipotesi alternativa più plausibile da un punto di vista clinico è proprio quella di carcinoma polmonare invadente la pleura.

MONGARDI Giovanni: placche pleuriche, bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, fibrosi polmonare interstiziale.

Dal 1947 al 1949 lavora in una fornace, come addetto al trasporto dei mattoni ed a dicembre 1957 entra nel Petrolchimico, dove rimane fino al maggio 1988.

Fino all'anno 1971 è soggetto ad una esposizione attiva, derivante dai piccoli lavori di coibentazione direttamente svolti, per il restante periodo ad una esposizione indiretta e passiva, legata all'attività di coibentatori, saldatori e tubisti che lavorano vicino a lui. Medio fumatore (8-10 sigarette al dì) per trent'anni (fino al 1980 circa).

In un referto del 4/6/2007 si parla una esile placca pleurica adiacente a un nodulo sub pleurico.

Nell'agosto 2008 la visita medica I.N.A.I.L. riferisce di "*placche pleuriche da amianto*" E una successiva visita pneumologica del 2009 riporta "*noduli polmonari in progressivo lento aumento*". Analogamente, una TAC torace dell'agosto 2012 conferma la presenza di vari *noduli nei polmoni* e la visita pneumologica del 2014 referta: "*dal 2003 noduli polmonari in progressivo lento aumento.... Attualmente asintomatico*".

Quanto alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, il capo di imputazione ne fa risalire la diagnosi al marzo 2005, quando viene eseguita una spirometria che documenta "*ostruzione bronchiale lieve*". Una spirometria da settembre 2009 rileva "*deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado lieve*". Una visita pneumologica dell'ottobre 2010 attesta "*moderata diffusa ipo ventilazione senza significativi rumori aggiunti*".

Nel 2012 l'I.N.A.I.L. eleva la rendita riconosciuta per placche pleuriche, noduli polmonari plurimi e lieve deficit ventilatorio al 16%.

La diagnosi di fibrosi polmonare interstiziale viene formulata dal consulente tecnico del pubblico ministero dr. Calisti, che ne ipotizza una origine silico-asbestosica.

Secondo la sentenza, nonostante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L., sembra, però, corretta la conclusione cui è giunto il consulente tecnico delle difese prof. Grandi, secondo cui in nessuno dei plurimi esami strumentali eseguiti dal 2003 in avanti è documentata con certezza la presenza di placche pleuriche, ma solo quella di formazioni_nodulari del parenchima in sede sub-pleurica, che determinano ispessimenti pleurici adiacenti.

Per quanto riguarda la bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, che sarebbe documentata dalle spirometrie attestanti deficit ventilatorio di grado lieve di tipo, ostruttivo, si osserva che secondo il libretto sanitario, Mongardi è stato fumatore di media entità fin dall'età di 18 anni; inoltre egli sarebbe stato sottoposto anche a esposizioni al silice: si è ritenuto, quindi impossibile poter affermare che l'esposizione all'amianto sia stata causa necessaria della BPCO.

Quanto alla fibrosi polmonare interstiziale che è stata diagnosticata dal C.T. del pubblico ministero, il quale ne fa comunque discendere la causa all'esposizione al silice e all'asbesto, gli esami radiologici del torace non documentano una interstiziopatia o una fibrosi diffusa del parenchima polmonare, ma solo plurimi singoli noduli.

Inoltre il lieve deficit ventilatorio manifestato dal Mongardi è di tipo ostruttivo, mentre nelle fibrosi di origine asbestosica esso è restrittivo o al più misto.

In conclusione quindi, si ritiene che nessuna delle patologie da cui il Mongardi è risultato affetto sia con un ragionevole grado di certezza riconducibile alle esposizioni all'amianto all'interno del Petrochimico.

PARI Romano: mesotelioma, morte in data 14.11.2015.

nel 1957 entra all'ANIC, dove rimane fino a quando va in pensione, nell'aprile 1993; ha una esposizione diretta, per lo meno fino al 1974, per le mansioni di piccola e media manutenzione comportanti coibentazioni.

Nel 2013 viene eseguita TAC documentata, una: *lesione della pleura e della parete toracica destra da mesotelioma pleurico*".

Nello stesso anno viene eseguita toracoscopia con prelievo biotecnico della lesione della pleura parietale e l'esame istologico immunoistochimico portano alla diagnosi di mesotelioma pleurico.

La diagnosi è contestata dalla difesa, che ipotizza invece un tumore delle vie biliari o in alternativa dei surreni o un tumore primitivo dei polmoni.

PASSALACQUA Giuseppe: placche pleuriche e asbestosi.

I pareri degli esperti indipendenti inducono a ritenere confermata l'esistenza di placche pleuriche, con lievi riflessi disfunzionali (nel 2011 è rilevata un'insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo), lesioni che tuttavia essendo state diagnosticate nel luglio 2008 sono estinte per prescrizione; non è invece confermata la diagnosi di asbestosi e pertanto tale malattia non sussiste.

PATUELLI Augusto: mesotelioma, morte in data 24.6.2004.

Inizia a lavorare nell'area del Petrochimico nel 1957, dal 1958 al 1960 lavora alle officine Casaralta di Bologna (in tale periodo è certamente esposto all'amianto, in quanto le officine Casaralta producevano i rotabili ferroviari); dal 1963 al 1971 lavora per ANIC, ma non presso il Petrochimico di Ravenna bensì nella cava di gesso di Riolo Terme, come addetto alla riparazione di camion e trattori. Nel 1971 entra a lavorare stabilmente nel Petrochimico e vi rimane fino al 1993, svolgendo la sua attività in impianti dove si preparano guarnizioni con materiali contenenti amianto.

Nel febbraio 2003 viene diagnosticato il mesotelioma maligno epitelioide. Il C.T. del pubblico ministero dott. De Giuli ha revisionato il materiale istologico prelevato nel corso della toracoscopia, effettuando anche esame immunoistochimico, confermando la diagnosi. Secondo il prof. Grigioni, C.T. della difesa, che ha contestato il pattern anticorpale utilizzato da De Giuli, la diagnosi più corretta è quella di carcinoma polmonare a cellule squamose.

PEZZI Alceo: placche pleuriche, bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, tumore polmonare e laringeo, morte per tumore polmonare.

Inizia a lavorare al Petrolchimico dal 1957, dove rimane fino al dicembre 1988: svolge mansioni all'esito delle quali l'esposizione all'asbesto può dirsi dunque certa.

Nel settembre del 2002 viene sottoposto a una biopsia delle corde vocali, con diagnosi di carcinoma laringeo; nel 2009 è soggetto ad una recidiva di tale carcinoma; nel gennaio dello stesso anno una TAC documenta la presenza di placche pleuriche calcifiche in sede pleurica; il successivo referto pneumologico diagnostica *"placche pleuriche multiple in esposto ad amianto, BPCO, esiti di corde C.T. omia sinistra, reflusso gastroesofageo"*. La spirometria evidenzia incapacità ventilatoria di tipo misto, prevalentemente ostruttiva di grado moderato (diagnosi di BPCO stadio III).

Nel mese di aprile 2010 Pezzi viene operato per un tumore polmonare; il tumore polmonare risulta aver dato luogo a metastasi al fegato. Nel febbraio 2013, dopo plurimi ricoveri a partire dal precedente mese di dicembre, il sig. Pezzi muore con diagnosi finale di *"carcinoma polmonare con secondarismi epatici, ipercalcemia, cachexia neoplastica"*.

Il C.T. della difesa prof. Attanoos (in collaborazione col dr. Pooley) ha esaminato, un pezzo di tessuto polmonare, prelevato, su autorizzazione del giudice, dalla struttura sanitaria in cui ancora si trovava rilevando la presenza di 0,91 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco (secondo i criteri di Helsinki si ha raddoppio del rischio di comparsa di tumore con almeno 2 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco); inoltre i C.T. della difesa non hanno rilevato nei vetrini del tessuto polmonare la presenza di una fibrosi interstiziale diffusa compatibile con asbestosi né la presenza di corpuscoli di asbesto né quella di corpi ferruginosi, non rilevando, infine, la presenza di corpuscoli dell'asbesto.

Il Pezzi è stato forte fumatore per circa 28 anni (1 pacchetto di sigarette al giorno) fino al 1976: è dunque certa l'esistenza per alcune delle patologie riscontrate

(BPCO, tumore laringeo, tumore polmonare) di un altro fattore di rischio oltre all'amianto, fattore di rischio di un notevole peso.

Quanto alle placche pleuriche, che sono invece da porre in correlazione esclusivamente all'esposizione all'asbesto, si ritiene che la loro sussistenza sia dimostrata giacchè rilevate in plurimi esami RX e Tac torace eseguiti presso diversi ospedali e la cui presenza è confermata anche dal c.t. della difesa dott. ssa Gill; non è certo se esse abbiano determinato un deficit di capacità ventilatoria, in quanto la spirometria del 2009 evidenzia incapacità di tipo misto, prevalentemente ostruttivo; tuttavia, data l'epoca di insorgenza e diagnosi, le eventuali lesioni appaiono comunque estinte per prescrizione.

Anche le altre lesioni contestate sarebbero prescritte in quanto diagnosticate a gennaio 2009 la BPCO e a marzo 2009 la recidiva del carcinoma laringeo, carcinoma da cui secondo il C.T. del PM il Pezzi era guarito in seguito al secondo intervento e quindi si deve ritenere che il carcinoma laringeo non abbia avuto alcun effetto eziologico sul decesso.

Tuttavia considerata la sussistenza di un altro importante fattore di rischio sia per la BPCO che per il tumore della laringe non si ravvisano prove sufficienti per porle in correlazione in termini di condizione necessaria con l'esposizione all'amianto.

Così come non è possibile esprimere tale giudizio per il tumore polmonare che ha cagionato la morte.

Il tipo istologico del tumore, sul reperto prelevato durante la lobectomia del 2010, non è indicato in atti; è stato prodotto dalla p.c. un referto di un esame istologico dell'agosto 2012 dove sembra indicato il tipo istologico di "carcinoma a cellule squamose cheratinizzante".

Al riguardo si osserva che anche l'esame istologico del carcinoma laringeo eseguito nel 2009 diagnosticava la presenza di un "carcinoma a cellule squamose infiltrante cheratinizzante moderatamente differenziato".

Il referto della TAC torace dell'aprile 2012 - che conferma la presenza della lesione polmonare- conclude che il reperto segnalato appare compatibile in prima ipotesi con una lesione eteroplastica primitiva polmonare.

Secondo il prof. Grandi, l'assenza del referto istologico della lobectomia del 2010 non permette di definire la natura primitiva o metastatica rispetto al carcinoma laringeo della lesione polmonare. In ogni caso, non vi sarebbero elementi che depongono per una eziopatogenesi asbestosica in quanto non sono mai state documentati né asbestosi né elevato carico di amianto nei polmoni.

In effetti, l'esame istologico dei C.T. della difesa non ha rilevato la presenza nel polmone di corpuscoli dell'asbesto né di corpi ferruginosi mentre ha rilevato un carico di fibre relativamente basso dati che sono difficilmente compatibili con quell'elevato carico polmonare di asbesto che contraddistingue i tumori polmonari asbesto correlati.

Dunque, nonostante la certezza diagnostica, non si ritiene raggiunta la prova certa dell'esistenza del nesso causale fra il tumore polmonare che ha cagionato il decesso del sig. Pezzi e l'esposizione professionale presso il Petrochimico.

PIRANI Tersilio: mesotelioma, morte in data 4.1.2006.

Nel 1958 viene assunto dall'Anic, azienda per la quale lavora fino al dicembre 1987 presso i reparti acetaldeide e acetilene. È quadrato, esegue personalmente attività di piccola manutenzione e assiste ai lavori di grande manutenzione svolti dalle imprese appaltatrici esterne: quindi è verosimilmente sottoposto ad una esposizione diretta e indiretta.

Nel 2003 viene formulata diagnosi di mesotelioma. L'anatomopatologo del PM De Giuli ha effettuato una revisione del materiale istologico, eseguendo esame immunoistochimico ed ha confermato la diagnosi di mesotelioma maligno epitelioide, variante tubolo papillare. Secondo il C.T. della difesa, invece, il sig. Pirani aveva un carcinoma del colon.

REDA Benito: mesotelioma, morte in data 1.12.2011.

Nel 1960 entra al Petrochimico e vi rimane fino all'aprile 1991. Nel marzo 1999 gli viene diagnosticato un mesotelioma maligno che gli viene asportato. Muore il 1.12.2011 e nella scheda ISTAT di morte sono indicate le seguenti cause: *"sequenza di condizioni morbose [...] che ha condotto direttamente a morte: neoplasia polmonare recidivata, cardiopatia ischemica post infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria; altri stati morbosi rilevanti: fibrillazione atriale"*. Secondo il dr. Calisti, il tumore polmonare altro non sarebbe che una recidiva locale del mesotelioma pleurico asportato nel 1999 e non una seconda neoplasia di natura cancerosa, l'indicazione nella scheda di morte della natura "polmonare" della neoplasia sarebbe frutto di un'inesattezza da parte del medico compilatore.

Tale conclusione del c.t. è fondata anche sull'esito dell'esame istologico, effettuato dal dr. De Giuli tramite metodica immunoistochimica, che ha fornito conferma della presenza di un mesotelioma.

In udienza il Dott. Calisti ha riconosciuto che i noduli polmonari infiltranti il parenchima e i noduli surrenali rilevati nella TAC e nella radiografia del 2011

potrebbero essere indice della presenza di un secondo, autonomo tumore, ma in questo caso sarebbe impossibile stabilire quale dei due tumori (mesotelioma/turnore del polmone), o in alternativa la loro combinazione, abbia cagionato il decesso.

Rispetto all'ipotesi di mesotelioma pleurico quale causa del decesso (che è la contestazione mossa dal PM nell'imputazione, cui ritiene di attenersi in via esclusiva il primo giudice), l'aspetto del tutto anomalo è la lunga sopravvivenza dalla diagnosi (circa 13 anni), peraltro in totale assenza di cure. Secondo il C.T. della difesa, la causa di morte del sig. Reda sarebbe un tumore neuroendocrino del polmone.

SACCHI Maurizio: placche pleuriche.

A novembre del 2010 una TAC toracica diagnostica placche pleuriche con microcalcificazioni. Le spirometrie dell'aprile 2010 e del giugno 2011 danno però risultati nella norma.

La presenza delle placche, sostanzialmente non contestata dalla difesa, può dirsi certa, ma non essendovi prova di compromissione della funzionalità respiratoria il contestato delitto di lesioni non sussiste.

SILVESTRI Quinto: mesotelioma.

Le mansioni svolte lo rendono soggetto a esposizione certa e tale diagnosi è stata confermata dai C.T. delle difese.

TAROZZI Raffaele: mesotelioma.

Nel 1971 entra al Petrochimico e vi rimane fino al giugno 1999. Nel giugno 2010 vi è diagnosi di mesotelioma pleurico. Il decesso sopravviene il 23.1.2011. La diagnosi è confermata dai C.T. della difesa.

VISANI Ivo: placche pleuriche e bronco-pneumopatia cronico ostruttiva.

La presenza di placche pleuriche può dirsi accertata (la diagnosi è stata confermata anche dai consulenti tecnici delle difese), ma non è dimostrata una compromissione della funzionalità respiratoria da essa derivante, in quanto la riduzione della capacità ventilatoria rilevata è di tipo ostruttivo non restrittivo, quindi più verosimilmente dipende dalla grave BPCO.

In ordine a tale ultima malattia, si osserva che Visani è stato forte fumatore per decenni ed inoltre nelle mansioni svolte presso il Petrochimico non risulta essere stato esposto a fumi di saldatura (tramite i quali avrebbe potuto inalare le fibre di amianto).

Non è possibile quindi affermare con un sufficiente grado di sicurezza che la bronco pneumopatia cronico-ostruttiva abbia avuto anche una componente asbestosica.

ZAMBIANCHI Remo: mesotelioma.

Lavora al Petrolchimico dal maggio 1971 al dicembre 1996, con mansioni di meccanico strumentista presso l'officina meccanica.

Nel luglio 2004 è ricoverato e viene dimesso con diagnosi di mesotelioma maligno desmoplastico.

Tale diagnosi è confermata dai C.T. delle difese.

Quanto al delitto di disastro innominato colposo (capo 2 dell'imputazione), la sentenza rileva come agli imputati sia stato contestato di avere, in cooperazione fra loro e omettendo di adottare una serie di comportamenti doverosi per attenuare il rischio derivante dalla presenza di polveri di amianto, cagionato un disastro *"in quanto l'amianto veniva immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita privata su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo di vita e danneggiando la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (lavoratori e i relativi familiari) e causando il decesso e la contrazione di gravi malattie nei confronti di un numero elevato di queste, tra cui in particolare quelle indicate al capo che precede"*, facendo coincidere la consumazione del reato con la messa in pericolo della vita e dell'integrità fisica di un numero indeterminato di persone e la causazione della morte o di una malattia in un numero elevato di tali persone, mentre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il disastro innominato colposo si consuma con l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni, tale da determinare il pericolo che un numero indeterminato di persone possa morire o subire lesioni, mentre la causazione di morte o lesioni costituisce una conseguenza estranea alla struttura della fattispecie e non incidono sulla consumazione del reato.

Dunque secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza c.d. Eternit (nr. 7941/2015) la fattispecie del cpv. dell'art. 434 c.p. ha natura di reato aggravato dall'evento in cui il verificarsi del disastro costituisce l'evento tipico della fattispecie e segna il momento di consumazione del reato.

In applicazione di tale principio la Corte, quindi, ha ritenuto che la consumazione del delitto di disastro doloso non può considerarsi protratta oltre il momento di chiusura degli stabilimenti, cioè oltre la cessazione di quell'attività produttiva che con le sue emissioni nocive aveva determinato la contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante: trasferendo tali principi nel

presente giudizio la sentenza osserva che, pur mancando nel capo di imputazione una indicazione del momento in cui le emissioni nocive cessarono, l'attività degli imputati cessò al più tardi all'inizio degli anni '90 e dunque a tale epoca dovrebbe essere ricondotto il momento di consumazione del delitto con la conseguenza è che, in caso di sussistenza di tale reato, in ogni caso sarebbe estinto per prescrizione PRIMA della decisione di primo grado.

Il primo giudice aggiunge che per la sussistenza del delitto di disastro innominato è necessario che l'agente ponga in essere un atto, attivo o omissivo, diretto a cagionare un disastro, sempre che da tale fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità: quindi la condotta deve cagionare, o essere idonea a cagionare, un disastro e questo sia tale da provocare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Si tratta dunque di fattispecie complessa, perché dalla condotta devono scaturire due conseguenze, un evento di danno (il disastro) e un successivo evento di pericolo (pericolo per la pubblica incolumità).

La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che per disastro deve intendersi un "fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità", avente il requisito essenziale della "effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, dalla quale l'evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve essere caratterizzato" e tale requisito va ancorato non già all'avvenuto verificarsi di lesioni e decessi ma all'effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, precisando, infine, che "integra il disastro innominato non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore, ma anche l'evento, non visivamente e immediatamente percepibile derivanti immissioni tossiche, che si verifica in un tempo prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'habitat umano".

Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la sentenza afferma che il delitto di disastro innominato non è provato, sottolineando innanzi tutto come nel capo di imputazione non si descrive alcun evento distruttivo di proporzioni straordinarie e non indica una alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni, limitandosi ad ipotizzare che vi sia stata immissione di amianto "su vasta scala e per decenni" e che tale condotta abbia cagionato pericolo per l'incolumità pubblica e danni alla salute delle persone, facendo, di fatto, l'evento

coincidere distruttivo con le morti e le malattie asbesto correlate, fatti che invece sono estranei alla struttura del reato di disastro innominato.

Manca inoltre la prova che vi fu un'immissione di amianto nell'ambiente *su vasta scala*, poiché l'accusa non ha dimostrato che le concentrazioni di fibre di amianto disperse nell'aria dall'attività del Petrolchimico erano così elevate da acquisire capacità pervasive e distruttive dell'habitat umano e della pubblica incolumità.

Sul punto la sentenza rileva che i limiti generali per gli ambienti di lavoro introdotti dopo la legislazione del 1991 sono attualmente di 0,1 ff/ml (100 ff/L) per tutti i tipi di amianto, per una esposizione media giornaliera di otto ore e per la sussistenza di un disastro ambientale (cioè un evento distruttivo tale da provocare un pericolo per la pubblica incolumità) le concentrazioni di fibre di amianto nell'aria debbano almeno raggiungere se non superare tali soglie limite, ma nessuna misurazione della quantità di fibre di amianto disperse all'interno dell'area del Petrolchimico e nell'ambiente circostante risulta essere stata eseguita nel periodo di interesse o comunque acquisita agli atti, per cui non vi è alcuna documentazione dei livelli di immissione dell'amianto nell'ambiente.

Inoltre la prova del superamento di valori soglia non può essere tratta dalla circostanza che singole figure professionali, impegnate in specifiche attività lavorative comportanti la manipolazione di MCA, possano essere state sottoposte a esposizioni di concentrazioni di fibre superiori a quei valori o comunque idonee a provocare malattie asbesto correlate, ma i suoi consulenti tecnici (dr. Fornaciai e Silvestri) hanno affermato che è impossibile, in mancanza di misurazioni dell'epoca e in presenza di una realtà produttiva completamente diversa oltre per le imponenti opere di bonifica nel frattempo intraprese, effettuare ora per allora una valutazione quantitativa delle concentrazioni di fibre aero-disperse.

Per tali ragioni si conclude che del reato di cui al capo 2) manca la prova.

Pertanto, secondo la sentenza l'unico reato in ordine al quale è stata raggiunta la prova e che non risulta estinto per prescrizione è dunque il delitto di lesioni personali, in relazione alla sola asbestosi diagnosticata al sig. Umberto Anniballi nel gennaio 2012.

Al riguardo si osserva che il sig. Anniballi lavorò presso il Petrolchimico inizialmente come dipendente ANIC, dal luglio 1962 fino al giugno 1994 quando andò in pensione.

Nel corso di tale periodo Alberto Burrai fu direttore di stabilimento ANIC dal 1.1.1978 al 17.5.1982, Camillo D'Amelio ricopri la carica dapprima di amministratore delegato, quindi di vicepresidente e amministratore delegato di

ANIC dall'ottobre 1972 al maggio 1976, Luigi Farris fu responsabile sicurezza igiene del lavoro e protezione ecologica di ANIC dall'aprile 1979 all'aprile 1982, Domenico Natali fu responsabile unità protezione e igiene ambientale di ANIC dal gennaio 1978 al luglio 1980, Cirillo Presotto responsabile servizio tecnico sicurezza di ANIC dal marzo 1971 al gennaio 1973 (oltre che AD di Enichem Polimeri dal 1.3.1986 al 30.9.1986); Trapasso Italo fu amministratore delegato, poi vice presidente e AD, infine presidente di Enoxy Chimica dal gennaio 1982 al luglio 1983 e presidente di Enichem Polimeri da agosto a settembre 1983.

Antonio Catanzariti ricoprì l'incarico di responsabile direzione produzione e ingegneria per Enoxy Chimica dal giugno 1982 al maggio 1983.

Quanto a tale imputato la sentenza osserva che, considerata la carica ricoperta (attinente principalmente agli aspetti tecnici della produzione) e il periodo di tempo nel quale la occupò, inferiore all'anno, appare difficile ipotizzare che abbia avuto tempo e modo di valutare i rischi cui erano esposti i dipendenti e individuare e proporre al datore di lavoro adeguate misure di prevenzione: dunque viene esclusa la sua responsabilità perché la sua condotta non appare rimproverabile.

In relazione agli altri imputati si osserva che le conoscenze sul rischio di malattie asbesto correlate erano certamente patrimonio comune negli anni '70 del secolo scorso e la circostanza che all'interno del Petrolchimico fossero ampiamente utilizzati materiali contenenti amianto era ugualmente pacifica così come ugualmente noto era il rischio che nel maneggiare tali materiali potessero disperdersi – anche in notevoli quantità- polveri contenenti tale minerale.

E' noto che il titolare di una posizione di garanzia è tenuto a ricercare e adottare tutte le precauzioni, anche ulteriori rispetto alle misure di prevenzione eventualmente previste all'epoca, per ridurre il più possibile la contrazione di una malattia da parte del dipendente, quando tecnicamente sia possibile abbattere ulteriormente il rischio alla luce delle tecnologie in quel periodo storico comunque adottabili: infatti l'art. 21 del d.p.r. 303 stabilisce che la riduzione del rischio derivante dalla dispersione di polveri deve essere attuata quanto più possibile, mentre l'art. 2087 c.c. fissa il principio della riduzione massima del rischio.

Inoltre è evidente che l'obbligo di protezione dalle polveri di amianto non riguarda solo le attività in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma tutte le attività che si svolgono con modalità tali da comportare tale rischio di esposizione.

Dunque non è condivisa la tesi difensiva secondo la quale agli imputati non potrebbe essere mosso alcun rimprovero in quanto all'epoca dei fatti non sarebbe stata nota la nocività dell'amianto ad esposizioni basse e/o indirette come quelle che si verificarono nel Petrolchimico, anche perché la stessa ANIC fin dagli anni '70 emanò direttive e specifiche tecniche per le attività di coibentazione che prevedevano il progressivo abbandono di uso di materiali contenenti amianto e la loro sostituzione con altri: pertanto la consapevolezza che l'esposizione ad amianto fosse foriera di rischio per la salute dei lavoratori anche all'interno dell'azienda era acquisita dai vertici aziendali.

La circostanza che non vennero adottate procedure tecniche diverse, non si provvide subito a abbandonare l'utilizzo di MCA, non furono previsti né tantomeno adottati sistemi di protezione collettiva o disposto e imposto l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale durante le attività che provocavano la dispersione di fibre di amianto, integra, quindi, un profilo di colpa specifica.

Per quanto riguarda il nesso di causalità fra la condotta del singolo imputato e l'evento e ribadita la natura progressiva dell'infiammazione (l'asbestosi è una malattia la cui frequenza e gravità sono legate alla durata e alla intensità dell'esposizione), la sentenza ha ritenuto responsabili tutti i soggetti (tranne uno, come si è visto) che hanno ricoperto posizioni di garanzia, anche solo per una parte del tempo di esposizione, in quanto tale condotta, per una malattia già insorta ha comunque ridotto i tempi di latenza aggravando le conseguenze e gli effetti mentre con riguardo a malattie insorte successivamente ne ha accelerato l'insorgenza.

In conclusione poiché ciascuno degli imputati era destinatario di obblighi precisi inerenti il rischio di dispersione delle polveri amianto all'interno dello stabilimento, tutti devono essere ritenuti responsabili delle lesioni cagionate alla persona offesa Umberto Anniballi.

Quanto alle statuizione civili, si è ritenuto che tutte le parti civili siano portatrici di un diritto al risarcimento del danno conseguente all'accertamento del reato. L'asbestosi del signor Anniballi non solo ha cagionato concretamente danni nei confronti della A.U.S.L. (che ha eseguito esami ed accertamenti diagnostici e fornito cure alla persona offesa) e nei confronti dell'I.N.A.I.L. (che ha riconosciuto la malattia professionale e la relativa rendita), ma è anche potenzialmente idonea a cagionare danni nei confronti degli altri enti esponenziali di interessi legittimi che si sono costituiti parte civile: per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro svolta per garantire la sicurezza e la salute dei

lavoratori, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali; in relazione alla finalità statutaria di tutela dell'ambiente, non solo in quanto tale ma anche per le ricadute che ha sulla salute e sulla qualità della vita delle persone, per quanto riguarda Legambiente Onlus; nell'offesa all'interesse perseguito statutariamente di sostenere lavoratori e cittadini che sono colpiti da esposizione ad amianto e hanno subito danni alla salute e promuovere la realizzazione di ambienti lavorativi privi di amianto, per quanto riguarda l'Associazione Esposti Amianto.

MOTIVI DI APPELLO

Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello i difensori degli imputati **ALBERTO BURRAI, CAMILLO D'AMELIO, LUIGI FARRIS, DOMENICO NATALI, CIRILLO PRESOTTO, ITALO TRAPASSO, PAOLO BOCCAZZI, GIOVANNI FANTUZZI, ATTILA MONTI** nonché del responsabile civile **SYNDIAL S.P.A.** chiedendo:

1) l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, stante l'omesso accertamento della esposizione ad amianto in modo tale da provocare l'asbestosi subita da ogni singola persona offesa per cui v'è stata condanna o dichiarazione di prescrizione (*id est* Umberto Anniballi, Benito Malefora e Riccardo Cavassi) rilevandosi che:

l'omesso accertamento rigoroso dei livelli di esposizione effettivamente subiti dai lavoratori, attraverso metodologie scientificamente affidabili, era essenziale per provare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento. In particolare:

-il giudice avrebbe dedotto l'elevata esposizione dei lavoratori solo dal fatto che nel petrolchimico si facesse un largo impiego di MCA;

-secondo lo stesso consulente del P.M., Dott. Silvestri, non sarebbe ad oggi possibile svolgere stime di tipo quantitativo idonee a ricostruire il livello del singolo lavoratore;

-vi sono elementi di segno contrario che provano una esposizione contenuta ad asbesto poiché non tutte le coibentazioni contenevano amianto;

-le operazioni di scoibentazione e coibentazione erano affidate di solito ad imprese terze;

-durante le attività di manutenzione era impedita la libera circolazione dei lavoratori in tali zone;

-gli impianti del Petrolchimico erano prevalentemente all'aperto;

-secondo la ricostruzione retrospettiva e particolaristica dell'esposizione effettuata dai C.T. della difesa, Prof. Cavallo e Prof. Cherrie, il valore dell'esposizione cumulativa (includente sia l'esposizione ambientale che professionale) cui ciascun lavoratore è stato sottoposto è sempre stato inferiore al limite soglia di esposizione (25 ff/cc/aa) oltre il quale, secondo i criteri di Helsinki del 1997, vi è possibilità di contrarre asbestosi; con specifico riferimento ai tre casi di asbestosi riconosciuti si osserva: per Anniballi Umberto: la stima dell'esposizione subita dal lavoratore, pari a 1,074 ff/cc/aa, (calcolata dal Prof. Cavallo), è incompatibile con la diagnosi di asbestosi; anche secondo i Proff. Harber e Gilli non è documentata una esposizione sufficiente a provocare l'asbestosi. Inoltre, il giudice ritiene significativa l'esposizione all'amianto avvenuta negli anni (1962-1965) in cui lavorò come coibentatore, periodo antecedente all'imputazione (1971-1990); per Cavassi Riccardo: il prof. Cavallo ha quantificato l'esposizione cumulativa in misura pari a 1,287 ff/cc/aa, cifra inferiore al valore-soglia di esposizione idonea alla causazione di asbestosi individuata dal *Consensus* di Helsinki; la correttezza della stima è confermata anche dai dott. Attanoos e Pooley che hanno riscontrato un numero di fibre presente nei polmoni molto basso (0,91 milioni per grammo di tessuto polmonare secco); per Malefora Benito: il valore di esposizione ad amianto si attesta sulla misura di 1,405 ff/cc/aa, notevolmente inferiore alla soglia di 25 ff/cc/aa indicata nei criteri di Helsinki del 1997; inoltre nel 2007 la ricerca di corpuscoli nel BAL (*Broncho-Alveolar Lavage* – lavaggio bronco-alveolare) forni esito negativo;

2) l'assoluzione perché il fatto non sussiste, stante l'insussistenza del nesso causale e l'erroneità della diagnosi di asbestosi.

L'adesione del Giudice alle conclusioni dei consulenti dell'accusa, senza operare una valutazione critica con i contrastanti dati emersi dalle consulenze della difesa, costituisce una violazione dei criteri valutativi della prova scientifica tratteggiata dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare l'errore del Tribunale sarebbe duplice: in primo luogo, i *B-reader* (dott. Cardona e dott.ssa Leonori) che hanno effettuato le riletture degli esami strumentali non sono né indipendenti (in quanto appartengono pur sempre ad un ente pubblico benché territorialmente diverso), né estranei al processo

(in quanto devono ritenersi comunque consulenti dell'accusa pur non essendo indicati nella lista testimoniale); in secondo luogo i C.T. della difesa sono esperti di fama internazionale che hanno competenze in analisi delle radiografie molto specifiche;

secondo i C.T. della difesa non sussistono gli elementi (indicati dai consensi di Helsinki del 1997 e del 2014) attraverso i quali è possibile operare una corretta diagnosi di asbestosi; con specifico riferimento ai 3 lavoratori (Anniballi Umberto, Cavassi Riccardo, Malefora Benito) il gravame riassume i rilievi critici proposti dai C.T. della difesa in ordine alla errata diagnosi di asbestosi, che sarebbe viziata dal mancato rispetto dei criteri diagnostici richiesti dalla comunità scientifica;

3) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose.

La colpa in capo agli imputati verrebbe ritenuta dal Tribunale sulla base di un quadro della situazione ambientale e lavorativa del Petrolchimico di Ravenna che si ritiene errato, in quanto:

- l'utilizzo di MCA era limitato solo alle coibentazioni di alcune tubazioni e guarnizioni, quindi soltanto durante le operazioni di scoibentazione e ricoibentazione delle medesime poteva verificarsi una esposizione ad amianto e, comunque, a dose bassissima;

- già a partire dal 1971 le ricoibentazioni venivano effettuate con materiale esente da amianto;

- non essendovi materiale che garantisse gli stessi livelli di tenuta, per le guarnizioni non si poté abbandonare l'uso di amianto, tuttavia l'esposizione da attività sulle guarnizioni, come chiarito dagli stessi C.T. del P.M., rivestiva «secondaria importanza»;

- la stima dell'effetto quantitativo di amianto smaltito è pari a circa 380 tonnellate, ben inferiore alle 2000 stimate dall'accusa;

- dai primi anni '70 i Dispositivi di Protezione Individuale in amianto non sono stati più utilizzati con l'evolversi delle conoscenze tecniche;

- le operazioni di coibentazione e scoibentazioni erano affidate, a partire dagli anni '70, ad imprese terze e solo in rari casi di emergenza o di piccola manutenzione agli stessi dipendenti del Petrolchimico; come può evincersi dalle Circolari interne (nn. 513 e 525 del 1970) durante tali operazioni la zona

di lavoro era accessibile solo agli addetti autorizzati (pur non essendovi una delimitazione fisica);

-la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro era oggetto di specifiche misure organizzative e procedurali previste dalla capillare struttura organizzativa in tema di sicurezza, ambiente, igiene industriale e lavoro predisposta da ANIC; non corrisponde quindi alla realtà la contestazione relativa all'omissione di dispositivi di protezione individuale e collettiva dei lavoratori;

tali elementi sarebbero idonei sia ad escludere la contestazione per la quale non sarebbe stato fatto il possibile per ridurre le concentrazioni di polveri di amianto; sia a provare l'osservanza dei valori soglia, incidendo così anche sulla prevedibilità dell'evento - sviluppo di asbestosi - quale elemento costitutivo della colpa;

infatti - posto che fino agli anni '70 non vi era l'obbligo di ridurre il più possibile le esposizioni in quanto non era nemmeno sospettata la pericolosità di basse dosi di amianto - l'osservanza dei limiti dell'epoca ha prodotto negli imputati l'aspettativa riguardo alla idoneità del sistema di gestione della salute e sicurezza del Petrolchimico, escludendo la prevedibilità dell'insorgenza della patologia. Dagli anni '80 in poi, invece, ENI ha fatto, con successo, tempestivamente tutto quanto necessario per ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori ad amianto; esposizione che, coerentemente ai dati forniti dal C.T. dott. Cavallo, è stata contenuta il più possibile;

4) l'assoluzione di ITALO TRAPASSO perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso, stante l'insussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato con riferimento all'asbestosi cagionata in danno di Anniballi.

Il lavoratore è stato alle dipendenze di *Enoxy Chimica* (poi divenuta *Enichem Polimeri*) dal gennaio 1982 al settembre 1983 (poi ha lavorato per altre società fino al 1994); l'Ing. Trapasso è stato A.D. dal 6/01/1982 al 18/02/1983 (1 anno e 1 mese) ed anche vicepresidente dal 18/02/1983 al 25/03/1983, mentre è divenuto presidente di *Enoxy Chimica*, diversamente a quanto riportato in sentenza, solo dal 25/03/1983 (6 mesi). In relazione a tali periodi vi sarebbe un'assenza di responsabilità in concreto, in quanto: per il periodo

di presidenza era il *Responsabile Esercizio e Processo* che aveva il compito di “*sovraintendere alla attività operative degli stabilimenti*”; nemmeno per il periodo in cui ha rivestito la carica di A.D. può ravvedersi una responsabilità penale, in quanto il lasso temporale è simile a quello del coimputato Ing. Catanzariti assolto in primo grado; inoltre all’epoca era in vigore una Convenzione quadro di servizi per la quale *ANIC s.p.a.* si impegnava a fornire a *Enoxy Chimica s.p.a.* tutti i servizi in materia di sicurezza, salute ed igiene ambientale; infine la sentenza omette pure di individuare quale sarebbe lo specifico addebito colposo ad egli attribuibile durante il breve periodo in cui è rimasto in carica;

5) l’assoluzione di CIRILLO PRESOTTO perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso:

l’Ing. Presotto ha rivestito la carica di *Responsabile del Servizio Tecnico di Sicurezza* di *ANIC* dal marzo 1971 al gennaio 1973; sebbene secondo le note Sezioni Unite *ThyssenKrupp* (richiamate in sentenza) il responsabile risponde a titolo di concorso con il datore di lavoro, poiché è destinatario di obblighi giuridici con *l’assunzione dell’incarico*, era comunque necessario accertare specificamente quali fossero in concreto i compiti a lui assegnati e il loro eventuale scorretto adempimento; inoltre, nel periodo in cui ha ricoperto la carica non era nota la nocività dell’amianto a esposizioni basse ed indirette mancando qualsiasi conoscenza scientifica a riguardo;

6) l’esclusione delle parti civili *Associazione Esposti Amianto* e *Legambiente Onlus* impugnandosi ex art. 586 c.p.p. l’ordinanza predibattimentale del 25/06/2014 con cui è stata ammessa la costituzione delle parti civili *Associazione Esposti Amianto* e *Legambiente Onlus* per difetto di legittimazione:

i c.d. “enti esponenziali” non possono costituirsì parte civile per il solo fatto che si propongano la tutela di un determinato interesse collettivo, essendo necessario, invece, che l’ente abbia subito un danno in conseguenza dei fatti per cui si procede correlato alla lesione di un interesse proprio del sodalizio, in riferimento ad una situazione storica determinata; l’ammissione è stata, invece, compiuta sul base del mero scopo statutario;

7) la revoca della condanna al risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili costituite – *Legambiente Onlus, Associazione Esposti Amianto, U.S.T.* –

CISL Ravenna, U.I.L. e C.G.I.L. di Ravenna – in relazione al delitto di lesioni colpose (asbestosi) in danno a Umberto Anniballi. La revoca delle statuizioni civili trova fondamento nella insussistenza di un danno risarcibile, in quanto è assente un reale, effettivo e concreto pregiudizio correlato al fatto per il quale è stata affermata la penale responsabilità degli imputati.

Ha proposto a sua volta appello il **P.M.** nei confronti di tutti gli imputati per i reati loro ascritti per i quali il primo giudice ha dichiarato l'insussistenza del fatto (dunque non impugna la sentenza con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione) sostenendo con unico motivo l'erroneità della decisione allorquando afferma che lo stato attuale delle conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza che l'esposizione all'amiante abbia un effetto acceleratore rispetto al mesotelioma con conseguente riduzione del periodo di latenza ed anticipazione della sua manifestazione: dunque erra il giudice quando afferma che con riferimento ai mesoteliomi non è possibile attribuire efficacia causale alla condotta dei singoli imputati; tale erroneità si fonda:

sulle conclusioni del c.t. del P.M., dott. Calisti, il quale ha sostenuto la tesi dell'effetto acceleratore specificando che, sulla base di una serie di studi, con un grado elevato di probabilità logica e razionale si può affermare che le singole esposizioni all'amiante hanno avuto un ruolo attivo nel "mosaico" di cause ovvero nella rete di causazione di ogni specifico caso di malattia, anche perché tale tesi si fonda sulla teoria multistadio della cancerogenesi, riconosciuta nella comunità scientifica e nella giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, nonché confermata dal Ministero della Salute;

si aggiunge che del tutto immotivatamente e contraddittoriamente il primo giudice non solo non ha ammesso la citazione di un consulente indicato dal P.M. (Mirabelli), ma non ha neppure disposto una perizia, ritirandosi in camera di consiglio "roso dai dubbi" pronunciando poi una sentenza priva di motivazione logica, sbrigativa e superficiale: in merito va rilevato come il P.M. non chieda **ESPLICITAMENTE** alcuna rinnovazione istruttoria e non censuri, neppure implicitamente, la sentenza con riferimento alle patologie diverse dal mesotelioma né con riferimento al disastro colposo.

Ha proposto gravame anche l'**ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO** nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile per entrambi i reati chiedendo, previa

rinnovazione istruttoria mediante audizione dei consulenti del P.M. e delle parti civili e con valutazione rimessa alla Corte se disporre apposita C.T.U per la determinazione delle patologie, della loro diagnosi, del nesso causale tra queste e l'esposizione ad amianto, chiedendo accertarsi la responsabilità penale di tutti gli imputati per entrambi i reati loro contestati con conseguente condanna degli stessi e del responsabile civile al risarcimento dei danni cagionati quantificati in Euro 100.000,00 concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 30.000,00 sostenendo che:

erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non provata l'esistenza di una legge scientifica universale condivisa dalla comunità scientifica in forza della quale poteva ritenersi provato il nesso eziologico tra le condotte dei singoli imputati e le diverse patologie contratte dalle diverse persone offese poiché, in base alla perizia del dott. Totire, che richiama diversi studi scientifici, è, invece, dimostrato che l'esposizione all'amianto in un momento successivo alla fase di induzione provoca una maggiore probabilità di manifestazione clinica del tumore, manifestazione clinica che necessita di tale esposizione successiva, con conseguente prova che il tumore è una patologia "dose-dipendente", è ciò spiega perché l'incidenza dei mesoteliomi nel Petrolchimico è stata più alta rispetto a quella accertata nella popolazione generale; la teoria della dose-dipendente (diversa da quella della "dose-trigger" o "indipendente", vale a dire che l'esposizione iniziale di durata indeterminata completa la fase di induzione del tumore, dopo la quale questo sarebbe irreversibile e tutte le esposizioni successive sono irrilevanti ai fini di un meccanismo acceleratorio della manifestazione della malattia) sarebbe stata sostanzialmente confermata anche dal dott. Calisti ed è quella "prevalente e preponderante" nell'insieme della comunità scientifica; poiché è, quindi, provato che l'amianto incide sia nella fase di iniziazione che in quella di promozione, assumono rilevanza causale nel processo tumorale tutte le esposizioni successive alla prima, cumulandosi fra loro e potenziando l'effetto cancerogeno; si evidenzia peraltro che la tesi scientifica accolta in sentenza crea un vuoto giuridico di tutela dei lavoratori che, stante il tempo trascorso, non sarebbero mai punibili, con conseguente abrogazione dei reati di lesioni e omicidio colposo;

quanto al **tumore polmonare** e quello alla **laringe** errata era la tesi della sentenza secondo la quale per esservi riconducibilità certa del tumore all'amianto

occorre che sia accertata una asbestosi, così come non è necessaria una soglia minima di esposizione all'asbesto: dunque è provato che l'esposizione all'amianto ha quantomeno concorso nella determinazione del tumore polmonare;

quanto all'**asbestosi**, si condivide la decisione di condanna, ma si afferma di non comprendere la mancata condanna con riferimento agli altri casi di asbestosi riscontrata (che non vengono però specificamente indicati);

quanto alle **placche pleuriche** contrariamente a quanto sostenuto in sentenza queste non sarebbero mere alterazioni anatomiche, potendo comportare un danno di tipo funzionale e si invoca sul punto la Cass.11128\2015, la cui motivazione richiama quanto espresso nelle sentenze di merito fondate su specifica consulenza medica;

quanto al delitto di disastro colposo, si rileva come dal capo di imputazione si comprende che:

vi sono stati innumerevoli morti e ammalati a causa dell'amianto, circostanza ammessa nella sentenza, che ha ritenuto mancante il nesso di causalità con riferimento ai singoli imputati;

vi è stato un rischio di malattia, tuttora esistente, per migliaia di lavoratori; si sostiene poi che (richiamando la sentenza del Tribunale di Torino nel caso Eternit, poi specificamente smentita sul punto dalla Cassazione) il reato si consuma con l'ultimo evento lesivo in ordine temporale e dunque la prescrizione nel caso di specie inizia a decorrere dal 2015.

Anche l'**A.U.S.L.** della Romagna ha proposto appello nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile chiedendo dichiararsi la responsabilità penale di tutti gli imputati per entrambi i reati loro contestati (fatta eccezione per i reati estinti per prescrizione) con conseguente condanna degli stessi e del responsabile civile al risarcimento dei danni cagionati quantificati in Euro 1.411.233,26 concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 500.000,00 sostenendo che:

1) erroneamente la sentenza ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto ed i casi di mesotelioma poiché "esiste una convergenza della comunità scientifica in ordine alla affermazione della sussistenza della legge scientifica del c.d. effetto acceleratore" e ciò in base a quanto evidenziato dai c.t. Calisti e Totire;

dunque ogni singola esposizione ad amianto ha efficacia causale nel determinismo della malattia implicando una riduzione dei tempi di latenza ed una anticipazione dell'evento morte (teoria della "dose cumulativa");

a supporto si evidenziano anche le conclusioni cui è pervenuta la terza conferenza italiana sul mesotelioma pleurico utilizzate in una sentenza di condanna del Tribunale di Ivrea del 14.10.2016 e si afferma che anche la Suprema Corte in diverse sentenze avrebbe ritenuto fondata tale tesi; quanto alle singole posizioni si rileva che:

1-bis) con riferimento a Bombardini Lorenza vi sarebbe un vizio di motivazione perché il giudice, indipendentemente dall'effetto acceleratore, avrebbe dovuto indagare quale patologia avesse determinato la morte e in caso di tumore polmonare individuarne l'origine (fumo di tabacco, esposizione amianto, entrambe) e accettare le responsabilità penali e tutto ciò non aveva fatto;

1-ter) con riferimento a Missiroli Vincenzo si rileva come sia vero che il C.T. Calisti non è giunto ad una diagnosi certa di mesotelioma, ipotizzando, sebbene con minore probabilità, un carcinoma polmonare, ma non essendo stato il Missiroli fumatore, il giudice, indipendentemente dall'effetto acceleratore, avrebbe dovuto indagare quale patologia avesse determinato la morte e in caso di tumore polmonare individuarne l'origine (fumo di tabacco, esposizione amianto, entrambe) e accettare le responsabilità penali e tutto ciò non aveva fatto;

2) quanto a Bada Giuseppe, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nella quale si afferma che il lavoratore è deceduto solo a causa della BPCO su base tabagica senza collegamento alcuno con l'esposizione all'amianto, l'istruttoria ha dimostrato che la vittima aveva placche pleuriche diffuse, segno inequivoco ad esposizione all'amianto che secondo il consulente del P.M. dott. Calisti è anche, unitamente al fumo di tabacco, causa della BPCO; inoltre il dott. Calisti attribuisce la causa della morte non solo alla BPCO, ma anche seppure limitatamente, alle placche pleuriche diffuse che hanno contribuito alla insufficienza respiratoria; dunque vi è nesso causale tra l'esposizione all'amianto, le placche pleuriche e l'evento morte;

3) quanto a Formisano Enrico si censura la sentenza quando si afferma che il lavoratore è deceduto solo a causa del tumore (adenocarcinoma) polmonare su base ritenuta esclusivamente tabagica senza collegamento alcuno con l'esposizione all'amianto in ragione dell'assenza di asbestosi e considerato che l'esposizione all'amianto era cessata 25 anni prima della diagnosi, poiché sarebbe una valutazione apodittica e contraddittoria avendo in precedenza la sentenza affermato che il tumore polmonare si sviluppa anche in assenza di asbestosi e l'esposizione all'amianto ha una efficacia sinergica di tipo moltiplicativo quando

concorre con il fumo di tabacco, e illogica avendo il C.T. Calisti affermato con riferimento al Formisano che il tumore polmonare si era sviluppato in presenza di esposizione all'amianto con un minore contributo causale dovuto al fumo di tabacco;

4) quanto a Mezzogori Giuseppe si censura la sentenza quando esclude che il lavoratore fosse affetto da BPCO ed asbestosi poiché, come rilevato dal c.t. Calisti irrilevante era l'assenza di asbesto nella biopsia del 1998, essendo stato rinvenuto un corpuscolo di asbesto in un precedente controllo del 1989; inoltre non aveva argomentato la sentenza in ordine alle conclusioni del C.T. Calisti secondo cui la morte era conseguente alla BPCO ed alla asbestosi, in associazione alla cardiopatia;

5) quanto a Pezzi Alceo si censura la sentenza quando si afferma che la causa della BPCO, del tumore polmonare e di quello laringeo sia esclusivamente tabagica senza collegamento alcuno con l'esposizione all'amianto ignorando il C.T. Calisti secondo il quale il fumo da tabacco ha contribuito alla causazione di tutte le patologia, ma in concorso con l'esposizione all'amianto, certamente dimostrata dalla presenza delle placche pleuriche, con una motivazione anche contraddittoria avendo in precedenza affermato che il fumo di tabacco ha efficacia sinergica moltiplicativa in presenza di esposizione all'amianto;

6) quanto a Corelli Sisto si censura la sentenza quando afferma che le placche pleuriche accertate non risultano avere alterato la funzionalità respiratoria perché il c.t. Calisti ha affermato che tali placche determinano necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò integra una malattia: dunque sussiste certamente il reato di lesioni colpose; quanto alla causa della morte, vale a dire il carcinoma neuroendocrino polmonare il c.t. Calisti ha rilevato che tale carcinoma, secondo uno studio del 2012, è connesso alla esposizione all'amianto che, nel caso specifico, si associava all'assunzione da fumo da tabacco, peraltro cessata nel 1974: dunque vi era coesistenza delle due cause tumorali e sul punto vi era stata una omessa valutazione di tali dati;

7) quanto a Cavassi Riccardo si censura la sentenza quando afferma che le placche pleuriche e l'asbestosi accertate non possano dirsi in connessione causale con il decesso, potendo questa addebitarsi alla sola infiammazione polmonare finale, avendo omesso di considerare le conclusioni del c.t. Calisti che, invece, ritiene causalmente rilevanti nel decesso le placche pleuriche e l'asbestosi;

8) quanto a Dionisi Augusto si censura la sentenza quando esclude che il lavoratore ha contratto la BPCO ed è deceduto per un tumore polmonare esclusivamente da tabagismo senza collegamento alcuno con l'esposizione all'amianto ignorando il c.t. Calisti secondo il quale il fumo da tabacco ha contribuito alle causazioni delle patologie, ma in concorso con l'esposizione all'amianto che ha avuto efficacia sinergica accelerativa;

9) quanto a Visani Ivo, si censura la sentenza quando afferma che le placche pleuriche accertate non risultano avere alterato la funzionalità respiratoria perché il C.T. Calisti ha affermato che tali placche determinano necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò integra una malattia: dunque sussiste certamente il reato di lesioni colpose;
erra inoltre la sentenza quando afferma, con riferimento alla BPCO, che non vi era comunque prova di esposizione all'amianto mentre vi era prova di assunzione di fumo da tabacco poiché il Visani aveva dichiarato di essere stato esposto ai fumi di saldatura per 24 anni e il C.T. Calisti aveva rilevato l'effetto sinergico della esposizione all'amianto e del fumo da tabacco e sul punto vi era stata una omessa valutazione di tali dati;

10) quanto a Mongardi Giovanni si censura la sentenza quando afferma che le placche pleuriche accertate non risultano avere alterato la funzionalità respiratoria perché il C.T. Calisti ha affermato che tali placche determinano necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò integra una malattia: dunque sussiste certamente il reato di lesioni colpose;
erra inoltre la sentenza quando afferma, con riferimento alla BPCO che vi era prova di assunzione di fumo da tabacco poiché il C.T. Calisti aveva rilevato l'effetto sinergico della esposizione all'amianto e del fumo da tabacco e sul punto vi era stata una omessa valutazione di tali dati;

11) si censura la sentenza quando afferma che le placche pleuriche accertate nei confronti di Albicini Romano, Berti Olindo, Calandrini Roberto, Farfaneti Giancarlo, Lodoli Antonio, Sacchi Maurizio non risultano avere alterato la funzionalità respiratoria perché il C.T. Calisti ha affermato che tali placche determinano necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò integra una malattia: dunque sussiste certamente il reato di lesioni colpose;

11-bis) in particolare quanto a Calandrini Roberto il fatto che sia stata accertata un'unica placca, ritenuta non tipica da esposizione ad amianto) si ignora il C.T. Calisti, confermato in merito da una valutazione di due medici, secondo il quale il riscontro diagnostico di una singola placca può dirsi certo;

12) quanto al delitto di disastro colposo, si evidenzia come nella nozione di disastro rientrano anche gli eventi non immediatamente percepibili e che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato e che in materia di amianto è sufficiente la mera diffusione di fibre per un lungo arco temporale, tale da determinare il pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone, non richiedendosi, come erroneamente sostenuto in senza, né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni, tanto che la giurisprudenza di legittimità (non citata) ritiene influenti la misurazione della quantità delle polveri diffuse e il superamento dei valori soglia.

vi sono stati innumerevoli morti e ammalati a causa dell'amianto, circostanza ammessa nella sentenza, che ha ritenuto mancante il nesso di causalità con riferimento ai singoli imputati;

vi è stato un rischio di malattia, tuttora esistente, per migliaia di lavoratori; si sostiene poi che il reato si consuma con l'ultimo evento in ordine temporale e dunque la prescrizione nel caso di specie inizia a decorrere dal 2015;

-anche l'I.N.A.I.L., la cui costituzione non è stata ammessa per il reato di disastro colposo, ha proposto appello nei confronti di TUTTI e responsabile civile; sostenendo:

1) che il mancato accertamento della responsabilità di tutti gli imputati si fonderebbe sul fatto che il primo giudice riterrebbe non accertata la concreta quantità di fibre di amianto "teoricamente inalata" dai lavoratori parti offese né sarebbe stata identificata la malattia specifica (o meglio "la natura" di tali malattie) della quale sono stati vittime i lavoratori parti offese e ciò a causa di espedienti difensivi, nonostante "ictu oculi" si sia in presenza di un fenomeno epidemiologico di malattie professionali da esposizione ad amianto: si sostiene, infatti, che *"basta scorrere le n. 69 C.T.U ambientali acquisite agli atti.... per avere le prove che...il Petrolchimico di Ravenna era un ambiente di lavoro ove gli operai..respiravano immersi in una tempesta di sabbia fatta di fibre di amianto"*; inoltre il giudice non ha tenuto conto del "fattore epidemiologico" talmente enorme da suscitare sgomento e tale fattore è evidenziato nella seguente domanda: come è possibile che una corte di lavoratori ridotta e ben individuata ed in un luogo di lavoro ben definito sia stata TUTTA vittima di diversissime e rarissime malattie polmonari causate dalla inalazione di fibre di amianto? Si sostiene quindi l'illogicità della sentenza con dichiarazione di colpevolezza di tutti gli imputati;

2) l'insussistenza della prescrizione penale per le malattie in evoluzione e trasformazione: trattandosi di malattie professionali in avanzamento verso forme più gravi di malattia (ma non si cita nemmeno un caso tra quelli dichiarati estinti per prescrizione) non sarebbe applicabile nessun termine di prescrizione penale e si chiede (alla Corte d'appello), dopo aver sostenuto che il picco di mesoteliomi avverrà negli anni 2020-2022: vogliamo dichiarare prescritto un reato gravissimo che si deve ancora manifestare?

3) l'assenza di prova in ordine al vizio da fumo degli ammalati (non si indica neppure un caso) essendosi accontentato il primo giudice di una presunta e non verificata confessione del lavoratore ammalato;

4) che dalle 69 C.T.U ambientali effettuate nei processi innanzi al Giudice del lavoro si può capire chi e che cosa ed in quale modo e per quale colpa si è lesionata la salute dei lavoratori, ubbidienti e disciplinati fino alla morte;

5) la mancata valutazione dell'esposizione all'amianto in zone aperte ma a ridosso degli impianti del Petrochimico;

6) la mancata adeguata valutazione della prassi aziendale di far svolgere la manutenzione in modo "arrangiato" senza l'uso di adeguate protezioni;

7) la mancata valutazione dell'esposizione all'amianto alla mensa;

8) la mancata corretta valutazione del campionamento effettuato dall'I.N.A.I.L. nel 1995, con riferimento al quale si può affermare con sicurezza che l'I.N.A.I.L. fu ingannata dall'Eni inducendola ad emettere un parere tecnico di non esposizione all'amianto perché all'insaputa dell'I.N.A.I.L. il luogo di campionamento fu preventivamente oggetto di pulizie straordinarie per un mese;

9) la mancata valutazione di tutte le prove, testimoniali e peritali, di tutte le numerosissime cause previdenziali, dalle quali emergerebbe che l'esposizione all'amianto dei lavoratori al Petrochimico è stata massiva;

10) la mancata valutazione del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e malattia dei lavoratori effettuata per legge dai medici dell'I.N.A.I.L. e si allega sul punto una Cassazione civile;

11) la non prescrizione dell'azione di rivalsa dell'I.N.A.I.L. (presupponendo una tale eccezione con riferimento alla statuizione di colpevolezza) con ampia argomentazione civilistica;

12) la mancata valutazione della responsabilità del datore di lavoro (non si cita un imputato) per una denuncia di attività all'I.N.A.I.L. non conforme al vero (si cita della giurisprudenza civile su tale obbligo, ma non si indica che cosa sia stato dichiarato non conforme al vero);

13) la mancata valutazione della prova raggiunta sulla natura di mesoteliomi pleurici da esposizione all'amiante per le persone offese (non se ne cita una) risultante dalla certificazione del Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam) che smentisce i consulenti della difesa;

13-bis) si afferma l'effetto causale della esposizione all'amiante con riferimento alle malattie "asbesto-correlate" subite dai lavoratori (non se ne cita uno) e l'effetto sinergico del fumo di sigaretta in base ad una serie di documenti espressamente citati, tra cui uno studio di "medicina democratica" che esclude che il fumo di sigaretta sia causa unica del mesotelioma;

14) la mancata motivazione esplicita della responsabilità del "vertice aziendale" nonostante il giudizio di condanna espresso in relazione all'Annibali;

14-bis) che quando I.I.N.A.I.L. abbia riconosciuto indennizzabile il caso e corrisposto la rendita, si può fondatamente presumere – fino a specifica contestazione e prova contraria – che i decessi delle persone offese sono stati causati da mesotelioma pleurico, circostanza che risulta dalle certificazioni del Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam), dalle perizie del P.M. e dalla dominante e consolidata dottrina scientifica;

dunque vi è nesso causale e colpa, avendo tutti gli imputati violato numerose norme a tutela della salute dei lavoratori ed essendo la malattia prevedibile ed evitabile;

14-ter) si contestano le eccezioni (evidentemente in prevenzione) del responsabile civile Syndial che avrebbero fatto "evaporare" la sua responsabilità;

14-quater) si contestano le eccezioni (evidentemente in prevenzione) in ordine alla responsabilità dei "vertici aziendali";

esposti questi 14 punti in 91 pagine si ricomincia ex novo chiedendosi la riforma in appello con accertamento del nesso causale tra attività lavorative degli operai del petrolchimico e le loro malattie con accertamento della natura delle stesse di malattie asbesto correlate citando specificamente le singole pagine della sentenza impugnata e richiamando quanto esposto nei precedenti 14 punti; si sottolinea come infondata sia la teoria della dose "Trigger" e fondata sia al teoria dell'effetto acceleratore e l'erroneità della decisione anche in relazione al delitto di disastro colposo;

si sostiene, infine, che erroneamente il primo giudice non ha ammesso la costituzione dell'I.N.A.I.L. per il delitto di disastro colposo e si chiede l'ammissione anche per tale reato in sede di appello (senza motivazione alcuna).

Hanno proposto appello anche le parti civili:

-BURATTI ANDREA, BURATTI CHRISTIAN, BIGUZZI VILMA (in proprio e quali eredi di **Buratti Isacco**) nei confronti degli imputati CIRILLO PRESOTTO, ALBERTO BURRAI, CAMILLO D'AMELIO, GIOVANNI FANTUZZI, LUIGI FARRIS, GINO GOLINELLI, ATTILA MONTI e DOMENICO NATALI e del responsabile civile;

- PARI CRISTINA,LIBERATORI Carla, e PARI DONATELLA (in proprio e quali eredi di **Pari Romano**) nei confronti di PRESOTTO CIRILLO, BOCCAZZI PAOLO, BURRAI ALBERTO, D'AMELIO CAMILLO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, MONTI ATTILA e NATALI DOMENICO e del responsabile civile;

- ANCARANI MARIA e GRAZIANI ROSANNA (in proprio e quali eredi di **Ancarani Giovanni** nei confronti di PRESOTTO CIRILLO, BURRAI ALBERTO, D'AMELIO CAMILLO, FARRIS LUIGI, FANTUZZI GIOVANNI e NATALI DOMENICO e del responsabile civile;

- FARNETI MARINA e LOLLI ORNELLA (in proprio e quali eredi di **Farneti Franco** nei confronti di BOCCAZZI PAOLO, BURRAI ALBERTO, D'AMELIO CAMILLO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, MONTI ATTILA e NATALI DOMENICO e del responsabile civile;

- PEZZI VALERIA (in proprio e quali eredi di **Pezzi Alceo** nei confronti di PRESOTTO CIRILLO, BOCCAZZI PAOLO, BURRAI ALBERTO, D'AMELIO CAMILLO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, MONTI ATTILA e NATALI DOMENICO e del responsabile civile;

- MONGARDI MIRCO MONGARDI MARZIA e MONGARDI MASSIMO (in proprio e quali eredi di **Mongardi Giovanni** nei confronti di PRESOTTO CIRILLO, BURRAI ALBERTO, CATTINI LUIGI, D'AMELIO CAMILLO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, MONTI ATTILA e NATALI DOMENICO e del responsabile civile;

- MONTI GIULIANA (in proprio e quali erede di **Benito Gasperini**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

- GASPERINI GLORIA (in proprio e quali erede di Benito Gasperini, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

- GASPERINI GRAZIELLA (in proprio e quali erede di Benito Gasperini, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

- OLTRAMARI MARIA (in proprio e quale erede di Formisano Enrico,) nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

- FORMISANO RAFFAELLA (in proprio e quale erede di **Formisano Enrico**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

- FORMISANO MASSIMO (in proprio e quale erede di Formisano Enrico, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- LAGHI ALESSANDRA (in proprio e quale erede di **Laghi Piero**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- LAGHI SILVIA (in proprio e quale erede di Laghi Piero), nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- NATALINA FREGA (in proprio e quale erede di Laghi Piero, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- WALTER LAGHI (in proprio e quale erede di Laghi Piero, **avv.Scudellari**) nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- BARTOLINI ROMANO (in proprio e quali erede di **Bombardini Lorenza**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- BARTOLINI DANIELE (in proprio e quali erede di Bombardini Lorenza, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- BARTOLINI MONICA (in proprio e quali erede di Bombardini Lorenza, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile
- GIANLUCA BADA (in proprio e quale erede di Bada Giuseppe, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- STANTE MARIA ASSUNTA (in proprio e quale erede di **Bada Giuseppe**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- MISSIROLI DAVIDE (in proprio e quale erede di **Missiroli Vincenzo**, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile
- MISSIROLI LALLA (in proprio e quale erede di Missiroli Vincenzo,) nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile
- MISSIROLI DOMENICO (in proprio e quale erede di Missiroli Vincenzo, nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;
- DE LUCA GUIDO, BOSCHI GIORGIO, DARDANI FRANCO, GUERRA MICHELANTONIO per il solo delitto di disastro colposo nei confronti di tutti gli imputati e del responsabile civile;

chiedendo:

- per i Sig.ri MONGARDI Mirko, MONGARDI Massimo e MONGARDI Marzia in qualità di figli ed eredi di **MONGARDI Giovanni** (deceduto nelle more del deposito della motivazione della sentenza, si afferma per adenocarcinoma polmonare) l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), nella misura

complessiva di € 90'000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 40'000,00.

Con riferimento al **capo 1** si ritiene che la dichiarata esclusione del nesso di causalità tra esposizione all'asbesto e le patologie di cui ha sofferto Mongardi sia assolutamente erronea; il giudicante non avrebbe motivato idoneamente sull'esclusione della diagnosi di placche pleuriche avendo pedissequamente seguito le tesi del c.t. della difesa, quando forse avrebbe dovuto disporre una C.T.U.; quanto alla BPCO la sentenza ha erroneamente dato per assodato che la patologia fosse correlabile solo alla presenza di amianto nei fumi di saldatura poiché i quaderni del Ministero della Salute direbbero una cosa diversa (il passo citato però non smentisce la specifica circostanza, limitandosi ad affermare il possibile concorso dell'esposizione all'asbesto con il fumo di sigaretta nella determinazione della patologia); inoltre non è stata effettivamente provata l'esposizione a silice (fattore concausale) durante il lavoro; l'esposizione ad asbesto ha, dunque, sicuramente avuto un'azione sinergica tenuto conto che il Mongardi aveva cessato di fumare nel 1980, vale a dire 25 anni prima della manifestazione delle patologie accertate);

Quanto al **capo 2** si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa ed erronea applicazione di norme di legge (art. 449 c.p. in relazione all'art. 134 co. 1 e 2 c.p.), in quanto la condotta contestata deve ritenersi integrata e consumata (contrariamente a quanto argomentato in sentenza) con il verificarsi dell'ultimo evento in ordine temporale contestato a tutti gli imputati (ossia fino al 2015), giacché il *disastro* è elemento costitutivo del reato non potendo prescindersi *dal verificarsi di tutti gli eventi che sostanziano la nozione stessa di disastro* (ovverosia le morti, gli infortuni, le malattie cagionate dall'esposizione alla polveri di amianto).

In conclusione si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione dei consulenti del P.M. e delle parti civili in adesione ai principi connessi alla *reformatio in peius* in appello.

-per le Sig.re PEZZI Valeria e BINI Graziella in proprio e in qualità di figlia e moglie di **PEZZI Alceo** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali): nella misura complessiva di € 1'000'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di PEZZI

Valeria (figlia); nella misura complessiva di € 1'000'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 500'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di BINI Graziella (moglie).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene completamente errata l'esclusione della prova dell'esistenza di una legge scientifica universale (condivisa nell'ambito della comunità scientifica) sulla riconducibilità dei mesoteliomi e delle altre patologie all'esposizione all'amianto avvenuta nel Petrolchimico; si richiamano gli studi scientifici ed epidemiologici relativi alla capacità di dosi espositive successive anche alla fase di induzione di provocare con maggiori probabilità la effettiva manifestazione clinica del tumore; quanto al carcinoma polmonare, specifica causa del decesso di Pezzi Alceo, si evidenzia l'efficacia causale dell'esposizione ad amianto anche in presenza di soggetto fumatore (peraltro Pezzi era un modesto fumatore, circa 10 sigarette al giorno, e smise nel 1979), in ragione dell'effetto sinergico che ne aumenta gli effetti cancerogeni; richiamandosi poi le consulenza del Dott. Calisti e del dott. Totire:

si nega che sia necessaria la sussistenza di asbestosi per la riconducibilità del tumore polmonare all'amianto;

si evidenzia che la diagnosi del tumore polmonare risale all'aprile 2012 (e non aprile 2010 come indicato nell'imputazione) e, contestando i differenti esiti delle consulenze della difesa, si afferma la massiccia esposizione di tutta la coorte di lavoratori alle polveri di amianto, confermata per il Pezzi dal carico di fibre ritrovato nel tessuto polmonare (dato non significativo per stabilire una bassa esposizione) e dalla presenza di placche pleuriche;

si sostiene altresì che per il tumore polmonare non è necessaria una soglia minima di esposizione all'amianto;

infine, le stesse considerazioni sono estensibili anche per quanto riguarda il nesso eziologico in ordine al tumore alla laringe.

Quanto al **capo 2** si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa ed erronea applicazione di norme di legge (art. 449 c.p. in relazione all'art. 134 co. 1 e 2 c.p.), in quanto la condotta contestata deve ritenersi integrata e consumata (contrariamente a quanto argomentato in sentenza) con il verificarsi dell'ultimo evento in ordine temporale contestato a tutti gli imputati (ossia fino al 2015), giacché il *disastro* è elemento costitutivo del reato non potendo prescindersi dal verificarsi di tutti gli eventi che sostanziano la nozione stessa di *disastro* (ovverosia

le morti, gli infortuni, le malattie cagionate dall'esposizione alla polveri di amianto).

In conclusione si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione dei consulenti del P.M. e delle parti civili in adesione ai principi connessi alla *reformatio in peius* in appello.

-per le Sig.re FARNETI Marina e LOLLI Ornella in proprio e in qualità di eredi di **FARNETI Franco** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali): nella misura complessiva di € 850'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di FARNETI Marina (figlia); nella misura complessiva di € 850'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di LOLLI Ornella (coniuge).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene completamente errata l'esclusione della prova dell'esistenza di una legge scientifica universale (condivisa nell'ambito della comunità scientifica) sulla riconducibilità dei mesoteliomi e delle altre patologie all'esposizione all'amianto avvenuta nel Petrolchimico; si richiamano gli studi scientifici ed epidemiologici relativi alla capacità di dosi espositive successive anche alla fase di induzione di provocare con maggiori probabilità la effettiva manifestazione clinica del tumore; in relazione al mesotelioma della pleura, richiamandosi sia la consulenza del Dott. Calisti che quella del consulente delle parti civili Dott. Totire, si sottolinea l'efficacia causale autonoma e aggiuntiva dell'effetto irritativo e infiammatorio delle successive esposizioni dell'amianto sulla pleura (tesi della *dose-dipendenza*: la possibilità di insorgere del mesotelioma incrementa con l'allungamento dell'esposizione e con l'aumento della dose cumulativa); alla luce delle evidenze scientifiche il mesotelioma può definirsi una patologia mono-fattoriale e deve ritenersi provata la "legge di copertura" che lo riconnette etiologicamente all'esposizione ad amianto; quanto alle specifiche patologie di Farneti Franco il Dott. Totire conclude che egli ha subito due tumori (tumore gastrico e mesotelioma pleurico) causati, in termini di ragionevole certezza, dalla esposizione lavorativa ad amianto.

Quanto al **capo 2** si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa ed erronea applicazione di norme di legge (art. 449 c.p. in relazione all'art. 134 co.

1 e 2 c.p.), in quanto la condotta contestata deve ritenersi integrata e consumata (contrariamente a quanto argomentato in sentenza) con il verificarsi dell'ultimo evento in ordine temporale contestato a tutti gli imputati (ossia fino al 2015), giacché il *disastro* è elemento costitutivo del reato non potendo prescindersi dal verificarsi di tutti gli *eventi che sostanziano la nozione stessa di disastro* (ovverosia le morti, gli infortuni, le malattie cagionate dall'esposizione alla polveri di amianto).

In conclusione si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione dei consulenti del P.M. e delle parti civili in adesione ai principi connessi alla *reformatio in peius* in appello.

-per le Sig.re PARI Cristina, PARI Donatella e LIBERATORI Carla in proprio e in qualità di figlie e vedova nonché eredi di **PARI Romano** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali): nella misura complessiva di € 680'000,00 (€ 330'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di PARI Cristina (figlia); nella misura complessiva di € 680'000,00 (€ 330'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di PARI Donatella (figlia); nella misura complessiva di € 683'000,00 (€ 333'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di LIBERATORI Carla (vedova).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene completamente errata l'esclusione della prova dell'esistenza di una legge scientifica universale (condivisa nell'ambito della comunità scientifica) sulla riconducibilità dei mesoteliomi e delle altre patologie all'esposizione all'amianto avvenuta nel Petrolchimico; si richiamano gli studi scientifici ed epidemiologici relativi alla capacità di dosi [espositive] successive anche alla fase di induzione di provocare con maggiori probabilità la effettiva manifestazione clinica del tumore; in relazione al mesotelioma della pleura, richiamandosi sia la consulenza del Dott. Calisti che quella del consulente delle parti civili Dott. Totire, si sottolinea l'efficacia causale autonoma e aggiuntiva dell'effetto irritativo e infiammatorio delle successive esposizioni dell'amianto sulla pleura (tesi della *dose-dipendenza*: la possibilità di insorgere del

mesotelioma incrementa con l'allungamento dell'esposizione e con l'aumento della dose cumulativa); alla luce delle evidenze scientifiche il mesotelioma può definirsi una patologia mono-fattoriale e deve ritenersi provata la "legge di copertura" che lo riconnette etiologicamente all'esposizione ad amianto; quanto alle specifiche patologie di Pari Romano (placche pleuriche, BPCO, mesotelioma pleurico) il Dott. Totire conclude che esse sono ad *eziologia occupazionale* con una compartecipazione concausale alla BPCO del tabagismo e non viene provata da parte dei consulenti della difesa alcuna plausibile diagnosi differenziale alternativa.

Quanto al **capo 2** si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa ed erronea applicazione di norme di legge (art. 449 c.p. in relazione all'art. 134 co. 1 e 2 c.p.), in quanto la condotta contestata deve ritenersi integrata e consumata (contrariamente a quanto argomentato in sentenza) con il verificarsi dell'ultimo evento in ordine temporale contestato a tutti gli imputati (ossia fino al 2015), giacché il *disastro* è elemento costitutivo del reato non potendo prescindersi dal verificarsi di tutti gli eventi che sostanziano la nozione stessa di *disastro* (ovverosia le morti, gli infortuni, le malattie cagionate dall'esposizione alla polveri di amianto).

In conclusione si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione dei consulenti del P.M. e delle parti civili in adesione ai principi connessi alla *reformatio in peius* in appello.

-per le Sig.re ANCARANI Maria e GRAZIANI Rosanna in proprio e in qualità di figlia e vedova di **ANCARANI Giovanni** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali): nella misura complessiva di € 850'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di ANCARANI Maria (figlia); nella misura complessiva di € 850'000,00 (€ 500'000,00 *iure hereditario* e € 350'000,00 *iure proprio*) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00, in favore di GRAZIANI Rosanna (vedova).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene completamente errata l'esclusione della prova dell'esistenza di una legge scientifica universale (condivisa nell'ambito della comunità scientifica) sulla riconducibilità dei mesoteliomi e delle altre patologie

all'esposizione all'amianto avvenuta nel Petrochimico; si richiamano gli studi scientifici ed epidemiologici relativi alla capacità di dosi [espositive] successive anche alla fase di induzione di provocare con maggiori probabilità la effettiva manifestazione clinica del tumore; in relazione al mesotelioma della pleura, richiamandosi sia la consulenza del Dott. Calisti che quella del consulente delle parti civili Dott. Totire, si sottolinea l'efficacia causale autonoma e aggiuntiva dell'effetto irritativo e infiammatorio delle successive esposizioni dell'amianto sulla pleura (tesi della *dose-dipendenza*: la possibilità di insorgere del mesotelioma incrementa con l'allungamento dell'esposizione e con l'aumento della dose cumulativa); alla luce delle evidenze scientifiche il mesotelioma può definirsi una patologia mono-fattoriale e deve ritenersi provata la "legge di copertura" che lo riconnette etiologicamente all'esposizione ad amianto; quanto alle specifiche patologie di Ancarani Giovanni (tumore alla prostata, mesotelioma pleurico) i consulenti delle parti civili e del P.M. ritengono non vi siano elementi inficianti il nesso eziologico in ordine all'esposizione (sia attiva che passiva) all'amianto escludendo che il mesotelioma fosse una metastasi a partenza dalla prostata e/o dal melanoma.

Quanto al **capo 2** si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa ed erronea applicazione di norme di legge (art. 449 c.p. in relazione all'art. 134 co. 1 e 2 c.p.), in quanto la condotta contestata deve ritenersi integrata e consumata (contrariamente a quanto argomentato in sentenza) con il verificarsi dell'ultimo evento in ordine temporale contestato a tutti gli imputati (ossia fino al 2015), giacché il *disastro* è elemento costitutivo del reato non potendo prescindersi *dal verificarsi di tutti gli eventi che sostanziano la nozione stessa di disastro* (ovverosia le morti, gli infortuni, le malattie cagionate dall'esposizione alla polveri di amianto).

In conclusione si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione dei consulenti del P.M. e delle parti civili in adesione ai principi connessi alla *reformatio in peius* in appello.

-per i Sig.ri LAGHI Walter, LAGHI Alessandra, LAGHI Silvia e FREGA Natalina in proprio e in qualità di figli e moglie di **LAGHI Piero** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra le patologie contestate nel capo di imputazione e l'esposizione ad amianto; si osserva come, contrariamente a quanto argomentato dal Primo giudice, vi sia una convergenza della comunità scientifica in ordine alla sussistenza del c.d. *effetto acceleratore*; si precisa che, come esposto dal Dott. Calisti, tutte le esposizioni cui un soggetto è stato sottoposto nei 15 anni precedenti alla diagnosi di mesotelioma hanno avuto efficacia causale nello sviluppo della patologia e/o nella maggiormente precoce manifestazione della stessa; si richiamano pronunce della Cassazione che hanno confermato l'impianto motivazionale di sentenze delle Corti territoriali che hanno ritenuto scientificamente fondato l'*effetto acceleratore*; quanto al mesotelioma del Sig. Laghi il gravame fa erroneamente riferimento alla situazione di "*esposizione domestica*" di altra parte civile (Sig.ra BOMBARDINI Lorenza moglie di un lavoratore del Petrolchimico).

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolinità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per i Sig.ri BARTOLINI Daniele, BARTOLINI Monica e BARTOLINI Romano in proprio e in qualità di figli e marito di **BOMBARDINI Lorenza** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisoria immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra le patologie contestate nel capo di imputazione e l'esposizione ad amianto; si osserva come, contrariamente a quanto argomentato dal Primo giudice, vi sia una convergenza della comunità scientifica in ordine alla sussistenza del c.d. *effetto acceleratore*; si precisa che, come esposto dal Dott. Calisti, tutte le esposizioni cui un soggetto è stato sottoposto nei 15 anni

precedenti alla diagnosi di mesotelioma hanno avuto efficacia causale nello sviluppo della patologia e/o nella maggiormente precoce manifestazione della stessa; si richiamano pronunce della Cassazione che hanno confermato l'impianto motivazionale di sentenze delle Corti territoriali che hanno ritenuto scientificamente fondato l'*effetto acceleratore*; quanto al mesotelioma della Sig.ra BOMBARDINI Lorenza, secondo il consulente di parte, esso era eziologicamente attribuibile a tutte le esposizioni ad amianto di tipo domestico cui la stessa era stata sottoposta negli anni in cui il marito aveva lavorato presso il Petrolchimico (c.d. *esposizione domestica o familiare*); infine, si censura un vizio di omessa motivazione della sentenza: in merito alla diagnosi alternativa di *adenocarcinoma del polmone* avanzata dalla difesa, in capo al Giudice gravava l'onere di accettare, in concreto, quale fosse la patologia causa della morte della Sig.ra Bombardini, individuando, nel caso di tumore polmonare, quale fosse la specifica origine (se il tabagismo, l'amianto od entrambi).

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolinità di un numero indeterminato di persone non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni.

-per i Sig.ri FORMISANO Massimo, FORMISANO Raffaella e OLTRAMARI Maria in proprio e in qualità di figli e moglie di **FORMISANO Enrico** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità – tra l'esposizione all'amianto e l'evento morte – in ragione dell'assenza di asbestosi, dell'abitudine al fumo di tabacco e del fatto che il Sig. Formisano avesse cessato l'esposizione ad amianto circa 25 anni prima della diagnosi; la parte motiva in ordine all'incertezza sul nesso eziologico sarebbe internamente contradditoria ed illogica, giacché

dall'istruttoria è emerso sia che il tumore polmonare insorge anche senza che si sviluppi l'asbestosi, sia che esiste un effetto sinergico di tipo moltiplicativo in caso di doppia esposizione all'amianto ed al fumo di tabacco; secondo le conclusioni cui addiviene il Dott. Calisti l'adenocarcinoma polmonare (causa della morte del Formisano) *risulta causalmente da ascriversi a tutte le sue esposizioni ad amianto*, mentre *solo un contributo causale minore è da ascriversi alla sua pregressa modica abitudine al fumo di tabacco*; nessun problema, quindi, di compatibilità tra amianto e fumo di tabacco rispetto al tumore polmonare, in quanto il primo si configura quale causa pressoché esclusiva della patologia.

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni.

-per le Sig.re GASPERINI Graziella, GASPERINI Gloria e MONTI Giuliana in proprio e in qualità di figlie e moglie di **GASPERINI Benito** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra le patologie contestate nel capo di imputazione e l'esposizione ad amianto; si osserva come, contrariamente a quanto argomentato dal Primo giudice, vi sia una convergenza della comunità scientifica in ordine alla sussistenza del c.d. *effetto acceleratore*; si precisa che, come esposto dal Dott. Calisti, tutte le esposizioni cui un soggetto è stato sottoposto nei 15 anni precedenti alla diagnosi di mesotelioma hanno avuto efficacia causale nello sviluppo della patologia e/o nella maggiormente precoce manifestazione della stessa; si richiamano pronunce della Cassazione che hanno confermato l'impianto motivazionale di sentenze delle Corti territoriali che hanno ritenuto scientificamente fondato l'*effetto acceleratore*; quanto al mesotelioma del Sig.

Gasperini il gravame fa erroneamente riferimento alla situazione di "esposizione domestica" di altra parte civile (Sig.ra BOMBARDINI Lorenza moglie di un lavoratore del Petrolchimico).

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni.

-per i Sig.ri MISSIROLI Domenico, MISSIROLI Lalla e MISSIROLI Davide in proprio e in qualità di figli di **MISSIROLI Vincenzo** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra le patologie contestate nel capo di imputazione e l'esposizione ad amianto; si osserva come, contrariamente a quanto argomentato dal primo Giudice, vi sia una convergenza della comunità scientifica in ordine alla sussistenza del c.d. *effetto acceleratore*; si precisa che, come esposto dal Dott. Calisti, tutte le esposizioni cui un soggetto è stato sottoposto nei 15 anni precedenti alla diagnosi di mesotelioma hanno avuto efficacia causale nello sviluppo della patologia e/o nella maggiormente precoce manifestazione della stessa; si richiamano pronunce della Cassazione che hanno confermato l'impianto motivazionale di sentenze delle Corti territoriali che hanno ritenuto scientificamente fondato l'*effetto acceleratore*; il caso di Missiroli è caratterizzato dalla assenza di una diagnosi certa di mesotelioma, infatti il Dott. Calisti ha rilevato quale ipotesi alternativa subordinata, *di molto minore livello di probabilità logica e credibilità razionale*, quella di *carcinoma polmonare periferico invadente la pleura*; cionondimeno, ad avviso del consulente (a prescindere dalla effettiva patologia) il lavoratore è deceduto per una neoplasia respiratoria, che trova la propria origine nell'esposizioni occupazionali ad amianto cui era stato sottoposto

mentre aveva lavorato presso il Petrolchimico; quanto alla diagnosi alternativa di carcinoma polmonare (sostenuta anche dal C.T. della difesa Prof. Grigioni) si sottolinea che il Missiroli non è mai stato soggetto fumatore, quindi la causa del tumore è da ascriversi causalmente, con certezza, alla esposizione ad asbesto; peraltro, il Giudice ha omesso di indagare, in concreto, quale patologia avesse portato al decesso del lavoratore, configurandosi, *in parte qua*, un vizio di omessa motivazione.

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni.

-per i Sig.ri BADA Gianluca e STANTE Maria Assunta in proprio e in qualità di figlio e moglie di **BADA Giuseppe** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 850'000,00 ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 350'000,00 (ciascuno).

Con riferimento al **capo 1** si ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei reati di lesioni colpose ed omicidio colposo in relazione alla persona offesa BADA Giuseppe; secondo il gravame l'errore del Giudicante sarebbe duplice: in primo luogo sia le placche pleuriche che la BPCO deriverebbero dall'esposizione ad amianto, in secondo luogo entrambe sarebbero in rapporto causale con il successivo decesso che, secondo il Dott. Calisti, è avvenuto per insufficienza respiratoria determinata dalla BPCO con un contributo (in sé limitato, ma di peso relativo incrementato, nel caso specifico, dalle condizioni di equilibrio estremamente precario del paziente) dell'ostacolo alla dinamica ventilatoria imposto dalla placche pleuriche calcifiche diffuse; con specifico riferimento alla BPCO, secondo il C.T., essa è causalmente ascrivibile al concorso sinergico del tabagismo e delle multiple esposizioni occupazionali ad amianto; peraltro, anche volendo ritenere l'origine della BPCO solo su base

tabagica, sussisterebbe ugualmente il nesso eziologico tra (almeno) le placche pleuriche e l'evento morte.

Quanto al **capo 2** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per il Sig. **DE LUCA Guido** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il capo 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 120'000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 60'000,00.

Con **motivo unico** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per il Sig. **GUERRA Michelantonio** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il capo 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 50'000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25'000,00.

Con **motivo unico** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono

realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per il Sig. **DARDANI Franco** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il capo 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 70'000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 30'000,00.

Con **motivo unico** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per il Sig. **BOSCHI Giorgio** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il capo 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) nella misura complessiva di € 70'000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 30'000,00.

Con **motivo unico** si censura l'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo operata dal Giudice di primo grado, in quanto nella nozione di disastro rientrano, non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed istantanea evidenza, ma anche quelli non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato (come nel caso di specie una immissione decennale di amianto) e che sono idonei ad originare una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (non richiedendosi né un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, né l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni).

-per i Sig.ri BURATTI Andrea, BURATTI Christian e BIGUZZI Vilma in proprio e nella qualità di eredi di **BURATTI Isacco** l'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i capi 1 e 2 dell'imputazione e la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), nella misura complessiva di € 900'000,00 (€ 300'000,00 *iure ereditario*, pari ad € 100'000,00 pro quota per ognuno, ed € 200'000,00 *iure proprio* per ognuno) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 200'000,00.

Con il **primo motivo** si censura, in violazione dell'art. 546 c.p.p., l'omesso motivazionale in ordine alla posizione di BURATTI Isacco: l'unico riferimento, in sentenza, è costituito dal richiamo delle conclusioni richieste dalle parti civili (eredi di Buratti); in nessuna parte della motivazione si espone in ordine alla malattia (carcinoma polmonare) che ha causato il decesso del Sig. Buratti, né alla sussistenza, o meno, del nesso causale con l'ambiente lavorativo e con le violazioni di norme antinfortunistiche. Si sottolinea, inoltre, come la costituzione di parte civile sia stata ammessa e come sia stata pure depositata agli atti copiosa documentazione medica, con escusione del C.T. di parte Dott. Piermichele Germanò.

Con il **secondo motivo** si censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il rapporto causale tra le violazioni normative accertate e la malattia *tumore polmonare*. Facendo riferimento, seppur indirettamente e genericamente, alla malattia della parte civile Buratti, il Giudice, nell'esaminare le teorie scientifiche sulla causazione del carcinoma polmonare, avrebbe trascurato il fatto che: non esiste una soglia sotto la quale l'esposizione all'amianto possa dirsi immune da rischi; il tumore polmonare è dose-dipendente; l'effetto sinergico tra fumo di sigaretta e amianto aumenta il rischio di insorgenza.

Inoltre, dalle C.T.U effettuate risulta che presso l'isola 16 (produzione della gomma), ove il Sig. Buratti ha lavorato per oltre trent'anni (dal 1960), sono stati attuati 90 piani di rimozione dell'amianto friabile (periodo tra 01/01/1992 - 31/05/2002), per un totale di materiale rimosso pari 97331 kg.

Pertanto, come conferma il C.T. Dott. Germanò, il carcinoma polmonare per cui è deceduto il lavoratore ha sicuramente una correlazione causale (o concausale) con l'esposizione ad asbesto (posto che il fumo di tabacco non può essere considerato un fattore escludente il nesso eziologico).

In conclusione sono rispettati i criteri – anamnestico, cronologico, topografico, istologico, di idoneità lesiva, modale, quantitativo, di esclusione di altre cause –

per ritenere la sussistenza del rapporto causale tra la malattia e l'esposizione ad asbesto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'odierna udienza deve, innanzi tutto, dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal P.M. e dalle parti civili nei confronti di **ALBONICO ENRICO** perché deceduto assolto nelle more del giudizio di appello.

Infatti, premesso che il sig. ALBONICO ENRICO risulta deceduto come da documentazione prodotta, è noto il principio di diritto (fra le diverse: Sez. 6, Sentenza n. 6427\2017, Rv. 269108 – 01) secondo il quale è inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame.

Analogamente è altrettanto pacifico il principio di diritto (specificamente, Sez. 6, Sentenza n. 27309/2010 Rv. 247782 – 01) secondo il quale è altrettanto inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di assoluzione dalla parte civile per i soli effetti civili, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, atteso che, essendo l'azione civile inserita nel processo penale, non possono trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano la fattispecie ed, in particolare, quelle relative alla sospensione del processo. Pertanto gli appello proposti nei confronti di ALBONICO ENRICO devono dichiararsi tutti inammissibili.

Per la stessa ragione devono dichiararsi inammissibili gli appelli proposti dal P.M. e dalle parti civili nei confronti degli imputati **D'AMELIO CAMILLO** e **NATALI DOMENICO** con riferimento ai reati per i quali sono stati assolti in primo grado: infatti i sigg.ri D'AMELIO CAMILLO e NATALI DOMENICO risultano deceduti come da documentazione prodotta agli atti.

Deve, invece, dichiararsi inammissibile per rinuncia l'appello proposto dagli **eredi di Mongardi Giovanni**: infatti all'udienza del 5.12.2018 vi è stata rituale rinuncia all'appello ed alla costituzione di parte civile (in proprio e quali eredi) da parte di Mongardi Mirco, Mongardi Marzia e Mongardi Massimo eredi di Mongardi Giovanni.

Inoltre, devono dichiararsi inammissibili tutti gli appelli proposti dalle parti civili con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione nella sentenza impugnata.

Come è noto (giurisprudenza pacifica e costante) il giudice di primo grado, quando accerti l'avvenuta maturazione della prescrizione ed emette per questo sentenza di non doversi procedere non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione è incompatibile con tali statuzioni, che si fondono sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Conseguentemente (giurisprudenza pacifica e costante; tra le diverse: Sez. 3, Sentenza n. 15245\2015 Rv. 263018) il giudice di appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuzioni civili in essa contenute e (Sez. 4, Sentenza n. 42488/2013 Rv. 258285) il potere-dovere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili del reato estinto per prescrizione, previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., presuppone una sentenza di condanna estesa alle statuzioni civili, emessa in primo grado, in assenza di cause estintive già maturate ed erroneamente non dichiarate.

Ciò premesso, quanto all'ammissibilità dell'appello della parte civile in relazione a reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, va richiamata la costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (tra le diverse: Sez. 2 - , Sentenza n. 39397/2019) Rv. 277104 – 01) secondo la quale: *“In tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuzioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunciata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuzioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado”.*

Conseguentemente (tra le diverse: Sez. 2 -, Sentenza n. 15821/2019 Rv. 276555 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 33452\2011, Rv. 251347 - 01) il Supremo Collegio ha statuito che: *“È inammissibile per mancanza d' interesse, il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiari non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione, poiché la sua partecipazione al procedimento penale, comportando esclusivamente la coltivazione della domanda di restituzione e risarcimento danni, rimane estranea al rapporto tra pubblico ministero, che esercita l'azione penale, ed imputato.”*

Poiché, però, alcune pronunce della Suprema Corte (ad esempio: Sez. 6, Sentenza n. 21533/2018 Rv. 272930 - 01) precisavano che: *“In materia di impugnazioni, sussiste l' interesse della parte civile a proporre appello avverso la sentenza con la quale il primo giudice, a seguito di un accertamento di merito pregiudizievole delle sue ragioni, ha dichiarato la prescrizione del reato”*, le Sezioni Unite (Sentenza n. 28911\2019 Rv. 275953) hanno definitivamente chiarito che: *“Nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.”*

In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deve essere conseguente ad un interesse concreto costituito dal poter ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e ciò può avvenire solo se la dichiarazione di prescrizione in primo grado è errata poiché, in caso contrario, la sentenza di appello IN OGNI CASO non potrebbe pronunciare tale affermazione di responsabilità, neppure a fini civili.

Ciò chiarito, nel caso di specie non solo nessun appello, fatta eccezione per quello dell'I.N.A.I.L., contesta l'erroneità della dichiarazione di prescrizione effettuata dal primo giudice, ma tale dichiarazione è, con riferimento a tutte le ipotesi di lesioni dichiarate estinte per prescrizione, manifestamente fondata (e ciò spiega l'assenza di gravame sul punto).

Quanto all'appello proposto sul punto dall'I.N.A.I.L. (**secondo motivo** di gravame), si afferma l'insussistenza della prescrizione penale per le malattie

in evoluzione e trasformazione in quanto, trattandosi di malattie professionali in avanzamento verso forme più gravi di malattia non sarebbe applicabile nessun termine di prescrizione penale.

A prescindere dalla fondatezza giuridica di tale assunto, l'appello è, sul punto, manifestamente inammissibile per assoluto difetto di specificità poiché non solo non si cita nemmeno un caso tra quelli dichiarati estinti per prescrizione dal primo giudice, ma neppure si evidenziano le ragioni per le quali, nelle singole e specifiche patologie, si sarebbe in presenza di una malattia in evoluzione e trasformazione.

Come è noto, gli artt.581 e 591 c.p.p. stabiliscono, a pena di inammissibilità, che l'atto di gravame deve indicare non solo i capi e i punti della decisione impugnata, con le relative richieste, ma anche *"i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"*: di conseguenza affinché sia rispettato il canone della specificità dei motivi d'appello è necessario che l'atto individui con esattezza non solo i punti della decisione oggetto di gravame, ma anche le ragioni per le quali si ritiene la stessa ingiusta o *contra legem*, evidenziando in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fondamento delle censure, ciò al fine di consentire al giudice dell'impugnazione l'esercizio del potere di controllo (specificità intrinseca).

Inoltre un consolidato, costante e prioritario orientamento giurisprudenziale (confermato dalla nota sentenza delle Sezioni unite n.8825\ 2016, rv 26882) afferma che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Dunque la mancanza di specificità del motivo imposto dall'art.581 lett.c) dev'essere apprezzata non solo per la sua intrinseca genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice

censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (specificità estrinseca).

Nel caso di specie si ribadisce come l'appello dell'I.N.A.I.L. non indichi neppure quali siano i casi di reati dichiarati estinti per prescrizione in primo grado rispetto ai quali vi sarebbe stata una erronea pronuncia di prescrizione in presenza di malattie "in evoluzione e trasformazione".

Peraltro il gravame appare infondato anche nel merito poiché la Suprema Corte ha da tempo chiarito che: *"Nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il "dies commissi deli C.T.i" va retrodatato al momento in cui risultò la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.* (Sez. 4, Sentenza n. 37432/2003 Rv. 225989, Fattispecie in tema di malattia professionale derivante da prolungata esposizione a polveri di amianto; Sez. 4, Sentenza n. 8904/2012, Rv. 252436; Sez. 4, Sentenza n. 44335/2016, Rv. 267838).

In conclusione devono dichiararsi inammissibili tutti gli appelli proposti dalle parti civili con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione nella sentenza impugnata e quello dell'I.N.A.I.L. sul punto ANCHE infondato.

Deve altresì dichiararsi inammissibile l'appello proposto da Buratti Andrea, Buratti Christian e Biguzzi Vilma, in proprio e quali **eredi di Buratti Isacco**. Infatti, come esattamente eccepito dalle difese degli imputati appellati, va preliminarmente sottolineato come nei confronti di Buratti Isacco manchi qualsivoglia imputazione specifica concernente i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose e dunque l'ammessa costituzione di parte civile deve intendersi svolta con esclusivo riferimento al delitto di disastro colposo.

L'atto di appello, però, proposto dagli eredi Buratti non fa riferimento alcuno, neppure implicito, al delitto di cui al capo 2) dell'imputazione, rispetto al quale si chiede dichiararsi la colpevolezza degli imputati, ma senza alcuna motivazione, neppure implicita o indiretta.

Come già rilevato in relazione al secondo motivo di gravame dell'I.N.A.I.L. è noto gli artt. 581 e 591 c.p.p. stabiliscono a pena di inammissibilità che l'atto

di gravame deve indicare non solo i capi e i punti della decisione impugnata, con le relative richieste, ma anche *"i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"* ed è, quindi, necessario che l'atto individui con esattezza non solo i punti della decisione oggetto di gravame, ma anche le ragioni per le quali si ritiene la stessa ingiusta o *contra legem*, evidenziando in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fondamento delle censure, ciò al fine di consentire al giudice dell'impugnazione l'esercizio del potere di controllo (specificità intrinseca). Inoltre un consolidato, costante e prioritario orientamento giurisprudenziale confermato dalla Sentenza delle Sezioni unite n.8825\ 2016, rv 26882 (ripreso anche da Sentenza n. 38683\2017 Rv. 270799) afferma che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Quindi la mancanza di specificità del motivo imposto dall'art.581 lett.c) dev'essere apprezzata non solo per la sua intrinseca genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (specificità estrinseca).

Nel caso di specie l'appello degli eredi Buratti è manifestamente affetto da aspecificità sia intrinseca che estrinseca non contenendo ALCUNA censura alla sentenza di primo grado in relazione all'unico delitto per il quale era stata ammessa la costituzione di parte civile.

Rilevati tutti i casi di inammissibilità degli appelli proposti, deve poi dichiararsi non doversi procedere nei confronti degli appellanti **D'AMELIO CAMILLO** e **NATALI DOMENICO** in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate limitatamente all'asbestosi, commesso in danno di Anniballi Umberto, per sopravvenuta morte degli imputati: infatti i sigg.ri D'AMELIO

CAMILLO e NATALI DOMENICO risultano deceduti come da documentazione prodotta agli atti.

Devono revocarsi, conseguentemente, le statuizioni civili disposte nei confronti di D'AMELIO CAMILLO e NATALI DOMENICO: è noto, infatti (tra le diverse: Sez. 3, Sentenza n. 5870\2012, Rv. 251981 - 01) che: *"La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale."*

Quanto all'appello del **PUBBLICO MINISTERO**, deve ribadirsi, innanzi tutto, come esso riguardi esclusivamente i reati ascritti per i quali il primo giudice ha dichiarato l'insussistenza del fatto sostenendo con unico motivo l'erroneità della decisione allorquando afferma che lo stato attuale delle conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza che l'esposizione all'amianto abbia un effetto acceleratore rispetto al mesotelioma con conseguente riduzione del periodo di latenza ed anticipazione della sua manifestazione: dunque erra il giudice quando afferma che con riferimento ai mesoteliomi non è possibile attribuire efficacia causale alla condotta dei singoli imputati.

Pertanto, MANIFESTAMENTE (come confermato dallo stesso P.G.) il P.M. non impugna la sentenza:

- con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione;
- con riferimento al delitto di disastro innominato colposo di cui al capo 2 dell'imputazione;
- con riferimento alle assoluzioni nel merito concernenti malattie diverse dal mesotelioma.

Ciò chiarito, il gravame afferma l'erroneità della sentenza quando assolve "perché il fatto non sussiste" tutti gli imputati dal delitto di omicidio colposo in danno dei lavoratori deceduti per mesotelioma sul presupposto che nel processo siano rimasti irrisolti gli interrogativi sulla carcinogenesi del mesotelioma e in particolare sulla durata del periodo di induzione e sull'eventuale effetto acceleratore delle esposizioni successive alla fine della fase di "induzione" (vale a dire allorquando vi è stato il con completamento

del processo di cancerogenesi e dunque il tumore sarebbe “autosufficiente e irreversibile”), riprendendo la tesi della “teoria multistadio della cancerogenesi”, asseritamente riconosciuta nella comunità scientifica e nella giurisprudenza pacifica della Suprema Corte nonché confermata dal Ministero della Salute, di cui alle conclusioni del c.t. del P.M. dott. Calisti, il quale ha sostenuto la tesi dell’effetto “acceleratore” specificando che, sulla base di una serie di studi, con un grado elevato di probabilità logica e razionale si può affermare, che le singole esposizioni all’amianto hanno avuto un ruolo attivo nel “mosaico” di cause ovvero nella rete di causazione di ogni specifico caso di malattia.

In merito a tale gravame è opportuno ricordare che è ormai principio consolidato quello secondo il quale la sentenza di appello, per riformare integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti e deve corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

Inoltre, il giudice d’appello ha l’obbligo non solo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione, ma anche quello di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione, ma comunque dedotte dall’imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell’imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall’imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado.

Per tali ragioni la Corte di legittimità (tra le numerose: Sez. 3, Sentenza n. 6817\2015 Rv. 262524) afferma che deve considerarsi affetta da illegittimità la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria di primo grado, dichiari colpevole l’imputato sulla base di una interpretazione, alternativa e non maggiormente persuasiva, dello stesso compendio probatorio utilizzato nel giudizio di primo grado, sottolineando che proprio la regola di giudizio

consacrata nell'art. 533 c.p.p., comma 1°, richiede che, in difetto di elementi probatori sopravvenuti ovvero non vagliati dal giudice di primo grado, la eventuale rivisitazione in senso deteriore, rispetto alla prima decisione, dello stesso materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio e in quella sede ritenuto non idoneo per giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da elementi ed argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze valutative della decisione liberatoria, che diviene non più sostenibile neppure nel senso della persistenza di ragionevoli dubbi sulla modificatrice affermazione di colpevolezza.

Occorre, quindi, che la decisione di radicale riforma di una assoluzione non sia basata sulla semplice diversa valutazione, qualificata da pari o perfino inferiore razionalità e plausibilità rispetto alla valutazione sviluppata dalla prima sentenza, ma sia fondata su elementi di apprezzamento probatorio dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove.

E ciò perché *“il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la semplice non certezza (e, dunque, anche il dubbio ragionevole) della colpevolezza”*.

Nel rispetto di questi principi, ritiene questa Corte che, sulla base del medesimo materiale probatorio valutato dal giudice di prime cure poiché non assolutamente dirimente sarebbe stata una perizia così come richiesta dal P.G. e da alcune parti civili, tenuto conto del presupposto scientifico esposto nel gravame e richiamato nella sentenza impugnata con precisione e fedeltà rispetto alle risultanze processuali, si imponga una pronuncia di conferma della sentenza impugnata, fatta eccezione per la modifica della formula assolutoria in relazione ad alcuni casi di mesotelioma oggetto di impugnazione.

Infatti deve sottolinearsi come esattamente i consulenti della difesa abbiano evidenziato che la stessa “teoria multistadio della cancerogenesi” esposta dal c.t. dott. Calisti, oltre che dal consulente delle parti civili, non solo non abbia certezza alcuna in ordine all’efficacia causale nella determinazione della patologia delle esposizioni all’amiante successive alla conclusione della fase

di induzione, ma al contrario affermi che CON CERTEZZA tali esposizioni siano assolutamente irrilevanti.

Va ricordato che la cd. teoria multistadio della cancerogenesi richiamata dal consulente del Pubblico Ministero suddivide il processo cancerogenetico nelle fasi di iniziazione e promozione, integranti la fase di **induzione**, terminata la quale si completa il processo di cancerogenesi, acquisendo il tumore le caratteristiche alterazioni della fisiologia cellulare che lo contraddistinguono; segue il periodo di **latenza propriamente detta**, coincidente con il periodo intercorrente tra il completamento del processo di cancerogenesi e le prime manifestazioni cliniche del tumore (segni e/o sintomi), durante la quale le cellule divenute ormai neoplastiche per effetto dell'azione di induzione e promozione sarebbero in grado, di replicarsi in modo autonomo e senza più rispettare le regole riproduttive dell'organismo, facendo divenire la massa neoplastica sempre più grande sino al momento in cui la stessa diviene clinicamente rilevabile.

L'agente cancerogeno sortisce il proprio effetto, quindi, sia nella fase di iniziazione che in quella di promozione, in quanto dapprima determina il danno genetico nelle cellule "iniziate", per poi indurre un effetto proliferativo di queste ultime ed a seguito del completamento del processo di induzione, l'incidenza della esposizione all'agente cancerogeno sostanzialmente viene meno.

Pertanto le esposizioni successive alla prima possono avere una un effetto "acceleratore" nel senso che riducono la durata della fase di induzione (iniziazione e promozione), ma, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, **nessun effetto** hanno dopo il completamento della fase di induzione.

Infatti l'incertezza (quantomeno) sull'efficacia causale dopo il completamento della fase di induzione è rilevata pertanto anche dallo stesso dott. Calisti, il quale, come si evidenzia nel gravame proposto dagli eredi di LAGHI Piero, MISSIROLI Vincenzo, BOMBARDINI Lorenza e GASPERINI Benito (e come si è più volte esposto in sede di discussione ad opera di diversi difensori delle parti civili) ha affermato che solo tutte le esposizioni cui un soggetto è stato sottoposto nei 15 anni precedenti alla diagnosi di mesotelioma hanno avuto

certamente efficacia causale nello sviluppo della patologia e/o nella maggiormente precoce manifestazione della stessa.

Per il consulente dell'accusa, dunque, è possibile stabilire con buona precisione il momento in cui termina l'induzione e si è, quindi, completato il processo di cancerogenesi e stabilire conseguentemente la rilevanza causale delle esposizioni al processo cancerogenetico poiché, anche nel caso del mesotelioma maligno, al pari di quanto avviene in tutti gli altri tumori, assumono rilievo nel processo di cancerogenesi tutte le esposizioni a fibre di amianto successive alla prima.

Secondo questa impostazione, però, **le dosi inalate dopo l'innesto del processo neoplastico irreversibile e la sua conclusione** (ovvero nel periodo della latenza propriamente detta) **non avrebbero rilevanza causale rispetto alla malattia**, mentre tutte le dosi inalate nel periodo antecedente (ossia durante la fase dell'induzione, a sua volta distinta nelle due sotto fasi della iniziazione e della promozione) assumerebbero chiara efficacia causale rispetto all'insorgenza stessa della malattia o comunque rispetto alla riduzione del tempo di latenza convenzionale.

Effettivamente che questa sia oggi una tesi scientifica tra le più accreditate emerge (oltre che dagli studi evidenziati dai consulenti degli imputati) da una serie di procedimenti conclusi con sentenze **SUCCESSIVE A QUELLA IMPUGNATA** concernenti questioni identiche a quella oggetto del presente processo.

In particolare (tra le diverse):

-la Sez. 4, Sentenza n. 55005\2017, Rv. 271718 concernente l'impresa "Ansaldo", nell'affermare che: *"In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell'imputato sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio"* ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione degli amministratori delegati e dei presidenti del consiglio d'amministrazione della società dal reato di omicidio colposo ai danni di lavoratori esposti ad amianto, che aveva argomentato la mancanza di prova del nesso causale sulla duplice considerazione che gli imputati

avevano assunto la carica a distanza di molti anni dalla cosiddetta "iniziazione" della malattia tumorale, e che costituiva ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica la sussistenza di un effetto acceleratore sul mesotelioma dell'esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell' "iniziazione";

-la Sez. 4 , Sentenza n. 46392/2018 Rv. 274272 - 02 concernente la centrale termoelettrica di Turbigo esprime il medesimo principio di diritto all'esito di una sentenza di assoluzione ancora una volta fondata sulla mancanza di qualsivoglia certezza nel dibattito della comunità scientifica in ordine alla sussistenza di un effetto acceleratore sul mesotelioma dell'esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell' "iniziazione";

-le sentenze di merito di condanna (poi annullata dalla Suprema Corte Sez. 4, Sentenza n. 16715\2018, Rv. 273095) concernenti il Petrochimico di Mantova escludevano qualsivoglia rilevanza causale delle esposizioni all'amianto successive alla fase di induzione (con indicazione del termine di latenza "clinica" di 10 anni) e non può non sottolinearsi come la Suprema Corte abbia annullato la condanna affermando: "*In tema di accertamento del rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, per affermare la responsabilità dell'imputato fondata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma della esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza della malattia, il giudice, avendo la relativa legge scientifica di copertura natura probabilistica, deve verificare se l'abbreviazione della latenza della malattia si sia verificata effettivamente nei singoli casi al suo esame, essendo a tal fine necessarie informazioni cronologiche che consentano di affermare che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non seguiva un'ulteriore esposizione e dovendo altresì essere noti e presenti nella concreta vicenda processuale i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo;*

-anche nel procedimento definito con la Sentenza Sez. 4, n. 22022/2018 Rv. 273586 - 01 concernente lo stabilimento ITALCANTIERI S.p.A. di Monfalcone, le prove scientifiche alla base del giudizio di colpevolezza escludevano qualsivoglia rilevanza causale delle esposizioni all'amianto

successive alla fase di induzione (con indicazione del termine di latenza "clinica" di 10 o addirittura 15 anni);

-analogamente nel procedimento concernente l'ILVA di Taranto, la Corte di appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla base delle conclusioni di un esperto secondo il quale tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono causalmente rilevanti mentre quelle cadenti negli ultimi 6-10 anni certamente non lo sono e quelle comprese nel periodo intermedio (tra i venti ed i sei/dieci anni dalla diagnosi) "l'effetto è plausibile con criterio probabilistico", ma la Suprema Corte (Sez. 4 - , Sentenza n. 45935\2019) ha annullato la sentenza affermando che la Corte aveva omesso di valutare l'attendibilità scientifica della stessa in ordine all'individuazione dell'inizio del periodo di latenza vera e propria della malattia;

-nel procedimento definito con la Sentenza Sez. 4 n. 25532\2019 Rv. 276339 - 02 (più volte richiamata dalle parti civili in sede di discussione) concernente lo stabilimento Fincantieri s.p.a. il Giudice di primo grado aveva fatto affidamento sulla teoria scientifica "secondo la quale è rilevante ogni dose assunta durante l'esposizione all'amianto, almeno fino alla conclusione del processo di induzione (coincidente con l'autonomia del processo neoplastico) ", e la Suprema Corte ha ribadito per l'ennesima volta seguente principio di diritto: "*In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa*";

-anche nel processo definitivo con la Sez. 4 43665\2019 dell'8.10.2018 concernente la Olivetti viene riconosciuto dagli esperti (ivi compreso il C.T. del P.M.,) che le esposizioni successive al completamento della fase dell'induzione sono del tutto irrilevanti ai fini dello sviluppo della malattia ed il Tribunale di primo grado aveva affermato che sussisterebbe una legge scientifica di copertura idonea ad assumere che tutte le esposizioni a fibre di

amianto intervenute prima dei 15 anni di c.d. latenza minima avrebbero avuto rilevanza causale, ma la Corte di appello (confermata dalla Cassazione) ha rilevato che tale arco temporale risulta frutto di una stima "in via prudenziale" sulla scorta dei "più recenti e condivisi studi scientifici" e dunque la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova, nel senso della impossibilità di pervenire a certezze circa l'effetto acceleratore del protrarsi dell'esposizione dopo la c.d. *iniziazione* del processo carcinogenetico.

In conclusione, ribadito che la ricerca della legge scientifica di copertura riguarda non la nocività dell'esposizione all'amianto (dato, questo, pacifico e incontrovertibile), ma la rilevanza causale del succedersi di ciascuna delle singole esposizioni (c.d. effetto acceleratore) in relazione alle singole fasi in cui si sviluppano gli effetti dell'esposizione protratta all'amianto, è evidente, dunque, come non solo vi sia un contrasto fra le diverse tesi scientifiche, tale da pregiudicare il raggiungimento di una sufficiente certezza in termini di causalità generale, ma che la tesi esposta nel gravame dal P.M., vale a dire l'esistenza di un effetto acceleratore del protrarsi dell'esposizione all'amianto ai fini del ridursi dei tempi di latenza, anche dopo il completamento della fase di induzione, appare oggi ampiamente smentita e comunque assolutamente non condivisa dalla maggioranza della comunità scientifica.

Deve aggiungersi che l'incertezza negli esiti del dibattito scientifico in materia, oltre a porre in discussione il riconoscimento della causalità generale del protrarsi dell'esposizione all'amianto e di ciascuna dose inalata, si riverbera ANCHE (come ha condivisibilmente evidenziato la Sez. 4, Sentenza n. 16715\2018, Rv. 273095) sul profilo della causalità individuale, non solo perché il modello statistico-epidemiologico non è pacificamente ritenuto idoneo a spiegare ogni singolo caso concreto e con riferimento alle singole posizioni di garanzia, ma anche perché, pur potendosi ammettere una correlazione tra dose cumulativa e rischio relativo, tale correlazione non ha carattere lineare e non è dunque spiegabile con il c.d. *modello multistadio*, con la conseguenza che vi è assoluta incertezza in ordine alla tempistica con cui si susseguono gli eventi mutageni nei singoli casi.

Pertanto il gravame così come proposto dal P.M. non può essere accolto e deve essere respinto.

Deve aggiungersi, tenuto conto del gravame così come proposto dalle parti civili eredi di LAGHI Piero, MISSIROLI Vincenzo, BOMBARDINI Lorenza GASPERINI Benito (i quali richiamano il consulente dott. Calisti, nella parte in cui afferma, come si è già rilevato, che sono certamente causalmente rilevanti tutte le esposizioni all'amianto avvenute 10-15 anni prima il manifestarsi i sintomi delle patologie asbesto-correlate) come non sia dirimente, ai fini di un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, neppure il criterio c.d. *latenza convenzionale* (riferito al periodo compreso tra l'inizio della ritenuta esposizione e il manifestarsi dei sintomi), poichè (come esattamente ha rilevato la sentenza impugnata) a sua volta ha alla base una presunzione in ordine al momento di inizio del meccanismo che porterà al manifestarsi della patologia: momento che solo convenzionalmente si fa coincidere con la prima esposizione, ma che non offre indicazioni precise circa il tempo di effettiva iniziazione e quello di completamento della c.d. fase di induzione.

Da tale incertezza ne consegue l'impossibilità di individuare chi debba rispondere di ciascuna esposizione causalmente rilevante.

Infatti, sebbene vi sia sostanziale convergenza fra gli esperti circa la sussistenza di rischi anche in rapporto a minime esposizioni all'amianto (ossia in ordine al fatto che non vi è una dose soglia sotto la quale il rischio sia assente), non vi sono dati certi in ordine al momento in cui il processo infiammatorio dà origine all'alterazione della prima cellula (la c.d. *iniziazione*, che costituisce condizione originaria per il successivo sviluppo del tumore), né in ordine alla durata del c.d. periodo di *induzione* (che parte *dall'iniziazione* e prosegue con la fase della *promozione*, durante la quale le cellule iniziate cominciano a proliferare): dunque se è noto che in tale periodo che le fibre di asbesto inalate risultano rilevanti ai fini dell'accelerazione del processo patologico, mentre successivamente, ossia dal momento in cui il processo neoplastico diviene irreversibile (c.d. *failure time*), le ulteriori esposizioni non hanno efficacia causale, l'incertezza che riguarda, nei singoli casi, il momento dell'insorgenza irreversibile del tumore (che segna la c.d. latenza reale o clinica, ossia una fase precedente rispetto all'evidenza clinica e alla diagnosi) si traduce necessariamente nell'impossibilità di stabilire in modo univoco, a

quale dei garanti, che si succedono in un determinato arco temporale, va attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi.

Inoltre deve aggiungersi come, sulla base delle emergenze istruttorie riguardanti i singoli casi, il quadro probatorio registra totale incertezza in ordine alla durata delle diverse fasi, ed in particolare incerto è sia il preciso del momento dell'iniziazione, sia soprattutto quello in cui si completa la fase dell'induzione, circostanza questa che assume imprescindibile rilievo ai fini dell'accertamento delle responsabilità individuali a fronte della successione di titolari delle posizioni di garanzia.

Infatti ciò che emerge agli atti è, in tutti i casi, l'impossibilità di ricavare elementi indicativi dello sviluppo e del termine della fase dell'induzione nonché di stabilire, quindi, fino a quale momento le esposizioni dei lavoratori all'amianto abbiano avuto efficacia causale sullo sviluppo della malattia e, conseguentemente, di correlare, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, l'efficacia causale delle condotte di ciascuno dei garanti chiamati a rispondere dei diversi eventi letali ai fini dell'insorgenza delle patologie nei singoli casi.

In conclusione, non solo la tesi che sussisterebbe una legge scientifica di copertura idonea ad assumere che tutte le esposizioni a fibre di amianto intervenute prima dei 10- 15 anni di c.d. latenza minima avrebbero avuto rilevanza causale è UNA delle diverse tesi scientifiche in materia, da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità rispetto alle opposte tesi sviluppate dai consulenti della difesa e richiamate nella sentenza impugnata (che escludono qualsivoglia possibilità di stabilire qualsivoglia certo periodo di latenza minima), ma in ogni caso sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova della esistenza nel nesso di causalità individuale poiché la determinazione del periodo minimo di latenza da calcolare è suscettibile di variazioni non solo sul piano delle differenti risposte individuali e postula l'accertamento INDISCUTIBILE dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte anteriori all'iniziazione poste in essere dai singoli imputati e l'innesto del processo carcinogenetico.

E', infatti, necessario che la responsabilità dei singoli garanti vada accertata in relazione a determinati e precisi segmenti temporali, accertando, dunque, se all'interno di questi si collochi la fase dell'induzione o se l'esposizione sia avvenuta quando già era intervenuto il *failure time*, con conseguente

irreversibilità della patologia e irrilevanza causale delle ulteriori dosi di amianto inalate.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state per CIASCUNO degli ammalati di mesotelioma esposizioni all'amianto causalmente nella fattispecie concreta risulti priva di riscontri certi ed indiscutibili, con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, rilevanza causale nella genesi della patologia tumorale ai danni delle persone offese.

Pertanto, il gravame così come proposto dal P.M. nonché sul medesimo punto e con le stesse argomentazioni, concernente i decessi da mesotelioma, dalle parti civili ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO, A.U.S.L. della Romagna, I.N.A.I.L., eredi di Pari Romano, eredi di Ancarani Giovanni, eredi di Farneti Franco, eredi di Benito Gasperini, eredi di Laghi Piero, eredi di Missiroli Vincenzo è infondato poiché non solo non vi è prova scientifica certa alcuna di un effetto "acceleratore" nella fase successiva al completamento della fase di induzione, ma vi sarebbe la prova contraria, mentre per quel che concerne il gravame proposto dalle parti civili eredi di LAGHI Piero, MISSIROLI Vincenzo, BOMBARDINI Lorenza GASPERINI Benito sul diverso presupposto, che le esposizioni anteriori alla fase di induzione determinerebbero un effetto acceleratore del processo cancerogenetico si rileva come non solo la tesi scientifica proposta è solo UNA delle diverse tesi scientifiche in materia, da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità rispetto alle opposte tesi sviluppate dai consulenti della difesa, ma in ogni caso non è provato con adeguata e sufficiente certezza caso per caso quando si è pervenuti alla fase di induzione e dunque è impossibile stabilire il nesso di causalità individuale.

Ciò chiarito, è evidente, però, che l'assoluzione di tutti gli imputati non può essere quella perché il "fatto non sussiste" nelle ipotesi in cui il lavoratore presso il Petrolchimico sia **certamente** deceduto per un mesotelioma.

In tali casi, infatti, la certa e reiterata nel tempo esposizione all'amianto (rilevata e sottolineata anche nella sentenza impugnata) di tutti gli ammalati durante la loro attività lavorativa all'interno del Petrolchimico spiega il tumore così come accertato

che, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, è da considerarsi sostanzialmente "monofattoriale" stante l'assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa.

In merito va ribadito che il mesotelioma pleurico è un tumore raro ed associato all'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro ed anche gli accertati casi di mesotelioma pleurico anche in ambienti di vita hanno colpito persone che vivevano vicino ad insediamenti produttivi nei quali venivano utilizzati e lavorati materiali contenenti amianto oppure per conviventi o soggetti frequentatori di esposti professionali., tanto che, pacificamente, la comunità scientifica afferma che il mesotelioma rappresenta il tumore più specifico conseguente all'esposizione all'amianto ed è, quindi, un segnalatore tipico della presenza di amianto.

Di conseguenza deve ritenersi certo che il fatto contestato "sussiste" (morte del lavoratore per esposizione all'amianto subita durante l'attività lavorativa presso il Petrolchimico), ma non vi è prova certa che la malattia letale (contratta a causa dell'attività lavorativa all'interno del Petrolchimico) possa causalmente addebitarsi con assoluta certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio ai singoli imputati (per le ragioni già evidenziate), con la conseguenza che l'assoluzione deve essere pronunciata *ex art. 530 comma 2 c.p.p.* nei confronti degli imputati TRAPASSO ITALO, PRESOTTO CIRILLO, BURRAI ALBERTO, CATTINI LUIGI, PASSINO ROBERTO, BOCCAZZI PAOLO, CATANZARITI ANTONIO, DAVOLIO MARANI RUGGERO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, GUERRERA ALESSANDRO, MONTI ATTILA e VISIOLI PAOLO "*per non aver commesso il fatto*".

Tale formula assolutoria deve essere adottata sia in tutti i casi in cui anche i consulenti degli imputati hanno confermato che la malattia mortale era un mesotelioma pleurico, vale a dire Barisani Marcello, Berti Olindo, Maltoni Alfredo, Silvestri Quinto Tarozzi Raffaele e Zambianchi Remo, sia anche con riferimento ai deceduti Ancarani Giovanni, Baccarani Gabriello, Berti Antonio, Bobba Libero, Cicognani Luciano, Cimatti Loris, Fabbri Trovanelli Virgilio, Farneti Franco, Filippone Mario Franco, Gasperini Benito, Guardigli Gerardo, Laghi Piero, Missiroli Vincenzo, Pari Romano, Patuelli Augusto e Pirani Tersilio poiché le diagnosi alternative proposte dai consulenti degli imputati non sono convincenti e comunque le patologie ipotizzate appaiono

tutte il frutto di esposizioni all'amianto durante l'attività lavorativa svolta all'interno del Petrolchimico, per le condivisibili ragioni esposte dai consulenti del P.M.

Quanto al **capo 2** dell'imputazione concernente il **delitto di disastro innominato colposo**, deve ribadirsi come nel gravame del P.M. non si proponga alcuna censura, neppure implicita, in relazione all'esclusione della sussistenza del delitto di disastro innominato colposo (come confermato dal P.G. di udienza).

Invece l'appello ritualmente proposto in merito da una serie di parti civili (in particolare e come motivo unico da De Luca Guido, Boschi Giorgio, Dardani Franco e Guerra Michelantonio, nonché da A.U.S.L., I.N.A.I.L. e ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO e altre parti civili sopra indicate) per il solo delitto di disastro colposo è infondato e non può essere accolto.

Innanzi tutto va osservato preliminarmente come (contrariamente a quanto sostenuto negli atti di appello) il delitto contestato, se sussistente, sarebbe in ogni caso estinto per prescrizione PRIMA della sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di disporre qualsivoglia condanna in favore delle parti civili (come da nota giurisprudenza della Suprema Corte).

Infatti l'orientamento giurisprudenziale pacifico e costante già richiamato nella sentenza impugnata (e ignorato negli atti di gravame) secondo il quale la fattispecie dell'art. 434 comma 2° c.p. ha natura di reato aggravato dall'evento in cui il verificarsi del disastro (vale a dire: l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni tale da determinare il pericolo che un numero indeterminato di persone possa morire o subire lesioni) costituisce l'evento tipico della fattispecie e segna il momento di consumazione del reato, mentre la causazione di morte o lesioni costituisce una conseguenza estranea alla struttura della fattispecie e non incidono sulla consumazione del reato, è stato successivamente ribadito: in merito va richiamata la Sez. 4, *Sentenza n. 18384\2018 Rv. 273262*, secondo la quale *"Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l'imputato*

abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose.

Nel caso di specie è certo che le immissioni nocive siano cessate quantomeno nel 1992 e, dunque, se disastro vi è stato la consumazione del reato è non solo anteriore al 1992, ma dalla prospettazione svolta dalla stessa accusa e dalle parti civili l'alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni tale da determinare il pericolo che un numero indeterminato di persone possa morire o subire lesioni deve collocarsi addirittura a partire *"dai primi anni '60 (sessanta)* poichè tale periodo è espressamente indicato nel capo di imputazione, con la conseguenza che non solo non vi è certezza alcuna in ordine al fatto che il termine massimo di prescrizione di 15 anni (con qualsivoglia normativa applicabile, ante o post riforma del 2005) non fosse già maturato alla data del 2 novembre 2016, ma vi sarebbe (in base a quanto sostenuto dall'accusa e dalle parti civili) la prova positiva dell'avvenuta prescrizione, con conseguente impossibilità di pronunciare qualsivoglia condanna a fini civilistici.

Peraltro anche con riferimento al delitto di disastro innominato colposo non può affermarsi che sia stata raggiunta la prova certa dell'esistenza di tale delitto e dell'addebitabilità dello stesso anche ad uno soltanto degli imputati appellati.

Infatti il quadro probatorio agli atti non fornisce la prova certa che vi fu un'immissione di amianto nell'ambiente *su vasta scala*, mancando la prova certa che le concentrazioni di fibre di amianto disperse nell'aria dall'attività del Petrolchimico fossero così elevate da acquisire capacità pervasive e distruttive dell'habitat umano e della pubblica incolumità.

In merito va ribadito che i limiti generali per gli ambienti di lavoro introdotti dopo la legislazione del 1991 sono di 0,1 ff/ml (100 ff/L) per tutti i tipi di amianto, per una esposizione media giornaliera di otto ore, con la conseguenza che per affermarsi la sussistenza di un *"disastro ambientale"* (cioè un evento distruttivo tale da provocare un pericolo per la pubblica incolumità) le concentrazioni di fibre di amianto nell'aria devono quantomeno raggiungere (se non superare) tali soglie limite, ma nel caso di specie nessuna misurazione della quantità di fibre di amianto disperse all'interno dell'area del Petrolchimico e nell'ambiente circostante risulta essere stata eseguita nel

periodo in contestazione o comunque acquisita agli atti, per cui non vi è alcuna documentazione dei livelli di immissione dell'amiante nell'ambiente. La prova del superamento di valori soglia non può, poi, essere tratta dalla circostanza che singole figure professionali, impegnate in specifiche attività lavorative, possano essere state sottoposte a esposizioni di concentrazioni di fibre superiori a quei valori o comunque idonee a provocare malattie asbesto correlate, perché anche i consulenti delle parti civili e del P.M. concordano sul fatto che non c'è un livello soglia sotto il quale non vi è rischio di mesotelioma o di asbestosi e che nel periodo di induzione nella formazione del tumore non c'è necessità di una soglia minima di esposizione.

Pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine al quantitativo delle concentrazioni di fibre aero-disperse, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo temporale, non è in alcun modo possibile affermare CON CERTEZZA che si sia concretizzato in un determinato momento o periodo una alterazione del contesto ambientale di vaste proporzioni tale da provocare il pericolo che un numero indeterminato di persone possa morire o subire lesioni, sussistendo al contrario solo la prova che all'interno del Petrolchimico, per un lungo, ma non determinabile, arco temporale ed in determinate attività lavorative, i dipendenti erano soggetti all'immissione nell'aria di fibre di amianto, tali da potere cagionare diverse patologie, anche mortali.

Pertanto tale motivo di gravame deve respingersi.

Quanto al gravame proposto dagli eredi di **PEZZI Alceo** e dall' **A.U.S.L.** della Romagna con riferimento a tale lavoratore, va ribadito, innanzi tutto, che il reato di lesioni colpose contestato come commesso in relazione alle placche pleuriche è estinto per prescrizione maturata pacificamente prima della sentenza di primo grado e dunque in merito l'appello è inammissibile.

Quanto, invece, alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva essa è stata diagnosticata il 30.1.2009, mentre il tumore laringeo è stato diagnosticato il 5.3.2009 e dunque, analogamente i rispettivi reati di lesioni colpose per tali specifiche patologie sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente il 30.7.2016 e il 5.9.2016, vale a dire prima della sentenza di primo grado, con la conseguenza che nessuna condanna risarcitoria sarebbe ammissibile in grado di appello.

Peraltro, sia con riferimento alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, che con riferimento al tumore laringeo e soprattutto al tumore polmonare che ne ha cagionato il decesso, deve osservarsi come il Pezzi è stato un permanente fumatore, avendo fumato per circa 28 anni circa 1 pacchetto di sigarette al giorno fino al 1976 (nello stesso atto di gravame si ammette che Pezzi ha fumato circa 10 sigarette al giorno sino addirittura al 1979), con la conseguenza che è certa l'esistenza per le specifiche patologie riscontrate (BPCO, tumore laringeo, tumore polmonare) di un altro fattore di rischio di notevole rilevanza oltre all'amianto.

In ogni caso, non vi sarebbero elementi che depongono per una eziopatogenesi asbestosica in quanto non sono mai state documentati né asbestosi né elevato carico di amianto nei polmoni.

Infatti non è contestato in primo luogo la circostanza che l'esame istologico effettuato dai C.T. della difesa non hanno rilevato la presenza nel polmone di corpuscoli dell'asbesto né di corpi ferruginosi mentre ha rilevato un carico di fibre relativamente basso, riscontrando la presenza di 0,91 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco e secondo i criteri di Helsinki si ha raddoppio del rischio di comparsa di tumore con almeno 2 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco); inoltre i C.T. della difesa non hanno rilevato nei vetrini del tessuto polmonare la presenza di una fibrosi interstiziale diffusa compatibile con asbestosi, dati che sono difficilmente compatibili con quell'elevato carico polmonare di asbesto che contraddistingue i tumori polmonari asbesto correlati.

Quanto all'efficacia causale dell'esposizione ad amianto anche in presenza di soggetto fumatore, in ragione dell'effetto "sinergico" che ne aumenta gli effetti cancerogeni, pur essendo certa l'esposizione del Pezzi all'amianto (date le mansioni svolte, le fibre ritrovate nel tessuto polmonare e la presenza di placche pleuriche) ed anche nell'ipotesi che non sia necessaria la sussistenza di asbestosi per la riconducibilità del tumore polmonare anche all'amianto e che non è necessaria una soglia minima di esposizione all'amianto, va richiamato il condivisibile (e pacifico) principio statuito dalla Suprema Corte (Sez. 4 -, Sentenza n. 48541\2018 Rv. 274358 - 01) secondo il quale: "*L'applicazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in tema di nesso*

causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, consente di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione che aveva ritenuto sussistente il ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale, avendo la persona offesa abitato per lungo tempo in prossimità di un'industria manifatturiera dell' amianto).

Analogamente la Sez. 4, Sentenza n. 16715\2018 Rv. 273097 - 01 ha confermato che: *"In tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, qualora la rilevanza causale della condotta omissiva sull'evento patologico sia caratterizzata da una mera probabilità statistica, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata escludendo la possibilità di affermare con certezza, sulla base degli elementi acquisiti, la dipendenza eziologica del tumore polmonare dall'esposizione ad amianto di un lavoratore tabagista).*

Nel caso di specie, dagli elementi probatori agli atti sopra riportati, emerge che certamente il Pezzi è stato un fumatore tale da poter scatenare le patologie che lo hanno colpito ed è stato esposto all'amianto in condizioni tali da potersi ipotizzare che anche l'amianto abbia potuto contribuire alle suddette patologie: si è, dunque, in presenza di due diverse ipotesi alternative da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova non solo della esistenza nel nesso di causalità "generale", ma soprattutto di quella "individuale" con riferimento ai singoli imputati rispetto ai quali è necessario l'accertamento INDISCUTIBILE dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le esposizioni all'amianto in determinati e precisi segmenti temporali e l'effetto sinergico nel processo carcinogenetico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli

segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Pezzi causalmente rilevanti per la determinazione delle patologie (soprattutto quella mortale) che lo hanno colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza, con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi delle patologie, anche tumorali, che hanno colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al gravame proposto dagli eredi di **FORMISANO Enrico e dall' A.U.S.L.** della Romagna con riferimento a tale lavoratore.

In merito deve osservarsi, innanzi tutto, come il gravame confermi l'assenza di asbestosi, non contesti il fatto che il lavoratore sia stato un fumatore di 5-6 sigarette al giorno per circa 25 anni, fino al 1980 circa nonché la circostanza che il Formmisano abbia ragionevolmente cessato di essere esposto professionalmente all'amianto dal 1983, cioè circa 25 anni prima della diagnosi (in data 23.5.2012) di tumore polmonare, che lo ha portato alla morte il 2.6.2012.

Ciò premesso, quanto all'efficacia causale dell'esposizione ad amianto anche in presenza di soggetto fumatore, in ragione dell'effetto "sinergico" che ne aumenta gli effetti cancerogeni, deve ribadirsi che, pur essendo certa l'esposizione del Formisano all'amianto ed anche nell'ipotesi che non sia necessaria la sussistenza di asbestosi per la riconducibilità del tumore polmonare anche all'amianto, dagli elementi probatori agli atti sopra riportati, emerge che certamente il Formmisano è stato un fumatore tale da poter scatenare la patologia che lo ha colpito ed è stato esposto all'amianto in condizioni tali da potersi ipotizzare che anche l'amianto abbia potuto contribuire alle suddette patologie: si è, dunque, in presenza di due diverse ipotesi alternative da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine non solo alla prova della esistenza nel nesso di causalità "generale", ma soprattutto di quella "individuale" con riferimento ai singoli imputati rispetto ai quali è necessario l'accertamento **INDISCUTIBILE** dell'esistenza di un nesso condizionalistico

tra le esposizione all'amianto in determinati e precisi segmenti temporali e l'effetto sinergico nel processo carcinogenetico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Formisano causalmente rilevanti per la determinazione della patologia mortale che lo ha colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi della patologia tumorale, che ha colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto al gravame proposto dagli eredi **BADA GIUSEPPE e dall' A.U.S.L.** della Romagna con riferimento a tale lavoratore, va ribadito, innanzi tutto, che il reato di lesioni colpose contestato come commesso in relazione alle placche pleuriche è estinto per prescrizione maturata pacificamente prima della sentenza di primo grado e dunque in merito l'appello è inammissibile. Quanto, invece, alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva essa è stata diagnosticata il 31.7.2008, e dunque, analogamente il reato di lesioni colpose per tale specifica patologia sarebbe estinto per prescrizione il 31.1.2016 vale a dire prima della sentenza di primo grado, con la conseguenza che nessuna condanna risarcitoria sarebbe ammissibile in grado di appello.

Peraltro, con riferimento alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, che ne ha cagionato il successivo decesso in data 22.4.2012, deve osservarsi come il Bada sia stato un forte fumatore avendo fumato circa 20 sigarette al giorno sino al giugno 2003, per poi ridurre il fumo a circa 3 sigarette al giorno, cessando solo e nel 2008-2009, con la evidente conseguenza che il lavoratore ha complessivamente fumato per 58 anni.

Inoltre è altrettanto pacifico che la B.P.C.O. (causa della morte) a lui diagnosticata come "severa" (quarto stadio) nel maggio 2008 è "su base tabagica".

Ciò premesso, quanto all'efficacia causale dell'esposizione ad amianto anche in presenza di soggetto fumatore, in ragione dell'effetto "sinergico" che ne

aumenta gli effetti cancerogeni, deve ribadirsi che, essendo certa l'esposizione del Formisano all'amianto sia per le mansioni svolte che per le placche pleuriche accertate, dagli elementi probatori agli atti sopra riportati, emerge che certamente il Bada è stato un permanente e forte fumatore tale da poter scatenare la patologia che lo ha colpito ed è stato esposto all'amianto in condizioni tali da potersi ipotizzare che anche l'amianto abbia potuto contribuire alle suddette patologie: si è, dunque, in presenza di due diverse ipotesi alternative da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine non solo alla prova della esistenza nel nesso di causalità "generale", ma soprattutto di quella "individuale" con riferimento ai singoli imputati rispetto ai quali è necessario l'accertamento INDISCUTIBILE dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le esposizioni all'amianto in determinati e precisi segmenti temporali e l'effetto sinergico nel processo carcinogenetico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Bada causalmente rilevanti per la determinazione della patologia mortale che lo ha colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi della patologia tumorale, che ha colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto all'appello proposto dagli eredi di **BOMBARDINI Lorenza e dall'A.U.S.L.** della Romagna con riferimento a tale specifica posizione, trattandosi di un caso di mesotelioma (peraltro non da esposizione "diretta" all'amianto) il cui giudizio di colpevolezza si fonda sulla sussistenza del c.d. *effetto acceleratore* si richiama quanto esposto con riferimento al gravame svolto dal P.M. e da altre parti civili.

In merito alla diagnosi alternativa di *adenocarcinoma del polmone* avanzata dalla difesa, contrariamente a quanto sostiene il gravame, non gravava in capo al Giudice l'onere di accertare, in concreto, quale fosse la patologia causa

della morte della Sig.ra Bombardini, individuando, nel caso di tumore polmonare, quale fosse la specifica origine (se il tabagismo, l'amianto od entrambi), essendo onere della pubblica accusa individuare la causa della morte e provare le specifiche responsabilità sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, ma il quadro probatorio agli atti non fornisce, per le ragioni evidenziate, alcuna certezza, soprattutto, si ribadisce, considerando che la sig.ra Bombardini non è mai stata direttamente esposto all'amianto all'interno del Petrolchimico.

Quanto all'appello della parte civile **A.U.S.L.** della Romagna, richiamato quanto esposto con riferimento alle vittime di **mesotelioma (primo motivo di gravame)** e ribadita l'inammissibilità dell'appello con riferimento ai lavoratori colpiti da **placche pleuriche** rispetto ai quali il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione non contestata (peraltro il gravame sembra escludere dall'appello tutti i reati dichiarati estinti per prescrizione in primo grado) deve altresì richiamarsi quanto già evidenziato per i casi di mesotelioma con riferimento a:

Bombardini Lorenza (punto **1-bis del gravame**);

Bada Giuseppe (**secondo motivo** di gravame);

Formisano Enrico (**terzo motivo** di gravame);

Pezzi Alceo (**quinto motivo** di gravame).

In relazione al lavoratore Missiroli Vincenzo (punto **1-ter del gravame**), la valutazione, sebbene probabilistica, del C.T. dott. Calisti secondo la quale si è in presenza di un mesotelioma maligno (così come contestato nell'imputazione) appare condivisibile poiché la TAC non ha rilevato nulla che nascesse dal polmone e la valutazione del consulente tecnico della difesa prof. Grigioni, che ritiene non accettabile una diagnosi di mesotelioma basata solo su un esame Tac, non è sufficiente a scalfire tale diagnosi, considerata la certa esposizione all'amianto del Missiroli.

Peraltro se, invece, come sostiene il gravame (il quale sembra così aderire alla tesi del consulente della difesa) vi sia incertezza diagnostica ipotizzandosi, sebbene con minore probabilità, un carcinoma polmonare, tale incertezza rende ancor di più del tutto impossibile qualsivoglia attribuzione soggettiva della malattia che ha colpito la vittima ad uno o più imputati (pur ritenendosi certo che essa sia il frutto anche delle esposizioni all'amianto), per le stesse

ragioni evidenziate con riferimento ai casi di mesotelioma, mancando qualsivoglia prova dei tempi di innescio e completamento del processo carcinogenetico.

Pertanto, rispetto a Missiroli Vincenzo, non può che esclusivamente modificarsi la formula assolutoria.

Quanto al lavoratore Mezzogori Giuseppe (**quarto motivo** di gravame), deve, innanzi tutto, rilevarsi come il reato di lesioni colpose connesso alla broncopneumopatia cronico ostruttiva e all'asbestosi che il gravame assume avere colpito la vittima, sarebbe, in ogni caso, estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado poiché sono state diagnosticate la prima nel 1988 dalla Clinica del Lavoro di Milano, e la seconda l'anno successivo (1989) dalla stessa clinica, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è maturato ben prima dell'anno 2000.

Pertanto, con riferimento a tali patologie, non solo non sarebbe possibile alcuna condanna risarcitoria in favore della parte civile, ma il gravame è inammissibile per le ragioni già evidenziate.

Quanto alla patologia che ha condotto il lavoratore alla morte nel settembre 2003 la causa di morte risultante agli atti è uno scompenso cardiaco con choc cardiogeno in presenza di una cardiomiopatia dilatativa ed il Mezzogori soffriva di patologia cardiaca grave fin dall'età di 46 anni, e dunque certamente è stata individuata una causa di morte non attribuibile a nessuno degli imputati.

La possibilità che gli altri stati morbosi, vale a dire le ipotizzate BPCO e asbestosi, abbiano contribuito, in associazione alla cardiopatia, al decesso costituisce una pura ipotesi, da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità rispetto alla opposta tesi sviluppata dai consulenti della difesa e ripresa dal primo giudice, senza considerare che, in ogni caso, non è provato con adeguata e sufficiente certezza quando si è innescato il processo carcinogenetico connesso all'assunzione di asbesto e il completamento della fase di induzione e dunque è impossibile stabilire il nesso di causalità individuale.

Pertanto il gravame non può essere accolto.

Quanto al lavoratore Corelli Sisto (**sesto motivo** di gravame), deve, innanzi tutto, rilevarsi come il reato di lesioni colpose connesso alle placche pleuriche,

sarebbe, in ogni caso, estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado poiché tali placche sono state diagnosticate nel novembre-dicembre 2008, tanto che sono state riconosciute come malattia professionale dall'I.N.A.I.L. nel marzo 2009, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è maturato prima della sentenza di primo grado.

Pertanto, con riferimento alle placche pleuriche, non solo non sarebbe possibile alcuna condanna risarcitoria in favore della parte civile, ma il gravame è inammissibile per le ragioni già evidenziate.

Peraltro non può non osservarsi che il Corelli è stato un fumatore medio (10 sigarette al giorno) per oltre vent'anni e che la rilettura effettuata dai B-reader di un esame TAC ad alta definizione nel novembre 2011 non conferma la presenza di un quadro di pleuropatia asbesto-correlata: quindi esattamente il primo giudice, in assenza di qualsivoglia prova certa, ha escluso che la patologia possa addebitarsi agli imputati.

Quanto alla causa della morte, vale a dire il carcinoma neuroendocrino polmonare, va sottolineato, innanzi tutto, come la stessa I.N.A.I.L. non ha mai riconosciuto l'origine professionale della malattia poiché nelle proprie considerazione il medico dell'istituto osserva che *"la patologia polmonare principale (ca. neuroendocrino) benché in presenza di rischio amianto accertato ha caratteristiche istologiche tali da escludere il rapporto causale"*, conclusione che viene confermata nel 2012 anche dalla stessa A.u.s.l.

Inoltre, esattamente il primo giudice ha rilevato (ma il gravame lo dimentica) che il carcinoma neuroendocrino del polmone diagnosticato al Corelli non è indicato fra i quattro tipi di tumore polmonare che secondo i criteri di Helsinki del 1997 sono correlati all'esposizione all'amianto e non è nemmeno uno dei due ulteriori tipi di carcinoma polmonare che la OMS ha posto in collegamento con l'esposizione all'amianto.

Infine, il consulente della difesa, il prof. R. Attanoos, ha rilevato un numero di fibre di amianto limiti dell'esposizione ambientale (1,19 milioni di fibre per grammo di tessuto polmonare secco).

Pertanto, l'assenza di malattie asbesto correlate, la non tipicità all'esposizione all'asbesto del tipo istologico di tumore polmonare diagnosticato, la quantità non elevata di fibre di amianto rinvenute nel polmone, l'assunzione costante di fumo di sigaretta, non consentono di

affermare con sufficiente certezza che il carcinoma polmonare del sig. Corelli sia causalmente connesso all'esposizione all'amianto e l'ipotesi alternativa del c.t. Calisti, secondo la quale il carcinoma è connesso sia all'assunzione da fumo, sia alla esposizione all'amianto è solo una diversa valutazione da qualificarsi di pari o perfino inferiore razionalità e plausibilità rispetto alla valutazione sviluppata dalla prima sentenza.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto al lavoratore Cavassi Riccardo (**settimo motivo** di gravame), premesso che non vi è gravame con riferimento al delitto di lesioni (dichiarato estinto per prescrizione) connesso alle placche pleuriche e all'asbestosi, va rilevato come il Cavassi sia deceduto il 30 settembre 2013 e la causa di morte è attribuita, in sequenza a bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria cronica, broncopolmonite.

E' indubbio, quindi, che la causa della morte sia da attribuirsi alla infiammazione polmonare finale e l'esistenza di patologie asbesto correlate in soggetto peraltro affetto da gravi patologie cardiache (in particolare una cardiopatia ischemica postinfartuale con ipertensione arteriosa) non consente di affermare con certezza che il decesso sia stato anche conseguente alle placche pleuriche ed all'asbestosi.

Ancora una volta, infatti, deve rilevarsi come la possibilità che gli altri stati morbosi, vale a dire le indiscutibili placche pleuriche e l'asbestosi, abbiano contribuito, al decesso costituisce una pura ipotesi, da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità rispetto alla opposta tesi sviluppata dai consulenti della difesa e ripresa dal primo giudice, senza considerare che, in ogni caso, non è provato con adeguata e sufficiente certezza quando si è innescato il processo carcinogenetico connesso all'assunzione di asbesto e il completamento della fase di induzione e dunque è impossibile stabilire il nesso di causalità individuale.

Pertanto il gravame non può accogliersi.

Quanto al lavoratore Dionisi Augusto (**ottavo motivo** di gravame), va ribadito, innanzi tutto, come non solo egli sia stato un forte fumatore, assumendo 20-25 sigarette al giorno per quarant'anni, ma anche che l'adenocarcinoma polmonare gli è stato diagnosticato nel 2010, vale a dire 17 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa presso il Petrolchimico, così

come la bronco-pneumopatia cronico ostruttiva gli è stata diagnosticata 13 anni dopo (febbraio 2006) la cessazione dell'attività lavorativa, avvenuta nel gennaio 1993.

Inoltre va rilevato come dopo la cessazione dell'attività il Dionisi abbia continuato a coltivare la propria importante abitudine al fumo di tabacco per lo meno fino al 2001.

Pertanto, considerato che il Dionisi muore il 18 novembre 2011 per l'adenocarcinoma polmonare bilaterale, sindrome mediastinica e insufficienza respiratoria acuta, in presenza di scompenso cardiaco congestizio, BPCO e insufficienza renale cronica e tenuto conto della prolungata esposizione al fumo di tabacco (fattore di rischio più rilevante rispetto all'asbesto sia per il tumore polmonare che per la BPCO), dell'assenza di indicazioni in ordine a una compromissione della funzionalità respiratoria di tipo restrittivo o perlomeno misto, dell'assenza di documentati processi parenchimali o pleurici legati all'asbesto, esattamente la sentenza impugnata afferma che è impossibile ritenere con certezza che l'esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria all'insorgere e allo sviluppo delle patologie da cui il Dionisi era affetto.

Infatti deve richiamarsi nuovamente il condivisibile (e pacifico) principio statuito dalla Suprema Corte (Sez. 4 - , Sentenza n. 48541\2018 Rv. 274358 - 01) secondo il quale: *"L'applicazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, consente di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.* (Fattispecie in tema di omicidio colposo da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione che aveva ritenuto sussistente il ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale, avendo la persona offesa abitato per lungo tempo in prossimità di un'industria manifatturiera dell' amianto).

Analogamente la Sez. 4, Sentenza n. 16715\2018 Rv. 273097 - 01 ha confermato che: *"In tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, qualora la rilevanza causale della condotta omissiva sull'evento patologico sia caratterizzata da una mera probabilità statistica, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi.* (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata escludendo la possibilità di affermare con certezza, sulla base degli elementi acquisiti, la dipendenza eziologica del tumore polmonare dall'esposizione ad amianto di un lavoratore tabagista).

Nel caso di specie, dagli elementi probatori agli atti sopra riportati, emerge che certamente il Dionisi è stato un fumatore tale da poter scatenare le patologie che lo hanno colpito ed è stato esposto all'amianto in condizioni tali da potersi ipotizzare che anche l'amianto abbia potuto contribuire alle suddette patologie: si è, dunque, in presenza di due diverse ipotesi alternative da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova non solo della esistenza nel nesso di causalità "generale", ma soprattutto di quella "individuale" con riferimento ai singoli imputati rispetto ai quali è necessario l'accertamento INDISCUTIBILE dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le esposizioni all'amianto in determinati e precisi segmenti temporali e l'effetto sinergico nel processo carcinogenetico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Dionisi causalmente rilevanti per la determinazione delle patologie (soprattutto quella mortale) che lo hanno colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi delle patologie, anche tumorali, che hanno colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto al lavoratore Visani Ivo (**nono motivo** di gravame), deve, innanzitutto, rilevarsi come il reato di lesioni colpose connesso alla bronco-pneumopatia cronico ostruttiva e alle placche pleuriche sarebbe, sia in ogni caso estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado poiché sono state diagnosticate la prima il 6.6.2007 e le seconde il 14.3.2007, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è maturato ben prima della sentenza di primo grado e, dunque, non solo non sarebbe possibile alcuna condanna risarcitoria in favore della parte civile, ma il gravame è inammissibile per le ragioni già evidenziate.

Inoltre deve ribadirsi come non sia dimostrata con certezza una compromissione della funzionalità respiratoria derivante dalle placche pleuriche in quanto la riduzione della capacità ventilatoria rilevata è di tipo "ostruttivo" e non "restrittivo", quindi più verosimilmente dipendente dalla grave BPCO.

In ordine a tale ultima malattia ed anche con riferimento alle placche pleuriche, va ribadito altresì che il Visani è stato forte fumatore per decenni (la circostanza non è contestata nel gravame ed è sottolineata anche dal c.t. dott. Calisti) ed inoltre nelle mansioni svolte presso il Petrolchimico non risulta essere stato esposto a fumi di saldatura, tramite i quali avrebbe potuto inalare le fibre di amianto.

Non è possibile quindi affermare con un sufficiente grado di sicurezza che la bronco pneumopatia cronico-ostruttiva abbia avuto anche una componente asbestosica.

L'ipotesi che vi sia stato un effetto sinergico della esposizione all'amianto e del fumo da tabacco alla base delle patologie è, quindi, per le ragioni già evidenziate una ipotesi alternativa da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità a quella indicata dalle difese e dalla sentenza di primo grado (vale a dire che sia stato il fumo di tabacco a determinare le insufficienze respiratorie) con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova della esistenza nel nesso condizionalistico tra le esposizioni all'amianto e l'effetto sinergico nel processo patologico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione

di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Visani causalmente rilevanti per la determinazione delle patologie che lo hanno colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi delle patologie che hanno colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Identiche considerazioni devono svolgersi con riferimento al lavoratore Mongardi Giovanni (**decimo motivo** di gravame), rispetto al quale l'A.U.S.L. ha proposto appello in relazione al reato di lesioni colpose connesso alle placche pleuriche, diagnosticate il 17.3.2003 ed alla BPCO, diagnosticata il 10.3.2005.

Infatti, in assenza di qualsivoglia prova di aggravamento delle due malattie, il reato di lesioni colpose sarebbe, in ogni caso, estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è maturato ben prima della sentenza di primo grado e, dunque, non solo non sarebbe possibile alcuna condanna risarcitoria in favore della parte civile, ma il gravame è inammissibile per le ragioni già evidenziate.

Inoltre, Mongardi è stato fumatore di media entità fin dall'età di 18 anni (la circostanza non è contestata nel gravame ed è sottolineata anche dal c.t. dott. Calisti) e gli esami radiologici che rilevano la fibrosi polmonare interstiziale diagnosticata dal C.T. del pubblico ministero, non documentano una interstiziopatia o una fibrosi diffusa del parenchima polmonare, ma solo plurimi singoli noduli, con lieve deficit ventilatorio di tipo ostruttivo, mentre nelle fibrosi di origine asbestosica esso è restrittivo o al più misto.

L'ipotesi che vi sia stato un effetto sinergico della esposizione all'amianto e del fumo da tabacco alla base delle patologie è, quindi, per le ragioni già evidenziate una ipotesi alternativa da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità a quella indicata dalle difese e dalla sentenza di primo grado (vale a dire che sia stato il fumo di tabacco a determinare le insufficienze respiratorie) con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova della esistenza nel nesso condizionalistico tra le esposizione all'amianto e l'effetto sinergico nel processo patologico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amianto del Mongardi causalmente rilevanti per la determinazione delle patologie che lo hanno colpito non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi delle patologie che hanno colpito il lavoratore.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto al lavoratore Albicini Romano (**undicesimo motivo** di gravame) le placche pleuriche sono state rilevate non oltre il 3.12.2007 e dunque il reato di lesioni colpose sarebbe comunque estinto per prescrizione il 3.7.2016, prima della data della sentenza impugnata: pertanto non solo non sarebbe possibile alcuna condanna risarcitoria in favore della parte civile, ma il gravame è inammissibile per le ragioni già evidenziate.

Inoltre deve rilevarsi come il dubbio in ordine alla sussistenza di una compromissione della funzionalità respiratoria, specificamente esclusa nel 2009, impedisce di affermare che vi sia stata con certezza l'insorgenza di una malattia penalmente rilevante connessa alla presenza di placche pleuriche mancando, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, qualsivoglia prova che la sola presenza di tali placche abbia determinato necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni.

Quanto ai lavoratori Sacchi Maurizio, Farfaneti Giancarlo e Lodoli Antonio (**undicesimo motivo** di gravame) deve ribadirsi come agli atti via sia il dubbio in ordine alla sussistenza di una compromissione della funzionalità respiratoria connessa alla presenza di placche pleuriche mancando, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, qualsivoglia prova che la sola presenza di tali placche abbia determinato necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò impedisce di affermare che vi sia stata con certezza l'insorgenza di una malattia penalmente rilevante.

Quanto al lavoratore Berti Olindo (**undicesimo motivo** di gravame), premesso che quanto al mesotelioma si è già evidenziata la ragione della

conferma dell'assoluzione con modifica della formula in relazione al mesotelioma, quanto alle placche pleuriche, va ribadito che non risultano diagnosticate da nessun medico, né ne parla il consulente tecnico del pubblico ministero nelle sue relazioni.

Dunque non solo non risulta provata la patologia contestata, ma in ogni caso non vi è valutazione alcuna in ordine ad una compromissione della funzionalità respiratoria connessa alla presenza di placche pleuriche mancando, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, qualsivoglia prova che la sola presenza di tali placche abbia determinato necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò impedisce di affermare che vi sia stata con certezza l'insorgenza di una malattia penalmente rilevante.

Quanto, infine, al lavoratore Calandrini Roberto (**motivo** di gravame **undici e undici-bis**), va rilevato come non sia in contestazione il fatto che al Calandrini sia stata diagnosticata un'unica placca pleurica, ma l'addebitabilità causale della stessa alle esposizioni all'amianto nonché l'avere tale unica placca prodotto conseguenze negative sulla funzionalità del polmone poiché due spirometrie avevano evidenziato valori della funzionalità respiratoria nella norma, elementi questi del tutto ignorati nel gravame, che non spiega né le ragioni di tale addebitabilità, né indica qualsivoglia prova agli atti in base alla quale poter sostenere che la sola presenza di tale singola placca abbia determinato necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò impedisce di affermare che vi sia stata con certezza l'insorgenza di una malattia penalmente rilevante.

Pertanto il gravame non può accogliersi.

Quanto al gravame proposto dalla parte civile **ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO**, deve richiamarsi, innanzi tutto, quanto esposto con riferimento alle vittime di **mesotelioma** nonché ribadirsi l'inammissibilità dell'appello con riferimento ai lavoratori colpiti da placche pleuriche nei casi dichiarati estinti per prescrizione.

Quanto agli ulteriori casi di placche pleuriche non dichiarate estinte per prescrizione, va osservato, innanzi tutto, come la citata sentenza Cass.11128\2015 non affermi come principio di diritto che le placche pleuriche non sono MAI mere alterazioni anatomiche comportando SEMPRE un danno di tipo funzionale, ma si limita (e non poteva essere diversamente)

a fondare il proprio giudizio concernente l'impugnazione così come proposta in base alle specifiche prove scientifiche e mediche concernenti le singole patologie prese in considerazione nelle sentenze di merito.

Inoltre deve ribadirsi come nei casi specificamente indicati nella sentenza impugnata via sia il dubbio in ordine alla sussistenza di una compromissione della funzionalità respiratoria connessa alla presenza di placche pleuriche mancando qualsivoglia prova che la sola presenza di tali placche abbia determinato necessariamente effetti negativi sulla motilità dei polmoni e ciò impedisce di affermare che vi sia stata con certezza l'insorgenza di una malattia penalmente rilevante.

Quanto ai casi di **tumore polmonare** ed alla **laringe**, la tesi secondo la quale per esservi riconducibilità certa del tumore all'amianto non occorre che sia accertata una asbestosi, così come non è necessaria una soglia minima di esposizione all'asbesto non consente comunque né di affermare con certezza che nei casi specifici l'esposizione all'amianto abbia quantomeno concorso nella determinazione dei tumori, né la sussistenza del nesso causale soggettivo rispetto ai singoli imputati.

Infatti deve richiamarsi nuovamente il condivisibile (e pacifico) principio statuito dalla Suprema Corte (Sez. 4 - , Sentenza n. 48541\2018 Rv. 274358 - 01) secondo il quale: *"L'applicazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, consente di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.*

Si è, nel caso concreto, in presenza di due diverse ipotesi alternative da qualificarsi di pari razionalità e plausibilità con la conseguenza che sussistono evidenti dubbi in ordine alla prova non solo della esistenza nel nesso di causalità "generale", ma soprattutto di quella "individuale" con riferimento ai singoli imputati rispetto ai quali è necessario l'accertamento INDISCUTIBILE dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le esposizioni

all'amiante in determinati e precisi segmenti temporali e l'effetto sinergico nel processo carcinogenetico.

La possibilità soltanto eventuale, pur astrattamente formulabile e prospettabile come possibile *in rerum natura*, che all'interno dei singoli segmenti temporali in cui ciascuno degli imputati ha assunto una posizione di garanzia vi siano state esposizioni all'amiante dei lavoratori ammalati causalmente rilevanti per la determinazione delle patologie mortali non è sufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza con la conseguenza che non può affermarsi che la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, rilevanza causale nella genesi delle patologie, anche tumorali, che hanno colpito i lavoratori.

Dunque il gravame non può accogliersi.

Quanto alle ipotesi di **asbestosi**, il gravame è manifestamente inammissibile per difetto di specificità poiché non solo non vengono specificamente indicati i casi di asbestosi nei quali il giudice avrebbe assolto gli imputati in modo contraddittorio a quanto disposto con riferimento al lavoratore Anniballi, ma neppure vengono indicate le ragioni ed i presupposti per un diverso giudizio. Quanto al gravame proposto dall'**I.N.A.I.L.**, si è già rilevata l'infondatezza con riferimento ai casi di mesotelioma, in relazione ad alcuni dei quali è solo imposta una diversa formula assolutoria (motivi di gravame **uno, quattro, cinque, sei sette, nove, dieci, tredici, tredici-bis, quattordici-bis**).

Inoltre si è già rilevata l'inammissibilità e l'infondatezza **del secondo motivo di gravame**.

Quanto al **terzo motivo** di gravame, l'atto di appello dimentica che l'assunzione di fumo da parte dei lavoratori così come indicato in sentenza emerge non solo dalle dichiarazioni dei singoli lavoratori, ma è evidenziata nelle consulenze del P.M. dott. Calisti e non è mai stata contestata nel corso del giudizio, tantomeno dall'**I.N.A.I.L.**.

Del tutto irrilevante ai fini del giudizio è poi la dedotta mancata corretta valutazione del campionamento effettuato dall'**I.N.A.I.L.** nel 1995, con riferimento al quale si afferma che l'**I.N.A.I.L.** fu ingannata dall'Eni inducendola ad emettere un parere tecnico di non esposizione all'amiante in quanto, all'insaputa dell'**I.N.A.I.L.** il luogo di campionamento fu

preventivamente oggetto di pulizie straordinarie per un mese (**ottavo motivo** di gravame), poiché il primo giudice non ha fondato il giudizio di assoluzione con riferimento a tutte le posizioni in base al campionamento effettuato dall'I.N.A.I.L. nel 1995.

Analogamente del tutto irrilevante in questo giudizio è poi la dedotta non prescrizione dell'azione di rivalsa dell'I.N.A.I.L. (**undicesimo motivo** di gravame) poiché non vi è stata alcuna eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa dell'I.N.A.I.L. con riferimento all'unico reato per il quale vi è stata condanna in primo grado.

Altresì irrilevante (oltre che inammissibile per difetto di specificità) in questo giudizio è la dedotta la mancata valutazione della responsabilità del "datore di lavoro" per una denuncia di attività all'I.N.A.I.L. non conforme al vero (**dodicesimo motivo** di gravame) poiché a nessun imputato è stata contestata una tale condotta.

Infondata è poi la censura concernente l'asserita mancata motivazione esplicita della responsabilità del "vertice aziendale" nonostante il giudizio di condanna espresso in relazione all'Annibali (**motivi** di gravame **quattordici e quattordici-ter**) poiché il primo giudice ha effettuato un giudizio di colpevolezza in relazione a determinati imputati in base alle imputazioni a loro contestate, condannando poi conseguentemente il responsabile civile, che ha uno specifico legale rappresentante.

Analogamente infondata, oltre che irrilevante, è la contestazione delle eccezioni del responsabile civile Syndial che avrebbe fatto "evaporare" la sua responsabilità (**motivo** di gravame **quattordici-ter**) poiché il primo giudice, dopo aver effettuato un giudizio di colpevolezza in relazione a determinati imputati in base alle imputazioni a loro contestate, ha poi conseguentemente condannato il responsabile civile respingendo evidentemente tutte le eventuali eccezioni sollevate.

Irrilevante è poi l'eventuale non ammissione della costituzione dell'I.N.A.I.L. per il delitto di disastro colposo essendo comunque tale reato non solo insussistente, ma anche eventualmente estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado con conseguente impossibilità di qualsivoglia condanna civilistica e inammissibilità dell'appello sulla sussistenza del reato.

Quanto all'appello proposto dagli **imputati e dal responsabile civile**, deve premettersi che la sentenza impugnata dà conto, in modo completo e dettagliato, della ricostruzione del fatto e delle risultanze processuali consentendo a questa Corte di richiamarla integralmente, in aderenza all'ammissibilità, in appello, della motivazione *per relationem*, ammissibilità sancita più volte dalla Suprema Corte di Cassazione ed al principio che vuole la sentenza di primo grado e quella di appello costituenti un *unicum* decisionale (giurisprudenza pacifica e costante).

In questa sede è, quindi, sufficiente valutare quegli elementi che, secondo i motivi di gravame, indebolirebbero il quadro probatorio a carico degli imputati senza ripetere le considerazioni già svolte dal primo Giudice, che si intendono comunque integralmente richiamate.

Ciò chiarito deve, innanzi tutto, confermarsi la statuizione di estinzione per prescrizione dei reati contestati commessi in danno di Benito Malefora e Riccardo Cavassi in relazione all'asbestosi, rispetto ai quali, conseguentemente, il primo Giudice non ha disposto alcun risarcimento in favore delle parti civili costituite.

Infatti, come è ampiamente noto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. In particolare (Sez. 6, Sentenza n. 27725\2018, Rv. 273679 – 01) anche per il giudizio di appello la Suprema Corte ha ribadito che: *"In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa*

alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.

Nel caso di specie non possono assolversi nel merito gli appellanti mancando la prova **evidente** ex art.129 c.p.p. (rilevabile “*ictu oculi*”) che non abbiano commesso il fatto a loro contestato o che lo stesso non sussista per le ragioni dedotte nella sentenza di primo grado, che sul punto si richiama integralmente, ed evidenziando le ragioni esposte nel gravame elementi che potrebbero esclusivamente determinare la sola contraddittorietà o insufficienza della prova.

Quanto al delitto commesso in danno di Anniballi Umberto avente data di consumazione il 19.1.2012, va rilevato preliminarmente come il termine di prescrizione massimo di 7 anni e 6 mesi (avente scadenza il 19.7.2019) non sia ancora maturato all'esito delle seguenti sospensioni connesse a richieste di rinvio inoltrate dalle difese degli imputati:

16.1.2019-6.2.2019 (21 giorni);

13.3.2019-17.4.2019 (1 mese e 4 giorni);

17.4.2019-18.9.2019 (5 mesi e 1 giorno);

18.9.2019-4.12.2019 (2 mesi e 16 giorni);

4.12.2019-24.1.2020 (1 mese e 20 giorni) per un totale di mesi 11 e giorni 2, con conseguente differimento del termine di prescrizione al 21.6.2020, rispetto al quale deve aggiungersi il termine di sospensione previsto per legge in conseguenze dell'emergenza COVID (ulteriori 2 mesi e 2 giorni), dichiarato legittimo dalla Cass.

Sez. III, Sent.n. 21367\2020.

Ciò chiarito, del tutto infondato è il **secondo motivo** di gravame poiché senza ombra di dubbio la patologia che ha colpito l'Anniballi è una asbestosi.

In merito va osservato, innanzi tutto, come, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la contestazione del fatto riportata nell'imputazione non si limita al periodo 1971-1990, ma comprende ESPRESSAMENTE, oltre alla data di diagnosi della malattia pacificamente progressiva, il periodo lavorativo luglio 1962\ giugno 1994 e dunque esattamente il primo giudice ha preso in considerazione ed ha ritenuto particolarmente significativa l'esposizione all'amianto certamente avvenuta negli anni 1962-1965, allorquando l'Anniballi lavorò come coibentatore.

Ciò chiarito, la permanente e grave esposizione del lavoratore all'amianto non solo nel triennio 1962-1965, ma anche negli anni successivi, allorquando ha

lavorato presso il Petrolchimico, spiega le ragioni dell'asbestosi diagnosticata dai "B-reader" dott. Cardona e dott.ssa Leonori.

Rispetto a tale diagnosi è, in primo luogo, del tutto irrilevante la qualificazione di "indipendenza" o meno di tali, senza ombra di dubbio_(sul punto non vi è contestazione) "esperti", poiché ciò che rileva, come è ampiamente noto, è la valutazione della esattezza scientifica delle loro conclusioni, da effettuarsi alla luce delle diverse conclusioni svolte dai consulenti della difesa.

Nel caso di specie deve sottolinearsi come gli esami e le conclusioni degli esperti dott. Cardona e dott.ssa Leonori, che affermano la sussistenza di una asbestosi associata a pleuropatie asbesto correlate con presenza di placche pleuriche, si fondino soprattutto su referti radiografici aggiornatissimi, vale a dire una RX torace del 2014 e una HRTC del 2016, mentre le diverse conclusioni dei C.T. della difesa (la cui dedotta "fama internazionale" non è, con tutta evidenza, dirimente ai fini del giudizio di attendibilità in ordine alle conclusioni esposte) si fondano da un lato su una "stima" dell'esposizione subita dal lavoratore Anniballi Umberto che il Prof. Cavallo valuta pari a 1,074 ff/cc/aa, mentre secondo i Proff. Harber e Gilli non è documentata una esposizione sufficiente a provocare l'asbestosi.

Non può non rilevarsi l'intrinseca contraddizione di quanto esposto dai consulenti della difesa, i quali da un lato evidenziano l'assenza di qualsivoglia dato concernente l'esposizione all'amiante da parte dell'Anniballi (e degli altri lavoratori), dall'altro formulano una "stima" di tale esposizione nonostante l'assenza di qualsivoglia dato concreto e specifico.

Inoltre le consulenze della difesa nulla rilevano con riferimento alle valutazioni espresse dai dott. Cardona e dott.ssa Leonori ANCHE in base a recentissimi dati oggettivi come la RX torace del 2014 e la HRTC del 2016, limitandosi, si ribadisce, a ritenere insufficiente la prova dell'esistenza di una esposizione tale da determinare l'asbestosi, senza neppure formulare una ipotesi alternativa rispetto alla INDICUTIBILE patologia che ha colpito l'Anniballi.

In conclusione, del tutto esattamente il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni dei "B-reader", in difformità da quelle dei consulenti della difesa (che, si ribadisce, non formulano alcuna ipotesi alternativa, ma esprimono solo dubbi sulla esistenza di una asbestosi) sia perché ha valutato le loro

conclusioni senza ignorare le argomentazioni dei consulenti della difesa, sia perchè manifestamente queste ultime non sono tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni recepite dal giudice (nota giurisprudenza pacifica e costante: Sez. 5, Sentenza n. 18975\2017 Rv. 269909 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17368\2019, Rv. 275945 – 01).

Pertanto il motivo di gravame deve essere respinto essendo stato certamente l'Anniballi affetto da asbestosi.

Quanto al **primo motivo** di gravame, va osservato come, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, l'amplissima istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato ampiamente come i lavoratori del Petrolchimico, ed in particolare l'Anniballi, siano stati permanentemente esposti ad amianto in modo tale da poter provocare l'asbestosi che certamente ha colpito l'Anniballi stesso, oltre che altri lavoratori.

In merito, innanzi tutto deve sottolinearsi come lo stesso gravame confermi che, quantomeno sino al 1971, la situazione ambientale e lavorativa del Petrolchimico di Ravenna è stata caratterizzata non solo dall'utilizzo di MCA con riferimento alle coibentazioni di tubazioni e guarnizioni, ma anche i Dispositivi di Protezione Individuale erano in amianto e che anche dopo il 1971 si continuò per le guarnizioni ad usare amianto, non essendovi materiale che garantisse gli stessi livelli di tenuta; inoltre lo stesso gravame stima il quantitativo di amianto smaltito pari a non meno 380 tonnellate che, sebbene inferiore alle 2000 stimate dall'accusa, evidenzia comunque il massiccio uso del materiale altamente pericoloso per la salute dei lavoratori. Peraltro che via stata l'esposizione dei lavoratori all'amianto nel periodo in cui vi ha lavorato l'Anniballi lo rileva lo stesso C.T. dott. Cavallo, i cui dati evidenziano una indiscutibile esposizione, da lui ritenuta la più contenuta possibile.

Specificamente, poi, è certo che l'Anniballi sia stato per anni esposto all'amianto poiché, come si è già rilevato, dal 1962 al 1965 svolge mansioni di coibentatore nel reparto manutenzione edile (e dunque del tutto irrilevante è la deduzione secondo la quale le operazioni di scoibentazione e coibentazione erano affidate "di solito" ad imprese terze) con conseguente esposizione praticamente quotidiana, e successivamente fa il verniciatore

sino al 1968 sempre presso la manutenzione edile (con conseguente evidente esposizione ed irrilevanza della deduzione secondo la quale durante le attività di manutenzione era impedita la libera circolazione dei lavoratori in tali zone) e, infine, dal settembre 1969 al giugno 1994, lavora al reparto polimeri speciali, venendo addetto a rotazione a tutte le mansioni, circostanza questa che pure evidenzia la continua esposizione all'amianto.

In presenza di una indiscussa ed indiscutibile esposizione all'amianto subita per anni dall'Anniballi mentre lavorava al Petrolchimico, del tutto irrilevante è l'omesso accertamento rigoroso dei livelli di esposizione effettivamente da lui subito per provare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento poiché non è emersa alcuna ipotesi alternativa, neppure la più labile, che possa spiegare l'asbestosi (e le placche pleuriche) che ha colpito il lavoratore, il quale dopo la pensione del 1994 non ha più svolto attività lavorativa e non risulta avere avuto contatti con ambienti esposti all'amianto o comunque tali da provocare l'accertata asbestosi.

Pertanto il motivo di gravame deve respingersi perché, senza ombra di dubbio, la patologia contratta dal lavoratore è eziologicamente attribuibile all'esposizione ad amianto subita allorquando ha lavorato al Petrolchimico. - Analogamente infondato è il **terzo motivo** di gravame.

In merito va ribadito preliminarmente come le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto per la salute possono farsi risalire quanto all'asbestosi almeno dall'inizio degli anni '40, mentre quanto al rischio di tumore polmonare agli anni '50 e quanto al mesotelioma dalla metà degli anni '60: pertanto tutti gli imputati che hanno assunto (volontariamente e consapevolmente) una posizione di garanzia anche nei confronti dell'Anniballi, sia nel momento in cui questi è stato assunto (svolgendo l'attività di coibentatore) sia successivamente (sempre in considerazione delle mansioni svolte) sapevano perfettamente (o avrebbero dovuto saperlo) dei rischi cui il lavoratore era soggetto a causa dell'amianto NOTORIAMENTE presente nello stabilimento.

Deve poi aggiungersi come lo stesso gravame ammetta che le operazioni di coibentazione e scoibentazioni erano affidate sino a tutti gli anni sessanta a lavoratori interni (fra i quali proprio l'Anniballi) ed a partire dagli anni '70 ANCHE agli stessi dipendenti del Petrolchimico e dalle stesse Circolari interne (nn. 513 e 525 del 1970) citate nell'appello emerge come durante tali

operazioni la zona di lavoro non avesse alcuna delimitazione fisica e dunque fosse di fatto accessibile a chiunque.

Quanto alla deduzione che la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro sarebbe stata oggetto di specifiche misure organizzative e procedurali previste dalla ritenuta capillare struttura organizzativa in tema di sicurezza, ambiente, igiene industriale e lavoro, la stessa certamente non corrisponde alla realtà quanto alla concentrazione di polveri di amianto ed alla esposizione allo stesso poiché, come emerso dall'amplissima istruttoria evidenziata dal Giudice di primo grado e come si evince dalle numerose accertate patologie connesse all'assunzione di amianto (in particolare mesoteliomi e asbestosi) che hanno colpito i lavoratori del Petrolchimico, con riferimento a tale specifico rischio lavorativo mancava qualsivoglia dispositivo di protezione individuale e collettiva dei lavoratori quantomeno sino a tutti gli anni sessanta, con successiva adozione di accorgimenti del tutto inidonei ad ELIMINARE l'esposizione stessa.

Analogamente è mancata qualsivoglia informazione ai lavoratori in ordine ai rischi connessi alle fibre da amianto respirabili nei luoghi di lavoro quantomeno sino a tutti gli anni sessanta, con adozione negli anni successivi di informazioni del tutto insufficienti e comunque non adeguate alle condizioni lavorative.

Conseguentemente vi era per tutti gli imputati che hanno assunto una posizione di garanzia la concreta prevedibilità che i lavoratori del Petrolchimico, ed in particolare l'Anniballi stante le mansioni da lui svolte per anni, potessero contrarre una tipica malattia connessa all'esposizione all'amianto, quale l'asbestosi.

Il gravame, peraltro, non contesta tale consapevolezza anche sino a tutti gli anni '70, ma afferma che gli imputati non erano a conoscenza della pericolosità di "basse dosi" di amianto (rispetto alla quale negli anni '80 vi era piena consapevolezza come ammette lo stesso appello): sul punto deve sottolinearsi come MAI tali esposizioni (rispetto alle quali gli imputati erano, come ammette il gravame, del tutto consapevoli) siano state MISURATE da coloro i quali avrebbero dovuto farlo proprio al fine di stabilire il tasso di nocività ed adottare TEMPESTIVAMENTE le dovute misure di sicurezza, con

una evidente gravissima condotta negligente, imprudente ed imperita finalizzata e spiegata dal massimo profitto aziendale.

In conclusione, dunque, sussiste manifestamente la colpa richiesta per l'integrazione del delitto contestato.

Quanto alla specifica posizione dell'imputato ITALO TRAPASSO (**quarto motivo** di gravame), contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, innanzi tutto manifestamente dimostrata è la sua posizione di garanzia con riferimento all'asbestosi cagionata in danno di Anniballi.

Infatti lo stesso gravame, premesso che l'Anniballi è stato alle dipendenze di *Enoxy Chimica* (poi divenuta *Enichem Polimeri*) dal gennaio 1982 al settembre 1983, evidenzia come l'ing. Trapasso sia stato A.D. di *Enoxy Chimica* dal 6/01/1982 al 18/02/1983 (1 anno e 1 mese) ed anche vicepresidente dal 18/02/1983 al 25/03/1983, mentre è divenuto presidente di *Enoxy Chimica* solo dal 25/03/1983 e, dunque, abbia assunto nei confronti del lavoratore una non contestata formale posizione di garanzia per un totale di circa anni 1 e mesi 9.

Del tutto infondata è poi, la deduzione svolta nell'atto di appello secondo la quale, in relazione a tali periodi, vi sarebbe un'assenza di responsabilità in concreto, poiché non solo l'appellante ha avuto una evidente posizione apicale nella gestione sociale, ma per il periodo di presidenza ha avuto anche il compito (come si ammette nell'atto di appello) di *"sovraintendere alla attività operative degli stabilimenti"* nei quali vi era una continua esposizione all'amianto dei lavoratori.

A nulla rileva poi il fatto che, quanto al periodo in cui ha rivestito la carica di A.D., il lasso temporale sarebbe "simile" a quello del coimputato Ing. Catanzariti assolto in primo grado, non solo perché quest'ultimo ha assunto una posizione di garanzia per un lasso di tempo notevolmente inferiore (meno di 11 mesi) a quella del Trapasso, ma esattamente la sentenza impugnata osserva come il dipendente Catanzariti abbia ricoperto una carica attinente principalmente agli aspetti tecnici della produzione e dunque non è stato possibile ipotizzare che abbia avuto tempo e modo di valutare i rischi cui erano esposti i dipendenti e individuare e proporre al datore di lavoro adeguate misure di prevenzione.

Analogamente, infine, a nulla rileva il fatto che allorquando il Trapasso ha assunto una posizione di garanzia fosse in vigore una Convenzione quadro di servizi per la quale *ANIC s.p.a.* si impegnava a fornire a *Enoxy Chimica s.p.a.* tutti i servizi in materia di sicurezza, salute ed igiene ambientale poiché con tutta evidenza tale convenzione non faceva venir meno in capo all'appellante l'obbligo (da lui consapevolmente assunto) di (sintetizzando quanto diffusamente si legge nel capo di imputazione da pag.13 a pag.17 della sentenza impugnata, evidentemente dimenticato nel motivo di appello quando afferma che la sentenza omette pure di individuare quale sarebbe lo specifico addebito colposo ad egli attribuibile durante il periodo in cui è rimasto in carica):

- -adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per il controllo del rischio di inalazione di polveri pericolose quali le fibre di amianto;
- fornire al personale dipendente le informazioni sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a fibre di amianto;
- fornire al personale dipendente i dispositivi di protezione individuale per la protezione dall'inalazione di polveri di amianto;
- impartire al personale dipendente disposizioni atte a garantire l'esatta osservazione delle norme di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale;
- adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'uso di materiale contenente amianto.

Pertanto il motivo di gravame deve respingersi.

Quanto alla specifica posizione dell'imputato di **CIRILLO PRESOTTO (quinto motivo di gravame)** che ha rivestito la carica di *Responsabile del Servizio Tecnico di Sicurezza* di *ANIC* dal marzo 1971 al gennaio 1973, lo stesso gravame conferma, innanzi tutto, quanto già rilevato nella sentenza impugnata, vale a dire che secondo le note Sezioni Unite *ThyssenKrupp* il responsabile della sicurezza risponde a titolo di concorso con il datore di lavoro poiché è destinatario di obblighi giuridici con l'assunzione dell'incarico. Deve, poi, aggiungersi che i compiti "specifici" assegnati all'appellante erano evidentemente quelli del *Responsabile del Servizio Tecnico di Sicurezza* comprendenti la tutela della salute del lavoratore, rispetto alla quale, si ribadisce, la conoscenza della pericolosità dell'amianto per la salute risale

quanto all'asbestosi almeno dall'inizio degli anni '40 (mentre quanto al rischio di tumore polmonare agli anni '50 e quanto al mesotelioma dalla metà degli anni '60): peraltro non può non sottolinearsi come colui che assume specificamente l'incarico di responsabile della sicurezza debba considerarsi particolarmente esperto in materia e dunque particolarmente consapevole della nocività dell'esposizioni all'amianto.

Il gravame, peraltro, non contesta tale consapevolezza, ma afferma che l'appellante non era a conoscenza della nocività delle esposizioni "basse ed indirette" ma sul punto deve rilevarsi come non solo non risulti provato che le esposizioni dell'Anniballi siano state "basse e indirette" (anzi per quanto concerne l'esposizione "diretta" appare provato il contrario), ma come comunque MAI tali esposizioni (rispetto alle quali il Presotto era, come ammette il gravame, del tutto consapevole) siano state MISURATE da coloro i quali avrebbero dovuto farlo (tra i quali appunto l'appellante) proprio al fine di stabilire il tasso di nocività ed adottare TEMPESTIVAMENTE le dovute misure di sicurezza, con una evidente gravissima condotta negligente, imprudente ed imperita finalizzata e spiegata dal massimo profitto aziendale. Pertanto il motivo di gravame deve respingersi.

Neppure può accogliersi il **sesto motivo** di gravame, essendo stata legittimamente ammessa la costituzione delle parti civili *Associazione Esposti Amianto e Legambiente Onlus*.

Infatti la censura secondo la quale i c.d. "enti esponenziali" non possono costituirsse parte civile per il solo fatto che si propongano la tutela di un determinato interesse collettivo, essendo necessario, invece, che l'ente abbia subito un danno in conseguenza dei fatti per cui si procede correlato alla lesione di un interesse proprio del sodalizio in riferimento ad una situazione storica determinata, mentre l'ammissione sarebbe stata, invece, compiuta sul base del mero scopo statutario, dimentica completamente l'ormai pacifico principio di diritto sancito dalle Sez. U, Sentenza n. 38343\2014 Rv. 261110 - 01 secondo il quale "È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, *"iure proprio"*, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni

attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inherente la personalità o identità dell'ente”.

Nel caso di specie, in base al loro statuto legittimamente l'Associazione Esposti Amianto e la Legambiente Onlus assumono di avere subito un danno in conseguenza ANCHE della accertata esposizione all'amianto in ambiente lavorativo dal lavoratore Anniballi, fatto questo che costituisce reato, e dunque il gravame è manifestamente infondato.

Analogamente deve respingersi il **settimo motivo** di gravame.

Ancora una volta va ricordata, in primo luogo, la pacifica e costante giurisprudenza della Suprema Corte (fra le diverse: Sez. 4, Sentenza n. 27162/2015, Rv. 263825; Sez. 4, Sentenza n. 22558/2010 Rv. 247814) secondo la quale *“È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali”*.

Pertanto non solo legittimamente l'Associazione Esposti Amianto e la Legambiente Onlus invocano, all'esito della commissione di un reato in danno del lavoratore Anniballi in conseguenza della esposizione all'amianto, l'esistenza di un proprio danno quantomeno non patrimoniale, ma altrettanto legittima è la medesima richiesta svolta dalle organizzazioni sindacali U.S.T. – CISL Ravenna, U.I.L. e C.G.I.L. di Ravenna.

In conclusione, quindi, deve confermarsi la sentenza di condanna nei confronti degli imputati BURRAI ALBERTO, FARRIS LUIGI, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate limitatamente all'asbestosi, commesso in danno di Anniballi Umberto e, conseguentemente, confermarsi le statuizioni civili disposte nei confronti degli stessi imputati e del responsabile civile, con condanna degli appellanti BURRAI ALBERTO, FARRIS LUIGI, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO nonché del responsabile civile al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Gli esiti dei diversi gravami induce a compensare integralmente le spese processuali di questo grado tra le parti.

P.Q.M.

P.Q.M.

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

- dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M. e dalle parti civili nei confronti di ALBONICO ENRICO perché deceduto assolto;
- dichiara inammissibile per rinuncia l'appello proposto dagli eredi di Mongardi Giovanni;
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalle parti civili con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione nella sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile l'appello proposto dagli eredi Buratti;
- dichiara non doversi procedere nei confronti degli appellanti D'AMELIO CAMILLO e NATALI DOMENICO in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate limitatamente all'asbestosi, commesso in danno di Anniballi Umberto, per sopravvenuta morte degli imputati;
- revoca conseguentemente le statuzioni civili disposte nei confronti di D'AMELIO CAMILLO e NATALI DOMENICO;
- conferma la sentenza di condanna nei confronti degli imputati BURRAI ALBERTO, FARRIS LUIGI, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate limitatamente all'asbestosi, commesso in danno di Anniballi Umberto;
- conferma, conseguentemente, le statuzioni civili disposte nei confronti degli imputati BURRAI ALBERTO, FARRIS LUIGI, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO e del responsabile civile;


assolve ex art. 530 comma 2 c.p.p. gli imputati TRAPASSO ITALO, PRESOTTO CIRILLO, BURRAI ALBERTO, CATTINI LUIGI, PASSINO ROBERTO, BOCCAZZI PAOLO, CATANZARITI ANTONIO, DAVOLIO MARANI RUGGERO, FANTUZZI GIOVANNI, FARRIS LUIGI, GOLINELLI GINO, GUERRERA ALESSANDRO, MONTI ATTILA e VISIOLI PAOLO con riferimento al delitto di omicidio colposo in danno di Ancarani Giovanni, Baccarani Gabriello, Barisani Marcello, Berti Antonio, Berti Olindo, Bobba Libero, Cicognani Luciano, Cimatti Loris, Fabbri Trovanelli Virgilio, Farneti Franco, Filippone Mario Franco, Gasperini Benito, Guardigli Gerardo, Laghi Piero, Maltoni Alfredo, Missiroli Vincenzo, Pari Romano, Patuelli Augusto, Pirani Tersilio, Silvestri Quinto e Zambianchi Remo, per non aver commesso il fatto;

- condanna gli appellanti BURRAI ALBERTO, FARRIS LUIGI, PRESOTTO CIRILLO e TRAPASSO ITALO nonché il responsabile civile al pagamento delle spese processuali di questo grado;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.

Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Bologna, 25.05.2020

Il Giudice Presidente



183

Il Presidente

